

CXL.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Dichiarazioni di voto dei deputati Maurigi, Parenzo, Fambri, Speciale, Di Saint-Bon. — Riserve fatte dal deputato Ricotti circa questioni accennate dal ministro per le finanze nella seduta precedente. — Petizione dichiarata d'urgenza. — Congedi. — Il ministro di grazia e giustizia trasmette i resoconti degli Economati generali per l'esercizio del 1875. — Annunzio e svolgimento di una interrogazione del deputato Miceli al ministro per le finanze sul ritardo della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla Sila di Calabria; e risposta del ministro. — Il presidente partecipa che il deputato Bertani Agostino ha trasmesso alcuni documenti relativi al console generale italiano a Nuova York, per essere comunicati al presidente del Consiglio — Dopo osservazioni e proposte diverse del presidente del Consiglio, e dei deputati Bertani Agostino, Della Rocca, Maurigi, Biancheri, Ercole, si determina che tali documenti debbano rimanere depositati in Segreteria. — Il ministro per l'interno annunzia che domani presenterà alla Camera, o, in difetto, alla Presidenza gli atti della inchiesta ordinata sui fatti ultimamente accaduti a Torino — Avvertenze del deputato Biancheri, e spiegazioni del ministro per l'interno. — Il presidente convoca la Camera per domani mattina in Comitato segreto per trattarvi di affari interni. — Seguito della discussione degli articoli dello schema per modificazioni della legge sull'imposta di ricchezza mobile — Articolo addizionale del deputato Sanguinetti Adolfo, contraddetto dal ministro per le finanze, e ritirato — Altro articolo addizionale del deputato Zeppa, ritirato. — Il deputato Marazio presenta la relazione sul disegno di legge per la riforma dell'amministrazione comunale e provinciale. — Modificazioni proposte dalla Commissione all'articolo 2 — Emendamenti dei deputati Indelli, Bordonaro, Pierantoni, non accettati dalla Commissione e dal ministro per le finanze — I deputati Indelli e Pierantoni ritirano le loro proposte; il deputato Bordonaro insiste nella sua, ma essa non è appoggiata. — Istanza del deputato Trompeo per la pubblicazione degli atti d'inchiesta poc'anzi presentati, appoggiata dal ministro per l'interno, e approvata dalla Camera. — Proposte dei deputati Lualdi e Plebano riguardo all'articolo 3, la seconda delle quali è accettata dal relatore Grimaldi e dal ministro per le finanze, e, dopo osservazioni dei deputati Lualdi e Carbonelli a cui risponde il ministro, viene approvata coll'articolo — Aggiunta del deputato Englen all'articolo 4, contraddetta dal relatore, e ritirata — Approvazione di questo articolo e del 5 dopo spiegazioni domandate dal deputato Ercole, e date dal relatore — Emendamento del deputato Visocchi all'articolo 6, combattuto dal relatore, dal ministro, e respinto dalla Camera — Approvazione degli articoli 6, 7, 8 — Approvazione dell'articolo 9 con un'aggiunta del deputato Plebano — Approvazione dell'articolo 10, dell'articolo 11 sul quale il deputato Ercole fa alcune osservazioni, alle quali risponde il ministro, e dell'articolo 12 — Avvertenze del deputato Ercole sull'articolo 13 — Emendamento del deputato Sanguinetti Adolfo, non accettato dalla Commissione e dal ministro, e ritirato — Raccomandazioni del deputato Carbonelli, e spiegazioni del relatore — Approvazione dell'articolo — Emendamenti dei deputati Bertolini, Villani all'articolo 14, non appoggiati; del deputato Plebano, non accettato dal relatore, che propone un'aggiunta, la quale, dopo osservazioni del deputato Minervini a cui risponde il ministro, è approvata coll'articolo — Emendamenti dei deputati Cadenazzi e Bertolini all'articolo 15, non appoggiati, e approvazione dell'articolo — Opposizione del deputato Visocchi all'articolo 16, che viene approvato — Articolo addizionale del deputato Lazzaro, non accettato dalla Commissione e dal ministro, e ritirato — Articolo addizionale del deputato Zeppa, consentito dalla Commissione, e approvato dalla Camera — Articoli addizionali della Commissione e dei deputati Cairoli, Baccarini, Ba-*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

jocco, Pierantoni, Sanguinetti Adolfo — I deputati Cairoli, Baccarini, Pierantoni svolgono quelli che hanno presentato — Il deputato Bajocco si associa a quello del deputato Baccarini, che è pure appoggiato dal deputato Minervini — Dichiarazioni del ministro sopra queste proposte — Osservazioni dei deputati Bertani A., Sanguinetti Adolfo, Biancheri — Il deputato Sorrentino propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra tutti i detti articoli — Il ministro vi si oppone — Il deputato Pierantoni ritira il suo articolo addizionale; e in seguito ad obiezioni del deputato Alli-Maccarani, anche il deputato Sanguinetti Adolfo desiste dal suo — L'articolo addizionale della Commissione è approvato; ed è respinto quello aggiuntivo del deputato Baccarini — Approvazione dell'articolo ultimo con modificazioni del Ministero e della Commissione — L'intero schema è approvato a scrutinio segreto. — Il presidente del Consiglio, in nome del ministro di grazia e giustizia, presenta i seguenti disegni di legge: Modificazioni delle circoscrizioni e delle piante organiche delle Corti, dei tribunali e delle preture; Garantie e incoraggiamenti alla magistratura; Riforma della giustizia correzionale.

La seduta è aperta a mezzogiorno.

Il segretario Quartieri dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

PARENZO. Ieri io sono rimasto sino agli ultimi momenti della seduta, e non aspettandomi che si domandasse l'appello nominale alle 7, mi assentai verso quell'ora. Io perciò figurai fra gli assenti, mentre non mi sono assentato che verso il fine della seduta.

Io faccio quindi la dichiarazione che, se fossi stato presente, avrei risposto sì sull'articolo 1.

MAURIGI. Ieri una leggiera indisposizione mi obbligò, contro la mia abitudine, ad assentarmi dalla Camera prima della fine della tornata. Dichiaro che, se fossi stato presente, anch'io avrei votato pel sì associandomi all'unanimità della Camera; e l'avrei fatto tanto più volentieri, perchè quando votai favorevolmente sull'imposta degli zuccheri, fu mio concetto di rilegare quella legge all'approvazione di quella che è stata ieri, nel suo primo articolo, accolta favorevolmente dalla Camera, come quella che in qualche maniera è un compenso dei nuovi aggravii che le necessità del Tesoro ci hanno obbligati ad approvare colla tassa sugli zuccheri.

FAMERI. Anch'io ho domandato la parola per fare un'analoga dichiarazione.

Io alle 7 non mi aspettava un appello nominale. Mi sono assentato prima, stante che tutti erano d'accordo, e per conseguenza si poteva essere assenti senza danno.

Dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato per il sì.

SPECIALE. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione nello stesso senso che l'hanno fatta gli onorevoli colleghi che mi precessero nella parola.

Ieri mi trovai qui alla Camera durante tutta la

seduta, fui chiamato fuori per un momento, e tornatovi mi si disse che si era già fatto l'appello nominale sul primo articolo. Posto che eravamo tutti d'accordo a votare per il sì, quell'appello nominale parvemi una perdita di tempo!

PRESIDENTE. Di queste varie dichiarazioni si terrà conto nel processo verbale della presente seduta.

L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Nella seduta di ieri, quando l'onorevole presidente del Consiglio rispose ad alcuni appunti mossigli dall'onorevole Corbetta, io accidentalmente ero fuori dell'Aula, e quindi non potei prendere la parola per rettificare, od almeno per spiegare alcuni apprezzamenti che il presidente del Consiglio fece sopra l'amministrazione passata della guerra. Mi riservo quindi di farlo in altra circostanza, quando se ne presenterà l'occasione.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, il processo verbale del quale fu data lettura s'intende approvato.

(È approvato.)

Si dà lettura del sunto delle petizioni giunte ultimamente alla Camera.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

1551. Il municipio di Rescaldina, provincia di Milano, presenta una petizione, a cui hanno fatto adesione 1334 municipi delle provincie lombardo-venete, dei ducati e dell'Emilia, diretta ad ottenere che vengano introdotte modificazioni nella proposta di legge relativa alla riforma della perequazione fondiaria, e che la medesima sia fatta con quei criteri unitari di cui sono state informate le altre leggi dello Stato.

1552. La deputazione provinciale di Udine, per incarico delle altre consorelle del Veneto, meno Vicenza, e di Mantova, invia una petizione, colla quale si domanda un provvedimento legislativo per regolare la competenza passiva della spesa occorrente per la cura dei mentecatti poveri.

1553. Fortini Scipione, avvocato fiscale militare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

dispensato dal servizio e quindi collocato a riposo, fa istanza perchè la Camera voglia nominare una Commissione d'inchiesta perchè verifichi i fatti imputatigli ed a lui mai notificati, e perchè procuri che sigli accordato il diritto della difesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

CAVALLETTO. Raccomando che sia dichiarata d'urgenza la petizione di numero 1551. Con questa petizione 1334 municipi delle provincie della Lombardia, della Venezia e dell'Emilia, domandano che la perequazione dell'imposta fondiaria, che il Ministero per ora propone limitatamente all'interno dei comuni, sia fatta in modo che possa servire di base alla perequazione generale di essa imposta fondiaria per tutto il regno. Siccome questa petizione ha attinenza col progetto di legge presentato dal Ministero sulla perequazione dell'imposta fondiaria, io domando che sia trasmessa alla Commissione che adesso esamina quel progetto di legge e ne deve riferire alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla relativa Commissione.

(La Camera approva.)

Chiedono un congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Puccioni, di giorni 2; l'onorevole Martini, di 8; l'onorevole Righi, di 4.

Per motivi di salute: l'onorevole Germanetti, di giorni 6.

Per ufficio pubblico: l'onorevole Toaldi, di giorni 8.

(Sono accordati.)

L'onorevole ministro guardasigilli ha trasmesso alla Presidenza i resoconti consuntivi degli Economati generali per l'esercizio 1875. (V. Documento, n° XXI.)

Saranno stampati e distribuiti.

Fu trasmessa al banco della Presidenza un'interrogazione dell'onorevole deputato Miceli, così formulata:

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e della giustizia sul ritardo che si verifica nella pubblicazione del regolamento per la legge sulla Sila di Calabria. »

Invito l'onorevole presidente del Consiglio a dichiarare se e quando intenda rispondermi.

DEPRETIS, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Io rispondo anche subito.

PRESIDENTE. In tal caso, consentendolo la Camera, do la parola all'onorevole Miceli.

MICELI. La legge sulla Sila di Calabria fu promulgata sin dal 25 maggio dell'anno scorso. Vede bene la Camera che sono passati circa tredici mesi. L'o-

norevole presidente del Consiglio, nella sua qualità di ministro delle finanze, e l'onorevole ministro della giustizia istituirono una Commissione per redigere il regolamento di questa legge.

Io ebbi l'onore di far parte di questa Commissione, la quale nel mese di dicembre presentò il lavoro completo, che fu rimesso al Ministero, perchè fattevi le osservazioni e modificazioni che avesse credute necessarie, le pubblicasse, e così la legge fosse eseguita.

Questo lavoro passò dal ministro delle finanze a quello della giustizia, quindi al Consiglio di Stato, poi alla direzione generale del Demanio, e non so dove ora si trovi.

Sono passati molti mesi ed ancora il regolamento non vede la luce.

Io so le difficoltà che si sono incontrate nella compilazione definitiva di questo regolamento il quale riguarda una questione, in cui debbono intervenire per una parte il ministro delle finanze; per un'altra quello della giustizia; per una terza quello di agricoltura e commercio, e finalmente anche il ministro dei lavori pubblici. Comprendo, dico, le difficoltà di definire un regolamento così complicato; ma i mesi che sono passati sono troppi, gli studi lunghi e coscienziosi, e le popolazioni delle due Calabrie, di Catanzaro e di Cosenza, che hanno acquistato dei diritti per effetto della legge pubblicata da tredici mesi, reclamano di veder precisate e stabilite una volta le loro condizioni, ed aspettano il regolamento con la più grande ansietà.

Sento dire che il Consiglio di Stato ha introdotto delle modificazioni al progetto di regolamento compilato dalla Commissione governativa di cui ho parlato.

La detta Commissione di cui fecero parte due deputati delle Calabrie, cioè l'onorevole Martire ed io, all'unanimità aveva proclamata la necessità di un progetto di legge per rendere applicabile l'articolo 15 della legge sulla Sila; ma mi si assicura che il Consiglio di Stato siasi dichiarato contrario a questa proposta.

Qualunque provvedimento occorra prendersi, onorevole presidente del Consiglio, sia che si debba divenire ad un nuovo progetto di legge per rendere più applicabile quella del 25 maggio 1876, sia che si possa evitarlo, io la esorto, con tutta la forza dell'animo mio, di far sì che questo regolamento venga pubblicato il più presto possibile, e così abbia luogo l'attuazione della legge.

Fo osservare all'onorevole presidente del Consiglio che nell'articolo 3 della legge sulla Sila è detto che la separazione delle terre e dei boschi, che sono devoluti allo Stato, si deve fare in un tempo non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

maggiore di due anni. Ora, se il regolamento non sarà promulgato subito, che cosa avverrà? Avverrà che, passata l'estate e l'autunno, la Sila è impraticabile a causa delle nevi e dei temporali; quindi passeranno i due anni senza che la cennata separazione di beni sia fatta, e la legge sarebbe violata, e sorgerebbe la necessità di chiedere un provvedimento legislativo per una proroga del tempo fissato dall'articolo 3. Tutto adunque impone la pubblicazione del regolamento al più presto possibile, affinché sieno utilizzati i mesi che decorreranno da giugno in cui siamo, a novembre.

Se il parere del Consiglio di Stato sulla nuova legge, reclamata dall'unanimità della Commissione governativa, è accettato dal Ministero, si faccia pure l'esperimento della legge del 25 maggio 1876, tal quale è, e poi si vedrà il da farsi.

Cominciamo a muoverci dopo tredici mesi; abbia vita il regolamento tanto aspettato, e sia data almeno questa prima soddisfazione alle popolazioni delle due Calabrie che sono grandemente interessate all'attuazione della legge sulla Sila, la quale, oltre a sciogliere dei gravi problemi economici e giuridici in quelle provincie, si spera che sarà, ora almeno, mezzo efficace ad un profondo e stabile cambiamento nelle condizioni della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Io credo di poter concludere la mia risposta all'onorevole Miceli in modo per lui soddisfacente.

L'onorevole Miceli ha osservato esservi un'eccessivo ritardo alla pubblicazione del regolamento in esecuzione della legge sulla Sila.

Egli ha detto che il ritardo è troppo; ma egli stesso ha indicato quali ne sono i motivi.

La Commissione benemerita che ha preparato il regolamento, e di cui ne faceva parte l'egregio mio amico Miceli, ha terminato il suo lavoro sul finire dell'anno.

Dopo questo i diversi ministri interessati in questo affare hanno dovuto esaminare il lavoro della Commissione ed emettere il loro parere rispettivo.

Se ciascun ministro non avesse che un solo affare, di cui occuparsi, la bisogna si sarebbe più presto finita, ma purtroppo nei diversi Ministeri c'è ingombro d'affari. V'ha di più. C'è la necessità, trattandosi di un regolamento generale d'amministrazione, di sentire il parere del Consiglio di Stato.

Trattasi di una materia grave, e nacque il dubbio se fosse ancora necessario un atto del potere legislativo, di vedere se per la perfetta applicazione del regolamento e della legge occorreva una legge nuova.

Tutto questo non ha potuto sbrigarci in pochi giorni.

Assicuro però l'onorevole Miceli che il ministro delle finanze che ha l'onore di parlargli e il guardasigilli si sono a quest'ora messi d'accordo, e il regolamento sarà quanto prima pubblicato.

Riconosco che, per le ragioni indicate dall'onorevole Miceli, cioè per la divisione dei demani, importa di troncargli gli indugi, e gli indugi saranno troncati. Noi siamo d'avviso che non occorra un nuovo progetto di legge e che può senz'altro mettersi in vigore il regolamento: se qualche difficoltà si presenterà in seguito e se ne sarà riconosciuta la necessità, porteremo dinanzi alla Camera una nuova proposta di legge: intanto può star sicuro l'onorevole Miceli, che il regolamento sarà pubblicato entro pochissimi giorni.

Ripeto, che se in seguito alla sua attuazione sorgerà la necessità, o per fatti che si debbano trattare in via contenziosa o altrimenti, di un progetto di legge, questo alla riapertura del Parlamento potrà essere presentato, discusso e votato. Per ora ripeto all'onorevole Miceli che gli indugi saranno troncati e il regolamento sarà quanto prima applicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare.

MICELI. Prendo atto con molta soddisfazione delle assicurazioni che mi fa l'onorevole presidente del Consiglio, e lo ringrazio della buona volontà che mi ha dichiarato, e della premura che ha perchè questo regolamento sia applicato al più presto possibile.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

INCIDENTE SOPRA I DOCUMENTI RELATIVI AL CONSOLARE DI NUOVA YORK.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Bertani ha trasmesso alla Presidenza un pacco di documenti concernenti il nostro console generale a Nuova York.

Egli chiede che questi documenti siano esaminati da una Commissione eletta dalla Presidenza della Camera, e che il relativo rapporto venga trasmesso al presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi pare che sarebbe conveniente fossero esaminati dal Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha nulla da opporre?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per me non avrei difficoltà che la Camera esaminasse questi documenti. Però mi riservo libertà d'azione di riesaminare per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

conto del Governo questi documenti che sono trasmessi alla Camera.

BERTANI AGOSTINO. Sono contentissimo del procedimento che intende seguire l'onorevole ministro.

Io adempio a un dovere presentando alla Camera i promessi documenti; la Camera, nella sua giustizia, vorrà pur lasciarmi un modo col quale io possa provarle che le cose da me dette erano attendibili e poteva provarle. Io accetto il procedimento che l'onorevole presidente del Consiglio intende seguire, cioè che la Commissione eletta dall'onorevole presidente della Camera esamini i documenti, faccia il suo rapporto, e che l'onorevole ministro, avuto il rapporto, si riservi, come è soverchio il dire, ogni libertà d'azione di riesaminare i documenti e cavarne il proprio giudizio.

DELLA ROCCA. Mi pare che la estemporanea proposta dell'onorevole Bertani si riduca ad un'inchiesta parlamentare; poichè il dire che una Commissione di deputati esamini quei documenti e ne riferisca al Governo, significa proporre in sostanza la nomina di una vera e propria inchiesta parlamentare.

Se ben ricordo, questa medesima proposta fu dal Bertani fatta quando ebbe luogo la disgraziata discussione dell'inchiesta intorno agli atti del console di Nuova York, in occasione della discussione del bilancio degli esteri, e la Camera non l'approvò; invece la Camera prese atto delle dichiarazioni del Ministero il quale, fra le altre cose, assicurò che avrebbe esaminati gli asserti nuovi documenti, e si sarebbe regolato con la sua prudenza e giustizia nella questione.

Laonde a me sembra che sia più giusto, e conforme ai precedenti della Camera, che questi documenti sieno trasmessi al presidente del Consiglio acciò gli esamini e riferisca, dopo avere udito il console generale di Nuova York.

Del resto a me non dispiace affatto che la Camera esamini i documenti, e che si faccia ulteriore e più ampia luce in proposito per dar termine, pur una volta, a così lunga e penosa questione; e che indi si emettano tutti i provvedimenti che saranno opportuni; ma volendo tenersi fermi a quanto fu deciso altra volta, a me pare che la proposta d'inchiesta parlamentare non sia degna di accogliamento.

D'altronde sorgendo improvvisa una tale mozione, anche per ciò non potrebbe essere esaminata in questo momento dalla Camera, dacchè dovrebbe essere posta all'ordine del giorno, per seguire il normale procedimento parlamentare.

BERTANI AGOSTINO. Mi pare che questa non possa chiamarsi una inchiesta parlamentare. La Commis-

sione da me proposta non dovrebbe che fare l'esame e trasmetterne il sunto coi dati all'onorevole presidente del Consiglio, perchè altrimenti non avrei modo di poter giustificare quanto ho detto alla Camera. Il presidente del Consiglio si è riservato la sua libertà d'azione, facoltà naturalissima che non potrei pur sognare di restringere, e per essa prenderà quei provvedimenti che crederà del caso. Egli ha già detto che avrebbe esaminato le osservazioni e gli atti che io avrei presentato e secondo gli apprezzamenti che il Governo ne avrebbe fatto, egli avrebbe provveduto; e con tali dichiarazioni fu chiaro il senso dell'ordine del giorno dell'onorevole Sella, accettato dall'onorevole ministro e dalla Camera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se la Camera vuol fare esaminare questi documenti da una Commissione, incaricandola di farne il sunto e trasmetterlo al Governo, per me io non ho niente da dire ritenendolo una specie di esame burocratico di questi documenti che vuol fare. Ma sia bene inteso che questo esame si farà due volte poichè naturalmente il Ministero bisogna che poi riesamini i documenti per conto suo.

Però io non vedo l'utilità di questo esame, e per me crederei più spiccio che questi documenti fossero trasmessi al Ministero, il quale ne farà l'esame e riferirà alla Camera il risultato, come darà notizie alla Camera dei provvedimenti che, per avventura credesse di adottare. Mi pare che questo sarebbe il sistema più corretto e che più concorda colla discussione che abbiamo fatto, poichè oltre ai documenti devono essere tenuti presenti dal Ministero anche le indicazioni verbali fatte in questa Camera; formarne oggetto dei suoi studi e delle sue indagini, provvedere se fosse il caso, e finalmente dare sempre conto alla Camera di quel che il Ministero avrebbe fatto.

Scusi, onorevole Bertani, ma la Commissione parlamentare da lui proposta, parmi una quinta ruota del carro. Si assicuri pure che questi documenti il Ministero li esaminerà, e che farà tutte le indagini necessarie.

Più in là mi pare che non si possa andare e l'onorevole Bertani dovrebbe accontentarsi.

DELLA ROCCA. Frego la Camera di riflettere che con una risoluzione presa così improvvisamente possiamo creare un precedente dannoso.

A me pare che la Camera, per quanto riguarda gli atti e i fatti degli impiegati dipendenti dai rispettivi Ministeri, non abbia la competenza del sindacato, di controllo diretto. Sono i ministri che debbono rispondere degli atti degli impiegati dinanzi alla Camera.

Secondo la proposta dell'onorevole Bertani noi dovremmo nominare una Commissione la quale deve

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

avere l'incarico di esaminare gli atti di un funzionario che dipende dal Ministero degli affari esteri. In questo modo sostituiremmo l'azione della Camera ai poteri ed alla responsabilità del Ministero.

Non mi pare che codesto sia un procedimento conforme ai diritti ed alle attribuzioni parlamentari. D'altronde, se si vuole creare tale Commissione che esamini quei documenti, io penso che la medesima debba avere l'incarico di sentire l'incolpato nei suoi discarichi, poichè non si può pronunciare un giudizio senza che l'incolpato sia invitato ad esporre le sue giustificazioni, ed a produrre i documenti che egli abbia in suo favore. Ora io non capisco a qual sorta di procedimento vorrebbe indurci l'onorevole Bertani. Egli vuole che la Camera sia giudice delle affermazioni dell'onorevole Bertani; ma non credo che un membro della Camera abbia bisogno d'invitare i suoi colleghi a sindacare se egli abbia affermato cose esatte o no. Allora una questione d'interesse pubblico degenererebbe in una vertenza personale che non è dicevole per la Camera.

Per le quali cose io prego l'onorevole Bertani ad associarsi alla mia opinione, che, cioè, egli trasmetta le carte di cui trattasi all'onorevole presidente del Consiglio, il quale colla sua solita equanimità ed acume li pondererà e inviterà l'incolpato a dare gli analoghi chiarimenti, provvedendo quindi secondo giustizia e convenienza.

BERTANI A. La Camera comprenderà come io abbia il desiderio, desiderio legittimo, che essa, per mezzo di alcuni suoi membri, sia edotta della qualità e gravità dei documenti che ho presentati. La domanda da me fatta che l'onorevole presidente della Camera nomini una Commissione per l'esame dei documenti tende appunto a questo scopo e all'altro di risparmiare fatica all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non ne ho bisogno.

BERTANI A. Egli dovrà sempre controllare il lavoro della Commissione, questo s'intende. Io vorrei d'altronde sapere come si debbono altrimenti interpretare le parole dell'onorevole presidente del Consiglio che permettono un esame da parte del Ministero dei documenti da me presentati. Se questi documenti saranno esaminati dall'onorevole presidente del Consiglio io mi arrendo con piena fiducia al suo desiderio; ma se dovessero esaminarsi esclusivamente dall'onorevole ministro per gli affari esteri sarebbe un altro caso, poichè egli prima di sentire ciò che io dovetti esporre a conferma delle fatte censure, ha già pronunziato innanzi la Camera un giudizio, circa la condotta del console generale di Nuova York, completamente in disaccordo con

quello che dovrebbe emergere da quanto ho esposto dappoi.

Epperò lo dico apertamente, non potrei arrendermi ad un esclusivo suo esame, ed è per questo che mi sono rivolto all'onorevole presidente del Consiglio.

La mia proposta, lo ripeto, non è diretta a far fare un'inchiesta parlamentare, ma ad agevolare il lavoro dell'esame dei documenti all'onorevole presidente del Consiglio, e nulla più.

Signori, datemi voi una maniera di potervi far sapere che io ho asserito delle cose che poteva provare, ed io mi vi arrendo, ma non permettete che le intricate o fallaci procedure possano soffocare la verità. Apritemi una strada ed io accetto quella qualunque che mi verrà aperta.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Fino a quando il mio collega il ministro degli esteri rimane al suo posto, io sono solidale con lui; e quando si parla del ministro, l'onorevole Bertani deve ritenere che si parla del Ministero.

El passando al funzionario che, secondo l'onorevole Bertani non avrebbe adempiuto al suo dovere, io rispondo che, finchè questo funzionario resta al suo posto, il Ministero lo copre colla sua responsabilità. (*Benissimo!*)

Dunque è contro il Ministero che egli deve rivolgere le sue accuse, anzichè contro il funzionario da lui indicato.

Egli ha fatto delle osservazioni, ha prodotto dei documenti contro questo funzionario. Io ho accettato che questi documenti fossero mandati al Ministero, ed ho preso l'impegno di esaminarli, e questo impegno l'ho preso a nome del Ministero, e quindi anche a nome del mio collega il ministro degli esteri.

Mi pare pertanto che l'onorevole Bertani dovrebbe essere soddisfatto.

Ora egli vuole qualche cosa di più, cioè vuole, se non una specie di giudizio, tuttavia una deliberazione della Camera, indipendentemente dal Ministero, sopra documenti che riguardano un funzionario.

Io ricuso, in questi termini, la proposta dell'onorevole Bertani. Mi pare che il Governo abbia fatto tutto quello che doveva, accettando la comunicazione diretta dei documenti.

Il Governo risponde di questo funzionario finchè resta al suo posto. Esaminerà le cose dette, i documenti presentati dall'onorevole Bertani, e darà conto del suo esame alla Camera, e dei provvedi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

menti che avrà presi. Più in là non credo di potere andare. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Perchè la Camera abbia presente lo stato della questione, credo bene ricordare brevemente ciò che fu deciso in proposito il 30 maggio ultimo.

In quella seduta si discusse sull'inchiesta governativa fatta in occasione degli atti che erano stati denunciati contro il console generale di Nuova York.

L'onorevole Bertani aveva poi proposto che la Camera nominasse alla sua volta una Commissione d'inchiesta, la quale avrebbe esaminati gli appunti fatti, ed anche i documenti che l'onorevole Bertani avrebbe presentati.

Intervennero un ordine del giorno dell'onorevole Morana, il quale attenuava la rigidità del concetto dell'onorevole Bertani, mantenendolo però quanto alla sostanza.

Il presidente del Consiglio disse che avrebbe esaminati i fatti, che avrebbe egli stesso informato, e che, in questo stato di cose, non poteva accettare nè l'ordine del giorno dell'onorevole Bertani, nè quello dell'onorevole Morana.

Infine la Camera votò un ordine del giorno proposto dall'onorevole Sella, in questi termini:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro, e passa all'ordine del giorno. »

Questo è lo stato delle cose.

BERTANI AGOSTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTANI AGOSTINO. Essendo così lo stato delle cose, è naturale che, se dopo l'inchiesta commessa dal Governo sono sopravvenuti altri documenti, di cui non si è fatto carico l'inchiesta stessa, e se anche riguardassero fatti occorsi posteriormente, la Camera, nella sua imparzialità, ed il Ministero, pel suo dovere, abbiano ad esaminare i nuovi atti e documenti.

Del resto l'onorevole presidente del Consiglio, con un'abilità inarrivabile, supponendo in una delle pretese che non ho, e ammettendo delle proposte che non ho fatto, con un calore fuori del caso, sfonda delle porte aperte. Io, lo ripeto ancora, non ho domandato mai che venisse nominata una Commissione d'inchiesta parlamentare, nè che venisse impegnata la Camera, perchè io intendeva rimettere l'esame dei documenti ad una Commissione scelta dal presidente della Camera, e niente di più. Mi dichiarai contentissimo che le carte venissero trasmesse all'onorevole presidente del Consiglio, che è come dire al Ministero, poichè egli, dichiarandosi solidale col ministro degli esteri, come è naturale, ed assumendosi anche tutta la responsabilità degli

atti dei suoi colleghi e dei funzionari dello Stato, l'avrà nel giudicarli se abbiano fallito, e nel provvedere al decoro del Governo.

Io però conchiudo rinunciando, se così piace al presidente del Consiglio, alla Commissione da eleggersi dall'onorevole presidente della Camera, e a questi trasmetto i documenti perchè siano a disposizione di tutti gli onorevoli miei colleghi.

PRESIDENTE. Vuol dire alla Presidenza della Camera.

BERTANI AGOSTINO. No, all'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. La proposta verrebbe dunque modificata in questi termini, che la Camera deliberi di trasmettere al presidente del Consiglio i documenti stati presentati oggi dal nostro collega Bertani.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. Io pregherei l'onorevole Bertani a volersi contentare di trasmettere direttamente, per conto suo, al Governo, questi documenti. La Camera non ne ha cognizione: come vuole l'onorevole Bertani che si venga a prendere una deliberazione sopra documenti di cui non conosciamo nè il testo, nè il valore, nè l'importanza?

Evidentemente, la questione che è stata sollevata è una questione riguardante un funzionario, il quale esercita le sue attribuzioni coperto dalla responsabilità del Ministero. Se è poco conveniente che queste attribuzioni continuino ad essere esercitate da questo funzionario, l'onorevole Bertani, come qualunque altro deputato, ha la via aperta, che è quella di appellarsene alla Camera perchè biasimi la condotta del ministro degli affari esteri.

Ma il venire qui, sotto qualunque forma, a fare ingerire la Camera nella condotta di un funzionario subalterno, il quale rappresenta il paese all'estero (e su di questo soprattutto io richiamo l'attenzione dei miei colleghi, perchè è un fatto grave di avere degli agenti in paesi lontani, i quali sono messi ripetutamente in sospetto di gravi accuse), è sollevare un vero conflitto tra il potere esecutivo che mantiene la sua fiducia e conserva il cavaliere De Luca in posizione tanto delicata e nel luogo stesso da cui sono mosse le accuse, e la Camera dall'altra parte che se non dà un voto di biasimo al Governo (chè allora si prenderebbe per la via grande), però mette col suo intervento in sospetto l'operato del funzionario e gli apprezzamenti del Ministero.

Come possiamo noi trasmettere d'altronde, con una deliberazione, dei documenti di cui ignoriamo il testo?

Evidentemente la Camera non può prendere nes-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

suna risoluzione, e ciò senza bisogno di sollevare citazioni di regolamento opposte alla proposta, imperocchè non si può trasmettere che ciò di cui si ha cognizione.

Ora questa cognizione noi non l'abbiamo; ed anche se il Governo accettasse la proposta dell'onorevole Bertani, io, per conto mio, mi asterrei dal votare, perchè non ho la coscienza di ciò che siano questi documenti ed a quali conseguenze potrebbero portare, e sino a che punto essi abbiano tale importanza da meritare l'onore di una procedura così solenne qual è quella della trasmissione che la Camera dei deputati fa di documenti al Governo con una sua formale deliberazione.

Per queste considerazioni io prego l'onorevole Bertani a volersi limitare a comunicare al Governo i documenti in questione direttamente; ed io sono sicuro che il Governo si preoccuperà di queste accuse, le quali, per me, hanno molto peso per il solo fatto di essere con tanta insistenza recate innanzi dall'onorevole Bertani, e confido che il Governo dirà su questo argomento una parola decisiva, la quale renda una volta per tutte definitiva la posizione morale di quel console generale, il quale se è un agente subalterno dal punto di vista del meccanismo dei poteri dello Stato, è un funzionario abbastanza elevato per non potere più lungamente restare sotto delle accuse che ricadono, più che contro di lui, contro gli interessi che egli è chiamato a tutelare. (*Bravo!*)

BIANCHERI. Io mi associo alla preghiera che l'onorevole Maurigi ha creduto bene d'indirizzare all'onorevole Bertani, affinchè egli non voglia insistere nella proposta che ha fatto alla Camera; poichè potrebbe avvenire che in tal modo si stabilisse un precedente pernicioso alle nostre istituzioni.

Evidentemente le istituzioni sono regolate da certe forme perchè l'esplicazione delle istituzioni medesime trovi il suo modo nelle forme che si sono stabilite.

Queste forme noi le abbiamo compendiate nel nostro regolamento.

Ora se si tratta di una proposta di Commissione d'inchiesta parlamentare, come aveva testè accennato l'onorevole Bertani; il regolamento prescrive quali sono le norme che devono essere seguite onde la Camera possa deliberare se intende, o no, di addivenire alla nomina di una Commissione per una inchiesta parlamentare; e quando piacesse all'onorevole Bertani di appigliarsi a questa disposizione del regolamento, egli sa che, a tenore dell'articolo del regolamento medesimo, occorre che questa proposta sia presentata al banco della Presidenza e quindi trasmessa agli uffici; dopo di che, in se-

guito di relazione, la Camera esprima il proprio avviso.

Ma io mi sono compiaciuto di udire poco fa che l'onorevole Bertani non insiste in questa domanda per la nomina di una Commissione d'inchiesta.

Ora l'onorevole Bertani ha modificata la sua...

PRESIDENTE. Non ha mai domandato l'inchiesta.

BIANCHERI. Io sono giunto poco fa e ho... (*Bisbiglio*)

PRESIDENTE. La Camera l'aveva respinta fin dal 30 maggio. (*È vero!*)

BIANCHERI. Ha dichiarato che non insisteva; il che vuol dire che aveva accennato...

PRESIDENTE. Ad una Commissione di esame.

BIANCHERI. Commissione d'inchiesta, no; dunque Commissione di esame.

Vi ha nel regolamento una disposizione, per la quale la Camera può nominare una Commissione di esame? Ora io non mi sento di asserire che non c'è nel nostro regolamento nessuna disposizione che dia alla Camera questa autorizzazione, che vorrebbe dare l'onorevole Bertani, perchè se si tratta di una Commissione di inchiesta sono stabilite le norme che si devono seguire; se si tratta di un'altra Commissione di esame non può questa Commissione di esame trovare la sua origine, se non che quando una Commissione già esiste per riferire sopra un argomento qualunque. Se si tratta di una Commissione nominata *a priori*, indipendentemente da qualsiasi preventivo esame, per quindi riferire sopra un argomento qualunque, ripeto, io non trovo nel nostro regolamento nessuna disposizione che ne dia autorizzazione alla Camera.

Ora l'onorevole Bertani, come diceva, ha modificato la sua proposta in questo senso, che egli chiede che la Camera trasmetta al Ministero i documenti ai quali egli si è riferito nel suo discorso, documenti i quali hanno evidentemente relazione ad una discussione che ha avuto luogo ultimamente.

PRESIDENTE. Onorevole Biancheri, ciò fu sulla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio il quale si oppose alla Commissione di inchiesta.

MAURIGI. Non per deliberazione della Camera.

BIANCHERI. Se io sono stato poco felice nel raccogliere le parole dell'onorevole Bertani, l'onorevole Bertani le modificherà. Ma l'onorevole Bertani, e lo rilevo dalle parole dell'onorevole Maurigi, ha chiesto che la Camera trasmettesse al Ministero i documenti ai quali egli accennava. È questo che propone?

PRESIDENTE. Sì.

BIANCHERI. Ora io rispondo all'onorevole Bertani in ordine a questa sua proposta: che il regolamento non ammette che possano essere trasmessi al Mi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

nistero dei documenti se non quando questi rivestano la forma di petizioni; ed anche più, queste petizioni non possono essere trasmesse al Ministero se non quando l'apposita Commissione ne fa proposta alla Camera e questa poi deliberi su questa trasmissione.

Perocchè, o signori, non è punto da dissimularsi che la trasmissione che la Camera fa di taluni documenti al presidente del Consiglio o ad altro ministro, assume una grave importanza, e pregiudica in certo modo la questione davanti al paese nel senso che esso può immaginarsi che la Camera abbia già espresso un avviso favorevole alla tesi che si sostiene; la qual cosa non è opportuna quando nè la Camera, nè il paese conoscono questi documenti, dei quali si è fatto cenno in un'altra discussione. Quindi io non trovo conveniente nè la prima proposta alla quale si è accennato, nè la seconda modificata dall'onorevole Bertani.

Comprendo può importare all'onorevole Bertani che i documenti, dei quali si tratta, siano conosciuti dal Governo e dalla Camera; comprendo i suoi sentimenti di delicatezza e di suscettibilità; di questi sentimenti io gliene fo i più sinceri elogi; ma qual è il sistema che si può seguire onde ottenere l'intento che lo stesso onorevole Bertani si propone in un argomento, in cui si comprende la tutela delle nostre istituzioni, senza che per altra parte la Camera, non conoscendo punto codesto argomento, venga a pregiudicare la questione di merito?

A me pare che l'onorevole Bertani possa dichiararsi pago della proposta che intendo di fare, che, cioè, i documenti dei quali si tratta, poichè si riferiscono ad una questione che già ebbe luogo in questo recinto, che questi documenti, dico, siano depositati sul banco della Presidenza, onde rimangano per otto giorni in Segreteria visibili ai deputati.

Riguardo poi al diritto speciale e personale che spetta all'onorevole Bertani, se egli più tardi vorrà trasmettere questi documenti all'onorevole presidente del Consiglio, io credo che possa prevalersi di questo diritto, e nel tempo stesso accettare la mia proposta, tanto più che l'onorevole presidente del Consiglio stesso ha dichiarato di essere dispostissimo ad accettarla.

Ripeto adunque: la proposta che io faccio è la seguente: che i documenti di cui si tratta siano depositi sul banco della Presidenza; che rimangano per otto giorni in Segreteria, affinchè sia lecito a ciascun deputato di prenderne cognizione.

Io credo che l'onorevole Bertani possa tenersi soddisfatto di questa proposta, perocchè questo è il solo mezzo atto a far conoscere come le sue affer-

mazioni abbiano fondamento, e, per altra parte, se vi sia ragione di richiamare l'attenzione del Governo sopra alcuni fatti che oggi possono sfuggire a noi; e così avrà potuto ottenere quell'intento che si prefigge, il quale non può essere che conforme alla verità e alla giustizia.

PRESIDENTE. Ella dunque fa una proposta speciale?

BIANCHERI. Io propongo che questi documenti siano depositati al banco della Presidenza, onde rimangano in Segreteria per otto giorni, e sia data facoltà ad ogni deputato di prenderne cognizione. Spetterà poi all'onorevole Bertani il vedere se vorrà farne la trasmissione o no.

BERTANI A. Non comprendo perchè l'onorevole Maurigi supponga che la Camera non conosca la gravità e l'importanza di questi documenti; dacchè essi furono in gran parte letti e spiegati da me nella discussione di pochi giorni or sono. Del resto l'onorevole Biancheri è entrato pienamente nel mio concetto, quello cioè di rendere edotta la Camera di quei documenti, solo intento pel quale io aveva fatta la proposta della scelta di cinque membri; e giacchè l'onorevole Biancheri ha fatta la proposta formale che quei documenti sieno depositati presso la Presidenza della Camera a completa disposizione dei suoi membri che li vogliano esaminare, io accetto intanto questa proposta, posciachè a me non importa l'aspettare due, tre o più mesi finchè i miei colleghi ne siano edotti; aspetterei anche degli anni per acquistare la loro convinzione, e ritornerò alla carica per avere la loro sanzione. Nel prossimo novembre intanto essi avranno avuto agio di esaminare quei documenti, ed allora potrò procedere oltre e presentarli al Governo se ne sia il caso, potendo esso medesimo informarsi del loro valore e provvedere come giudicherà opportuno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Pare a me che si metta il Governo in una posizione un po' singolare. L'onorevole Bertani vuole che la Camera sia edotta di questi documenti, senza che il Governo possa averli con agio esaminati, senza che possa contrapporvi altri documenti a difesa di questo funzionario.

Con ciò l'onorevole Bertani vuol tenere questo funzionario in questa critica posizione, poi riprendere la discussione sull'argomento allorchè ricominceremo i nostri lavori a novembre.

Ma può essere ciò ammissibile? Quando il Governo dichiara: tengo conto dei fatti da voi allegati in questa Camera, sono disposto ad esaminare i documenti prodotti, sono disposto a riferire alla Camera il risultato delle mie indagini che avrò potuto formare, e dei provvedimenti che avrò potuto prendere, che cosa si può pretendere di più?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

L'onorevole Bertani col suo sistema pregiudica la questione, perchè vuole trasfondere nella Camera le risultanze di questi documenti, prima che la persona, che è stata con questi documenti accusata, ed il Governo abbiano potuto modificare quelle impressioni, voler lasciare in somma un funzionario pubblico sotto un'accusa; io credo chiegga una cosa inammissibile.

BIANCHERI. Io dirò una sola parola all'onorevole presidente del Consiglio.

Se io ho fatto questa proposta è perchè questi documenti si riferiscono ad una discussione che già ha avuto luogo nella Camera, e dei quali si è già parlato nella Camera e di cui una parte è già conosciuta dalla medesima.

Ecco perchè ho fatto questa proposta; se si trattasse di documenti nuovi sarebbe sommamente pericoloso ed inammissibile, e la sola ragione per la quale ho messo innanzi la mia proposta è che io considero il desiderio espresso dall'onorevole Bertani come una conseguenza della discussione che già ha avuto luogo in questa Camera, e come argomento di cui la Camera è in possesso; questa è la pura considerazione che mi ha mosso a fare questa proposta, che cioè siano questi documenti depositati al banco della Presidenza per lo spazio di sette od otto giorni.

Vorrei quindi che l'onorevole presidente del Consiglio si persuadesse bene che io non ho inteso punto di pregiudicare la questione nel merito, e che non ho inteso punto di far cosa che non solo non sia gradita, ma che non sia accetta al Governo, perchè ove avesse questa significazione ritirerei la mia proposta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Senza dubbio che ha questa significazione.

BIANCHERI. Non solo, ripeto, non avrei fatta questa proposta, ma sarei disposto a ritirarla, perchè io dichiaro che essa è spogliata interamente del carattere di ostilità verso il Governo, e del carattere di voler pregiudicare la questione, e non ha altro scopo che quello di somministrare mezzo all'onorevole Bertani di presentare questi documenti, che dopo la discussione che già ebbe luogo in questa Camera possono considerarsi direi quasi una difesa sua personale.

Io credo quindi che evidentemente la Camera non può rifiutarsi dall'accettare questa proposta di permettere all'onorevole Bertani di depositare questi documenti, sempre ritenendo che questa proposta non include punto una significazione che si voglia pregiudicare la questione, e che non è diretta a far cosa che possa essere in opposizione ai sentimenti del Governo.

Questa è la vera significazione che intendo abbia la mia proposta.

ERCOLE. Domando la parola.

Io propongo che si dia fine a questo incidente; siamo ormai al tocco, e bisogna terminare la discussione sulla legge della ricchezza nobile.

Io farei questa proposta che: « la Camera udite le dichiarazioni del presidente del Consiglio passi alla discussione della legge per modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile. »

Dal momento che l'onorevole Bertani ha depositato sul banco della Presidenza i documenti, coloro che avranno voglia di leggerli lo potranno fare, e l'onorevole Bertani è nel suo pieno diritto di trasmetterli alla Presidenza.

Una voce. Questo non ha che fare.

ERCOLE. Che poi la Camera debba venire ad emettere una nuova deliberazione, questo è già stato escluso; la Camera deve rimanere estranea a questi incidenti.

Quindi, ripeto, la mia proposta è che udite le dichiarazioni fatte quest'oggi dall'onorevole presidente del Consiglio, si passi a discutere la legge sulla ricchezza mobile, e si stia così fermi all'ordine del giorno, senza che si venga tutti i momenti con nuovi incidenti, che ci fanno perdere ore e ore, distogliendoci dall'argomento importante che dobbiamo discutere.

Noi dobbiamo stare a ciò che è scritto all'ordine del giorno. Io ho sentito che diversi colleghi se ne vogliono andare stasera...

PRESIDENTE. Questa non è una ragione, onorevole Ercole.

ERCOLE... per cui si corre il pericolo che la Camera non sia più in numero legale per votare una legge tanto aspettata dal paese.

Io ho fatto una proposta pratica, onorevole presidente, perchè mi sembra che sia proprio venuta l'ora di finirla, e se si osservasse il nostro regolamento sarebbe meglio per tutti e si eviterebbero tanti inutili incidenti.

PRESIDENTE. L'incidente non è nuovo; è una conseguenza della discussione avvenuta alla Camera il 29 ed il 30 maggio.

L'onorevole Bertani non ha fatto che appoggiare le ragioni da lui esposte colla presentazione de' suoi documenti. Una volta che questi documenti sono sul banco della Presidenza, la Camera deve decidere se deve dare seguito alla domanda dell'onorevole Bertani, o a quella dell'onorevole Biancheri.

La Presidenza è estranea a questo.

BERTANI A. Io dunque userò del mio diritto e dichiaro di deporre i documenti sul banco della Presidenza, e dessa provvederà affinchè i deputati sieno

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

liberi di andarli a vedere. Ogni altra interpretazione è pertanto fuori della mia intenzione.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

NICOTERA, ministro per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'INTERNO. L'altro giorno io promisi alla Camera che fra 48 ore sarebbe stata espletata l'inchiesta per i fatti della dimostrazione di Torino.

Siccome non so se la Camera domani siederà, così credo mio dovere di avvertirla che stamani solamente alle 11 ho ricevuto da Torino gli atti di quest'inchiesta, e se la Camera domani non terrà seduta, io mi farò un dovere di trasmetterli alla Presidenza onde tutti i deputati possano prenderne cognizione.

Questa inchiesta constatata e sarà utile a qualche deputato giornalista, che il ministro dell'interno non ha detto una parola di più, anzi di meno di quello che risultava dai telegrammi del prefetto di Torino.

Il ministro dell'interno non declina la sua responsabilità, ma vuole che la verità sia fatta chiara.

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. L'onorevole ministro dell'interno nell'accennare alla presentazione di taluni documenti che si riferiscono a fatti deplorabili che hanno avuto luogo a Torino, parmi che abbia proferita una parola, che dubito gli sia sfuggita e che lo pregherei a voler ritirare.

L'onorevole ministro dell'interno ha parlato di deputati giornalisti...

PRESIDENTE. Non ho sentita questa parola, altrimenti avrei invitato il ministro a ritirarla.

BIANCHERI. In questo recinto non ci sono che i rappresentanti del paese.

PRESIDENTE. Non ci sono che deputati della nazione. Ripeto, quella frase io non l'ho sentita, altrimenti avrei fatto il mio dovere. (*Movimento*)

MINISTRO PER L'INTERNO. Riconosco che qui non vi sono che deputati della nazione, ma tutti lo sappiamo, che vi sono dei deputati che fanno i giornalisti.

PRESIDENTE. Ce ne sono di quelli che fanno gli avvocati, altri che fanno i medici e via dicendo, questo non ha che fare. Nella Camera però noi non riconosciamo che deputati della nazione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Se la Camera lo vuole sono anche pronto a nominare colui al quale ho fatto allusione. (*Rumori a sinistra*)

BERTANI A. Non venga qui a fare degli scandali.

MINISTRO PER L'INTERNO. È lei che li fa.

Dicano la verità, ed eviteranno gli scandali. (*Vive interruzioni del deputato Bertani — Conversazioni e movimenti in senso diverso*)

PRESIDENTE. Li prego di fare silenzio.

L'incidente è esaurito.

Siccome per ragioni d'interno servizio bisogna che la Camera, prima di prorogarsi, tenga una seduta in Comitato segreto, così l'avverto che domattina alle 9 avrà luogo questo Comitato segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile.

Dopo l'articolo 1 viene un articolo aggiuntivo degli onorevoli Adolfo Sanguinetti, Toaldi, Antonibon, ed altri. Quest'articolo aggiuntivo fu ieri appoggiato.

Ha quindi facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti Adolfo per svolgere l'articolo medesimo.

SANGUINETTI ADOLFO. Sarò breve per due speciali considerazioni. La prima è che non è possibile fare lunghi discorsi sotto la tirannia del sollione di giugno, e con l'afa sudante di quest'Aula; la seconda è che la Camera, giustamente impaziente di chiudere questa prima parte della Sessione, non ha e non può avere troppe favorevoli disposizioni ad ascoltare lunghi discorsi, massime quando l'oratore che parla è tanto manchevole di autorità, è così disadorno nel dire, come io sono.

Anzitutto mi compiaccio del voto unanime di ieri; e me compiaccio perchè è prova eloquente che in tutti noi, compresi i nostri onorevoli avversari di Destra, è profonda la convinzione che le imposte più gravi e che colpiscono le classi meno agiate, debbono essere alleggerite. Me ne compiaccio poi col Ministero, perchè il voto di ieri ha ricondotte all'ovile le pecorelle smarrite, fra le quali annovero me stesso; e le quali seguiranno per l'avvenire il buon pastore, se esso, da parte sua, continuerà a camminare sulla via che ha tracciato con questo progetto di legge.

Vengo alla questione.

Il Codice di commercio riconosce cinque specie di società, cioè: società in nome collettivo; società in accomandita; società anonime; società in partecipazione, e società mutue.

Ma mentre i Codici stanno immutati per lunga serie di anni, il mondo si muove e cammina; il

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

progresso dà nuove forme alle umane cose. Questa trasformazione continua, incessante, fatale, si verifica specialmente nel mondo economico.

Vedete! Il nostro Codice commerciale non ha che 12 anni di vita, eppure quante società non sorsero, che non si possono annoverare tra quelle contemplate dall'articolo 106 del Codice stesso! Alludo specialmente alle società cooperative, le quali hanno per iscopo o di dare agli associati, al minor prezzo possibile, le cose più necessarie alla vita, oppure di procurare, mediante la creazione e l'esercizio di modesti ed utili opifizi, lavoro ai soci operai.

Le leggi molteplici relative all'imposta di ricchezza mobile parlano sovente, nelle varie loro disposizioni, delle società riconosciute dal Codice di commercio; naturalmente non dovevano e non potevano occuparsi delle società non legalmente riconosciute, tra le quali appunto sono le società cooperative.

Ma se il legislatore non ha dato finora una veste legale alle società di cui discorro, il fisco, nella sua paterna tenerezza, nella sua insaziabile sete, non le ha dimenticate. E ben fece, perchè nessun reddito, che non sia fondiario, e salve le eccezioni fatte dalla legge, debbe andare esente dall'imposta.

Ma io lo dissi: le leggi relative all'imposta di ricchezza mobile non accennano a queste società *sui generis*. Ebbene, come si tentò e come si tenta di applicare loro la imposta? O per meglio dire, come sono considerate di fronte all'imposta di ricchezza mobile? Si cerca di applicare loro quei casi dalla legge previsti per le società contemplate dal Codice di commercio, ma che non sono applicabili ad esse.

L'articolo 6 del decreto legislativo del 28 giugno 1866 si esprime in questi termini:

« Le provincie, i comuni, gli enti morali, le società in accomandita per azioni, e le società anonime dichiareranno non solo i redditi propri, ma eziandio gli *stipendi, pensioni, assegni* che essi pagano, gli interessi dei debiti da loro contratti, e delle obbligazioni da loro emesse, e pagheranno direttamente la imposta relativa anche a questi ultimi redditi, rivalendosi sui loro assegnatari e creditori mediante ritenuta. » (*Rumori*)

Prego la Camera di volere essermi cortese di un poco d'attenzione, poichè trattasi di una questione, grossa, per quanto, in apparenza, sia modesto l'articolo aggiuntivo che io ed altri miei colleghi abbiamo avuto l'onore di presentare. (*Segni d'attenzione*)

L'articolo 3 della legge 14 giugno 1874 ha dato una maggiore estensione all'articolo 6 del decreto

legislativo del 1866. Permettetemi di dar lettura anche di quest'articolo:

« Gli esercenti di stabilimenti industriali, i commercianti e gli esercenti professioni, arti ed industrie, devono denunziare gli stipendi, onorari od assegni mensili pagati ai loro aiuti-agenti, commessi e simili, se ragguagliati ad anno raggiungono il minimo imponibile, e sono tenuti a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta. »

La stessa legge del 1874 coll'articolo 2 estese alle società in accomandita semplice ed a quelle in nome collettivo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo del 1866.

Ma nella legge, e nemmeno nei regolamenti, nei quali talvolta si trovano tante cose contrarie alle leggi, non trovate una frase od una parola, che implicino che le società, od i privati commercianti ed industriali, debbano pagare l'imposta sulle mercedi degli operai. Anzi è nelle leggi stesse dichiarato che la imposta debbono gli operai pagarla direttamente, quando le loro mercedi raggiungano il *minimum* imponibile.

Però la locuzione usata dalla legge del 1874 di *aiuti-agenti, commessi e simili* non rappresenta quell'assoluta precisione che è indispensabile in una legge d'imposta. A ben chiarire il concetto di questa disposizione di legge, intervennero molte decisioni della Commissione centrale, presieduta, con molta autorità e con molta competenza nella materia, da un nostro egregio collega, che mi spiace di non vedere presente. Alla precisione, alla concisione, alla correttezza delle decisioni della Commissione centrale su questo punto, io sono lieto di potere far plauso.

Vediamo ora, signori, come si è regolata l'amministrazione finanziaria, di fronte a queste disposizioni, riguardo alle società cooperative, a quelle società nelle quali il socio è eziandio operaio. La legge del 14 luglio 1864 che stabilì l'imposta sulla ricchezza mobile, contiene, all'articolo 16, una disposizione che riguarda le società anonime e le società in accomandita per azioni. Per virtù di quest'articolo debbono computarsi tra i redditi delle società anonime, e di quelle in accomandita per azioni, tutte le somme che sotto qualsiasi titolo vengano ripartite fra i soci.

Lo scopo del legislatore, con questa disposizione, è ovvio. Vuole impedire che queste società possano sottrarre all'imposta una parte dei loro redditi distribuendola, sotto una forma capziosa, tra i soci.

Non esistendo, come dissi, una legge la quale stabilisca la forma, il modo di essere delle società cooperative, che ne avvenne? Che le società cooperative

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

hanno assunto in parte quelle forme, le quali le avvicinano od all'una od all'altra delle società contemplate dal Codice di commercio. Alcune hanno molta affinità colle società anonime, altre colle società in accomandita per azioni, ed alcune colle società in compartecipazione; ma conservano pur sempre il loro carattere precipuo di società cooperative.

L'articolo 16 della legge del 1864 ha nulla a che fare evidentemente colle società cooperative, qualunque sia la loro forma. Ma si è trovato modo di far dire a questo articolo 16 ciò che non dice.

Voi lo sapete, o signori, io non amo le questioni teoriche, o quelle che non abbiano uno scopo pratico. Non intesi di sollevare una questione teorica, ma una questione essenzialmente pratica; e la sollevai perchè vi hanno fatti che provano...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ce n'è uno.

SANGUINETTI ADOLFO. Uno mi basta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Abbiamo a fare una legge per ciascun fatto?

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole presidente del Consiglio: risponderà dopo.

SANGUINETTI ADOLFO. Non dobbiamo fare una legge per ciascun fatto; ma quando un fatto, per quanto isolato, ci dimostra che ad una legge d'imposta fu data una erronea interpretazione, per cui, o molti contribuenti o benemerite società vengono ingiustamente aggravate, dobbiamo provvedere. Del resto, per ispiegare bene in che consista la questione, io citerò questo fatto, a cui alludeva l'onorevole ministro delle finanze, e che io gli aveva già fatto conoscere.

Io ho sott'occhio gli statuti di una benemerita società cooperativa, la *Società artistico-vevtraria* di Altare, che vorrei veder imitata da altre società, sia per la intelligente sua amministrazione, sia per le miglione che, nel giro di pochi anni, seppe introdurre nell'arte vetraria.

I suoi statuti la chiamano società in compartecipazione. Invece si avvicina, per il suo carattere, alle società in accomandita per azioni. Questa società novera 151 soci; suo scopo è di dare, mediante l'esercizio di due fabbriche da vetri, lavoro ai soci. Il suo capitale è diviso in azioni; i soci debbono possedere, per aver diritto al reparto del lavoro, cinque azioni, le quali sono di lire 140 l'una. La società è amministrata da un comitato; ha l'assemblea degli azionisti, che elegge i membri del comitato, che nomina gli impiegati, che approva i bilanci, e via dicendo.

Il capitale di questa società è di 145,000 lire. Parte di questo capitale fu investito nell'acquisto delle due fabbriche, il resto serve per l'acquisto

della materia prima, e per le altre spese dell'esercizio. Negli statuti è dichiarato che gli utili debbono andare in aumento al capitale sociale, e che saranno divisi alla fine del novennio, durata della società.

Come fu trattata questa società riguardo alla ricchezza mobile? Sentite. Il fatto è recente assai. La società, nel mese di luglio del 1876 ha fatto la dichiarazione dei suoi redditi per l'imposta di ricchezza mobile: ha dichiarato, come reddito suo, la differenza tra l'inventario che si chiudeva alla fine di giugno 1875, e quello che si chiudeva alla fine di giugno 1876, appunto perchè gli utili della società vanno in aumento al capitale.

L'agente delle imposte, verificate le cose, ha trovato che era esattissima la dichiarazione dei redditi della società, ed accettò le cifre dalla società dichiarate. Ma siccome la società, nella sua dichiarazione, aveva avvertito che durante l'anno aveva pagato agli operai, come corrispettivo del loro lavoro, una somma di lire 58,000, l'agente delle tasse considerava come reddito della società, per virtù appunto dell'articolo 16 della legge 1864, considerava, dico, come utile della società queste 58,000 lire.

Vi ha di più. L'agente delle imposte faceva un altro ragionamento, un po' strano a dir vero. Esso diceva alla società: il vostro capitale deve rendervi almeno il 5 per cento; quindi calcolava gli interessi al 5 per cento sul capitale sociale, e la somma risultante aggiungeva alle altre partite di reddito già poste a carico della società. Stranezza, ma pur vera.

Insomma, procedendo in tal modo, l'agente delle imposte accertava a carico della società, che ha un capitale di lire 145,937 50 (dico perfino i centesimi), un reddito netto di lire 71,447 86; cioè un reddito corrispondente al 50 per cento del capitale sociale. Voi lo vedete, è una enormità.

Io, a vero dire, non mi sarei preoccupato di questo fatto, quanto alle conseguenze sue, se esso avesse potuto addebitarsi all'agente delle imposte, imperocchè non pretendo che gli agenti delle imposte siano infallibili. Ma da informazioni assunte mi consta che la soluzione alla questione sollevata dall'agente fu data dall'amministrazione centrale. Mi risulta che è l'amministrazione centrale che ha imposto all'agente delle tasse di considerare come redditi, e di tassare a carico della società, le mercedi che si corrispondono ai soci operai.

A me la cosa parve così grave che ho creduto di riferirla privatamente all'onorevole ministro delle finanze. Non mi consta che sia stata presa una riso-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

luzione su questa gravissima questione; quindi mio dovere era di sollevarla davanti al Parlamento.

TORRIGIANI. Domando la parola.

SANGUINETTI ADOLFO. Io voglio sperare che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà usare alle società cooperative quei riguardi che ad esse furono usati dal Ministero precedente.

Sulla fine del 1874, dai ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, è stato presentato al Senato del regno un progetto di legge sulle associazioni commerciali. In questo progetto di legge erano anche contemplate le società cooperative. Ma, a vero dire, quel progetto di legge, invece di aiutare lo svolgimento di queste società, lo inceppava. Era un errore che con quel progetto commetteva, senza accorgersene, il Ministero. Questo errore fu rilevato dal Senato del regno, il quale, con prudente consiglio, ed assenziente il Ministero, stralciava dal progetto di legge la parte relativa alle società cooperative per farne il tema di una legge speciale da ponderarsi meglio.

Ed il ministro guardasigilli d'allora, nel presentare il progetto di legge alla Camera, dichiarava: « che le disposizioni relative alle società cooperative, che sembravano chiamate ad esercitare in avvenire una importante influenza sullo svolgimento progressivo degl'interessi economici, vennero di pieno accordo riservate alla legge speciale, per evitare l'inconveniente che il sottoporre questi istituti ad una norma esclusiva, e non agevolmente mutabile, potesse chiudere ad essi taluna fra le vie, per le quali più opportunamente essi potessero raggiungere i loro scopi. »

Signori, le classi operaie sono una parte importante della società moderna; ne sono il nerbo e l'orgoglio; esse costituiscono al giorno d'oggi una potente forza economica per tutti i paesi ed anche per il nostro. Le società cooperative poi sono la soluzione la più logica, la più naturale, la più equa della gravissima questione dell'associazione del capitale e del lavoro, intorno alla quale si affaticarono e si affaticano tanti pensatori e tanti uomini di Stato.

Io quindi dico all'onorevole ministro, alla Commissione, alla Camera: accettate l'articolo che io, insieme ad altri miei colleghi, ebbi l'onore di presentarvi; accettatelo, perchè altrimenti... (*Segni d'impazienza*) le società cooperative cesseranno di esistere; e noi dobbiamo incoraggiarle, dobbiamo estenderle, dobbiamo adoperarci affinchè sorgano in ogni angolo del paese.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io risponderò due parole all'onorevole Sanguinetti il quale ha fatto un lungo discorso, proporzioni serbate, per una cosa

individuale, per un errore nella compilazione di un bilancio sociale, per una interpretazione che non si è mai e non si potrà mai dare alla legge vigente e per una causa che non è ancora cominciata. (*Si ride*) Perchè il caso citato dall'onorevole Sanguinetti è ancora nella sua infanzia, e per quello che io sappia non è ancora stato risolto dalle Commissioni di prima istanza che devono pronunziare il loro giudizio.

Onorevole Sanguinetti, ella sa che il caso particolare sul quale si fonda tutta la sua proposta è derivato da questo: la società cooperativa di cui egli parla ha compilato il suo bilancio nel quale erroneamente ha notato come quote di partecipazione quelle somme che devono essere considerate come mercede agli operai. Ora l'agente avendo veduto scritto le parole: quote di partecipazione, ha creduto di dover applicare la tassa. Tali almeno sono le informazioni che ho avute. Noterò che questo agente ha richiesto alla società di poter verificare le sue scritture per illuminare il suo giudizio, ma la società ha creduto di rifiutarsi a questa domanda dell'agente.

Del resto, oltre questo primo errore ve ne sarebbe un altro. Che cosa si dice nella proposta dell'onorevole Sanguinetti? Essa mette in dubbio se le mercedi che si pagano ai soci operai per la loro opera manuale debbano essere classificate fra gli utili della società.

Ora da quando in qua quello che si paga, quello che è una passività ed una spesa, potrà mai considerarsi come un utile, onorevole Sanguinetti?

È impossibile questa interpretazione. Io dichiaro che le mercedi degli operai, anche delle società cooperative, non potranno mai essere colpite dalla tassa di ricchezza mobile (*Benissimo!*), perchè le mercedi degli operai, secondo una giurisprudenza che può avere i suoi difetti, ma che a questo proposito è stata sempre costante, non possono essere soggette a tassa.

Ora, mentre l'onorevole Sanguinetti ha pregato il Ministero, la Camera, i suoi amici presenti ed assenti di accettare la sua proposta, io alla mia volta gli rivolgo non una triplice, ma una quadruplica preghiera (*Ilarità*) perchè ritiri la sua proposta che sarebbe interamente inutile se non dannosa.

SANGUINETTI ADOLFO. In seguito alle esplicite dichiarazioni dell'onorevole ministro, di cui prendo atto, ritiro il mio articolo. (*Oh! oh!*) Lo ritiro perchè lo scopo che mi proponevo è raggiunto.

PRESIDENTE. Poteva farlo prima. (*Si ride*)

SANGUINETTI ADOLFO. Mi permetta però l'onorevole presidente del Consiglio di fare una osservazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

PRESIDENTE. Se ha ritirato il suo articolo, non trovo ragione di continuare un discorso che non porta a nessuna conclusione.

L'onorevole Zeppa ha proposto anch'egli un articolo aggiuntivo; ne do lettura:

« Fra gli esercenti professioni, arti ed industrie, di cui all'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, sono compresi i direttori di compagnie artistiche. »

ZEPPA. Domando la parola per una dichiarazione.

Or non è molto, io lessi sui giornali di una sentenza che aveva pronunciato il tribunale di Firenze, in una causa vertente tra un illustre capocomico e le finanze, ed appresi pure che il tribunale aveva dato torto alle finanze.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione, mi pare che si estenda troppo.

ZEPPA. Se vuole che parliamo a cenni, allora è un'altra cosa.

PRESIDENTE. La dichiarazione consiste in questo, se ritira od insiste nella sua proposta.

ZEPPA. Dunque allora impressionato da tale fatto, mi affrettai a produrre un'aggiunta all'articolo 1; ma siccome ho ragione di credere che il ministro ricorrerà contro questa sentenza ed ho fede che i tribunali correggeranno una sentenza dannosa all'erario ed anche alla giustizia, io non ho più ragione di insistere e dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marazio di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARAZIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale. (V. *Stampato*, numero 33-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata, distribuita e messa all'ordine del giorno della Camera.

MAURIGI. Io pregherei la Presidenza a volere ordinare che questa relazione, nel caso che la Camera si sia prorogata, venga distribuita a domicilio.

PRESIDENTE. Questo si fa per tutti gli stampati, e così si invierà anche questo a domicilio.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla legge sulla ricchezza mobile.

Avendo la Commissione modificato l'articolo 2, do lettura del nuovo articolo da essa proposto:

« Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 2023, sono stabilite per ciascun mandamento.

« Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti vi sarà una Commissione sola.

« Le Commissioni si compengono del presidente delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali, allorchè consta di più comuni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Io mi era iscritto per parlare su questo articolo, perchè domandava la reintegrazione dell'articolo come era stato proposto dal Ministero. Ma mi pare che, con la modificazione testè letta, la Commissione ritorna, almeno per una parte, alla redazione ministeriale con cui nelle città dove vi sono parecchi mandamenti la Commissione debba essere sempre una. E per questa parte io non avrei più ragione di insistere. Ma pregherei la Commissione e la Camera di reintegrare l'articolo come era proposto dal Ministero, anche per la parte organica della Commissione, cioè pel modo della sua formazione.

Il Ministero, nella voluminosa relazione che precede il suo progetto di legge, si è lungamente occupato del modo con cui le Commissioni debbono essere formate, dando la prevalenza dell'elemento elettivo a fronte di quello governativo. Il ministro ha stimato per tal guisa di dare legittima soddisfazione ai reclami generali della pubblica opinione, espressi più volte in questa Camera, per fare poi prevalere nelle Commissioni l'elemento elettivo; e propone poi il pretore per la presidenza.

Secondo i precedenti, secondo l'esperienza che il ministro ha voluto anche constatare nella sua lunga relazione, esso riferiva alla Camera essere suo fermo convincimento che la scelta dei membri governativi in genere delle Commissioni riusciva difficilissima. Era una delle scelte che al Governo riusciva assai malagevole il fare.

Infatti, in qual modo il Governo doveva scegliere questi membri governativi? Solo per informazioni. Doveva sentire gli intendenti di finanza, doveva sentire gli agenti delle imposte, i ricevitori del registro, tutti gli agenti governativi della finanza, e difficilmente le scelte erano di soddisfazione del Governo stesso. Questo dice il ministro nella sua relazione.

Con questo sistema, di chi era composta la Commissione nei suoi elementi governativi? Di coloro i quali portavano la voce dell'agente delle tasse.

Quando il Ministero è venuto a discutere nella sua stessa relazione circa la presidenza dei quattro membri elettivi, che ora vi propone; si è proposto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

il seguente quesito: chi deve essere il presidente della Commissione? O noi facciamo che anche il quinto membro sia scelto come gli altri quattro, e i cinque sceglieranno fra loro il presidente; ovvero noi dobbiamo assegnare la presidenza ad un funzionario determinato per legge, che sia così di diritto presidente. Infatti, secondo il Ministero, quella stessa difficoltà che aveva incontrata nella scelta dei membri della Commissione governativa, l'incontrerà nello scegliere un presidente tra i membri delle Commissioni elettive.

Queste difficoltà si faranno anche maggiori perchè verranno in campo le questioni di suscettibilità personali e di idoneità, e difficilmente potrete trovare delle persone che avranno l'autorità di potere imporre agli altri membri.

Ed è per tal guisa che il Ministero ha risolto la questione qui, secondo me felicemente...

ERCOLE. Malamente.

INDELLI... felicemente, onorevole Ercole, perchè aveva detto: il pretore sia il presidente.

Questa soluzione risponde a tutto il sistema della nostra amministrazione, secondo cioè la forma organica delle varie circoscrizioni amministrative e giudiziarie dello Stato, e risponde anche ad un risultato pratico che il Ministero ha constatato nella sua relazione. Infatti, o signori, se prima le Commissioni erano comunali, oggi vengono ad essere mandamentali; oggi al comune succede il mandamento. Ora, quando io apro le leggi organiche del regno, non trovo parlato del mandamento che come circoscrizione giudiziaria, della quale è capo il pretore. Dunque io non posso che approvare la scelta che il Ministero aveva fatto del pretore come capo di questa Commissione.

Ma, signori, vi è qualche cosa di più. Voi facendo diversamente, non potete che riuscire a una di queste due cose. O farete anche il presidente elettivo, e vi ha già risposto il ministro nella sua relazione; il presidente elettivo presenterà tutte le difficoltà, tutti i vizi della scelta governativa; come finora è avvenuto per quelli che erano una volta membri della Commissione governativa. Questo presidente non avrà autorità bastevole, lo dichiara e lo confessa il Governo stesso il quale si troverà impigliato in un dedalo di nomi e di proposte, da cui non può uscir certo nulla che sia esatto. E noi abbiamo duopo di uomini i quali, oltre ad avere l'autorità, abbiano quelle nozioni delle leggi che in gran copia si richiedono; che abbiano l'abitudine di saper fare la giustizia.

Badate che molti, o signori, conoscono le leggi, ma il magistrato solo è quello che, oltre al conoscerle, ha l'abitudine, il modo di applicarle, e di

rendere a tutti giustizia. Ritengo perciò che la scelta del pretore era opportuna.

Noi abbiamo deplorato sempre che nelle leggi d'imposta l'elemento giudiziario, che è garanzia per tutti, non possa avere quella preponderanza, che pur noi vorremmo che avesse, e che spesse volte la Camera ha manifestato di essere nei suoi desideri. Ora, cosa strana! Quando si legge in un progetto di legge ministeriale che in una prima Commissione d'accertamento dei redditi in materia d'imposta, il Governo deferisce a questi desideri, e vuole affidare la presidenza di questa Commissione ad un magistrato, voi rigettate la proposta.

Signori, noi siamo in contraddizione col nostro sistema. Ma il pretore per il suo carattere, per le sue abitudini, per il contatto immediato in cui si trova negli affari del mandamento, contatto immediato che lo rende pienamente informato degli affari stessi, sarà più in grado che altri, di conoscere la vera condizione delle cose.

Quali sono le difficoltà che si fanno? (*Interruzione dell'onorevole Corbetta*)

Perdoni, onorevole Corbetta, ella entra adesso...

CORBETTA. Ero qui.

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi; continui il suo discorso.

INDELLI. Io parlo della presidenza della Commissione, ed il Governo ha confessato nella sua relazione, e noi lo sappiamo per esperienza, che spesse volte si sono nominati i pretori, come membri delle Commissioni governative della ricchezza mobile, e il Governo se ne è trovato assai soddisfatto.

Quello perciò che io dico, trova il suo riscontro in tutto quello che l'esperienza ha appreso al Governo ed a noi.

Ora, se questo è avvenuto; se il Governo dichiara di essersi trovato contento; se io trovo una maggior garanzia per i contribuenti nella presidenza data ad un magistrato locale, il quale è a contatto degli affari del mandamento; non capisco perchè voi vogliate aggravare il Governo di un lavoro immane, perchè ogni due anni il Ministero delle finanze dovrà nominare più di due o tremila presidenti delle Commissioni. Immaginate che caos. E sopra le proposte di chi? Sopra le proposte degli agenti di finanza e dei ricevitori di registro.

Lascio perciò la scelta a voi: per parte mia l'ho fatta. Io ritengo che in materia di criteri, di apprezzamenti, il pretore è un cittadino come un altro; e che per conseguenza, se un individuo può essere praticamente utile a poter apprezzare la posizione finanziaria dei cittadini del suo mandamento, anche il pretore può avere questa attitudine. Ma con questo divario, che egli ha quell'autorità, ed ha quelle co-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

gaizioni che un individuo qualunque non può avere; perchè voi facendo scegliere questo presidente con decreto reale ogni due anni, non farete che deferire, lo ripeto, la presidenza di queste Commissioni all'agente delle finanze ed al ricevitore del registro.

Ma, signori, vi farò un'ultima osservazione.

Se voi affidate la presidenza di una Commissione mandamentale per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile alla persona di un cittadino qualunque, calcolate bene quel che può avvenire: voi date a costui un'autorità sui propri concittadini che in certi momenti può essere pericolosa.

Qui si è parlato sempre, o signori, della influenza dei magistrati nelle elezioni e d'altro. Ma io temo assai più l'ingerenza di un presidente nominato *ad hoc* ogni due anni dal Governo per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, di un presidente magistrato che è guardato e stretto dalle leggi di disciplina che lo frenano, e questa disciplina non può averla un altro chiunque.

Queste idee ho voluto esporre brevemente perchè mi pareva che dovessero avere il suffragio della Camera per una ragione semplicissima, ed è che sono state ampiamente svolte dal Governo nella sua relazione. Quindi hanno per sè non già la povera autorità delle mie raccomandazioni, ma il grande appoggio delle ragioni che il Governo, nel proporre la legge, ha sottoposto alla Camera.

BORDONARO. Io dissento dal mio amico onorevole Indelli circa la presidenza da accordarsi ai pretori nelle Commissioni di prima istanza, e mi accordo pienamente col parere della Commissione, che è pur quello del Governo, il quale ritiene per sè il diritto di nomina del presidente. Però non posso nascondere che le modificazioni introdotte dal Governo nella composizione della Commissione di prima istanza, ossia dalla Commissione consorziale, non provvedono, come sarebbe desiderabile, alla garanzia dei contribuenti. Il Ministero dice, nella sua relazione, di aver dato maggiori garanzie ai contribuenti consentendo che la Commissione consorziale fosse composta nella sua totalità di elementi elettivi. Credo che in ciò il Governo, come per altro il ministro confessa, abbia fatto di necessità virtù. Esso era obbligato a nominare i membri della Commissione di prima istanza scegliendoli fra i consiglieri comunali. La scelta era ben limitata, ed il Governo, per togliersi l'inutile fastidio, viene ora a dirci: fate voi, tanto è lo stesso, dal momento che debbo scegliere in un campo assai limitato e fra gli individui da voi designati.

Evidentemente questa adunque, non mi sembra una concessione, ed è ciò che mi preme di far rilevare alla Camera affinchè non si attribuisca incon-

sciamente valore ad una modificazione inutile introdotta nella composizione della Commissione comunale.

La nostra Giunta crede che un'ampia garanzia pei contribuenti sia riposta nella Commissione di prima istanza.

È inutile, signori, cercare di dimostrare come quest'argomento valga poco. Tutti sanno come la libertà concessa ai contribuenti nelle Commissioni di prima istanza, rassomigli alla libertà che si concede ai pesci, quando si custodiscono in un serbatoio, ove si pigliano a volontà. La Commissione di prima istanza darà ragione ai contribuenti; ma la Commissione provinciale, composta in massima parte d'elementi governativi, sull'appello dell'agente, annullerà il deliberato dei primi giudici e darà ragione al Governo. Non parlo della Commissione centrale la quale è composta nella sua totalità di elementi governativi. Che le Commissioni provinciali non corrispondano perfettamente allo scopo, lo sanno tutti coloro che hanno avuto contatto colle medesime, e non si peritano di confessarlo qualche volta le stesse autorità governative, come desumo da un periodo del rapporto della Commissione d'inchiesta. Questa Commissione, oltre alle Commissioni provinciali, volle interrogare i prefetti, le Camere di commercio, ed altre autorità. Ebbene trovò che i prefetti alla domanda: come funzionano le Commissioni? Risposero: « È quasi unanime il parere che le Commissioni provinciali funzionano benissimo; qualche volta si lamenta in esse la mancanza di elementi e di cognizioni di fatto quando trattasi di estimazione di redditi. »

Ora domando, o signori, se ciò vi pare poco. Ma le questioni che si portano davanti alle Commissioni sono appunto questioni di fatto, questioni di estimazione di reddito in massima parte, imperocchè le quistioni di diritto difficilmente vengono dinanzi ad esse. E se guardate le statistiche delle risoluzioni prese dalle Commissioni, vedrete che sparuto è il numero delle questioni di diritto che quelle Commissioni decidono. Dunque si tratta veramente di costituire dei giudici di fatto, dei giudici d'imposta.

Ora permettetemi di analizzare un poco la composizione di queste Commissioni ed il modo come funzionano.

Attualmente esse si compongono di cinque membri, di cui due elettivi, nominati dal Consiglio provinciale e dalla Camera di commercio, due di nomina governativa, ed il presidente scelto parimente dal Governo, cosicchè, su cinque, il Governo ha la prevalenza di tre voti.

E questo è poco. Vediamo il Governo come usa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

di coteste sue diritto e su quali individui fa cadere la scelta.

Nel regolamento del 25 agosto 1870, si legge che non possono appartenere alle Commissioni i prefetti, i sotto-prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori ed agenti delle imposte dirette, i militari di terra e di mare, gli ufficiali ed agenti delle guardie doganali, gli ufficiali e le guardie di pubblica sicurezza.

Ebbene, il regolamento che esclude l'intendente di finanza, che esclude il prefetto, il sotto-prefetto, vi tollera, sapete, come giudice il subalterno del prefetto, il subalterno dell'ispettore, dell'intendente di finanza. Dimostrandosi avviene questo fatto, che le Commissioni provinciali sopra cinque giudici, due soline contano, quelli elettivi, i quali sono in grado di conoscere più o meno le condizioni locali; contro essi stanno altri tre individui ordinariamente appartenenti a provincie affatto estranee ai luoghi su cui esercitano la loro giurisdizione, e per giunta non rivestiti di quelle garanzie d'indipendenza che pure sarebbero indispensabili per l'amministrazione della giustizia.

L'indipendenza nell'impiegato subalterno è virtù rara che confina coll'eroismo e che noi non abbiamo dritto di pretendere. L'interesse dell'intendente di finanza, dell'agente delle tasse, del prefetto, è in sintonia costante con quello del contribuente; quindi è naturale che le decisioni emesse dai loro subalterni siano sospette di parzialità. E l'esperienza pur troppo ha confermato questi sospetti, e con ragione, quando si son viste largire delle ricompense a coloro fra gli impiegati che meglio si adoperarono a favorire ad ogni costo gli interessi dello Stato.

Nè io mi sarei mosso a fare questo lamento se effettivamente non avessi dati positivi dai quali risulta che l'ignoranza delle condizioni di fatto in cui si trovano d'ordinario i membri governativi, e la loro dipendenza dalle autorità fiscali, abbiano prodotto dei danni gravissimi nell'applicazione dell'imposta.

Per effetto di queste cause vediamo uomini estranei ai luoghi nei quali esercitano le loro funzioni, ignari delle condizioni degli interessi locali, accogliere senza discussione gli appelli portati dall'agente delle tasse, annullare la maggior parte delle deliberazioni di prima istanza favorevoli ai contribuenti, e ciò quasi sempre all'unanimità.

Dico quasi sempre all'unanimità, perchè non sempre l'elemento elettivo interviene assiduamente alle adunanze delle Commissioni provinciali, mentre lo stesso non avviene dell'elemento governativo so-

spinto da più ragioni a non mancare all'appello dei superiori.

Io vi potrei citare, per esempio, fatti avvenuti in una provincia in cui l'agente delle tasse desume il reddito dei mugnai dal numero dei giri del contatore: voi sapete quanto fallace sia questo strumento nella determinazione della tassa, e come sovente il povero mugnaio sia obbligato a pagare una tassa indovuta, sulle denunce di un meccanismo infedele. Ebbene, a giudizio dell'agente delle tasse, l'errore del meccanismo serve di base a determinare il reddito netto che costituisce l'imponibile del mugnaio; e malgrado che questi ottenga giustizia dalla Commissione comunale, la Commissione di appello fa le vendette dell'agente.

In un altro mandamento, per esempio, esiste un agente delle tasse il quale, memore dei larghi profitti che arrecava al paese un'industria ora spenta, si ostina a volerla far rivivere sui ruoli aumentando spietatamente i redditi denunziati dai contribuenti.

Questi invocano giustizia dalle Commissioni locali, e quando l'hanno ottenuta, l'agente si appella alla Commissione provinciale sicuro di ottenere splendida e incontestata vittoria.

E per farvi un'idea dello spirito d'imparzialità, di moderazione e di giustizia che anima coteste Commissioni, io mi permetto di citare alcuni dati statistici, e di rilevare talune proposte fatte dalle medesime allorquando furono interrogate dalla Commissione d'inchiesta, relativamente alle riforme da introdurre nella tassa di ricchezza mobile. Talune fra esse proposero di ritenere fruttiferi tutti i mutui, anche quelli dati senza interesse; di sopporre fruttiferi tutti i titoli commerciali al tasso del 6 per cento, sottoponendoli a ritenuta ogni qual volta si presentassero allo sportello per lo sconto. Altre proposero di assoggettare alla tassa di ricchezza mobile i redditi dell'industria agraria, compreso quello del bestiame alimentato dal fondo, sul quale volevano che si pagasse anche una tassa in ragione del capitale impiegato. E su questo punto io deploro la simpatia che l'onorevole presidente del Consiglio ha per questa riforma che egli vorrebbe introdurre nella legge di ricchezza mobile, e mi tengo pago dell'accento di buona intenzioni che egli si limita a darci colla presente legge; gli fo grazia del resto, giacchè per vero non potrei essergli grato del regalo che vorrebbe farci tessando i redditi agrari dei possessori di fondi, non potendo io dividere le sue idee.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non andremo mai d'accordo.

BORDONARO. Dico questo per incidente, quantunque non sia troppo a proposito, solo perchè nella

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

relazione dell'onorevole ministro cotesto desiderio, più che acceunato, è ampiamente sviluppato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sicuro!

BORDONARO. Siamo dunque agli antipodi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Perfettamente, siamo affatto agli antipodi!

BORDONARO. Torniamo dunque alle Commissioni provinciali.

Un'altra proposta fatta da una di esse era quella dell'ammissione del contribuente a provare la inesigibilità del credito cedendolo allo Stato. L'argomento è dei più spicci: il contribuente per provare che non possiede più il reddito, deve cederlo allo Stato!

Un'altra Commissione propone il divieto ad ogni pubblico ufficio di ricevere o registrare qualsiasi atto destinato a garantire interessi senza la firma dell'agente delle tasse.

Altre vorrebbero aumentata la multa fino a mille lire, o al decuplo della tassa; e poi la facoltà illimitata di aumentare i redditi di ufficio facendo voti persino che la composizione delle Commissioni provinciali presentasse maggiori garanzie nell'interesse del fisco.

Da queste proposte, signori, è facile rilevare quale sia lo spirito informatore che anima coteste Commissioni, dove l'elemento governativo prevalente assorbe ed annulla l'elemento elettivo. E che questo spirito informatore abbia poi le sue manifestazioni, e si concreti nelle deliberazioni che le Commissioni emettono, è facile rilevarlo da queste cifre che mi son dato la pena di desumere dal volume di dati statistici favoritoci dal Ministero. Da esso ho rilevato che in prima istanza, cioè a dire nelle Commissioni comunali, durante i quattro anni dal 1873 al 1876, su cento decisioni i contribuenti ne guadagnarono 45, l'agente ne guadagnò 55, proporzione che si può dire abbastanza equa. Sopra cento decisioni contrarie i contribuenti portano appello solamente per 28 e l'agente per 64; quale fatto mi spiega lo scoraggiamento del contribuente nel portare avanti un appello con la certezza di perdere, mentre depone della baldanza dell'agente sicuro sempre di vincere.

Aggiungasi che ben pochi sono i contribuenti che possono permettersi il lusso di tenere un avvocato od un procuratore che li rappresenti presso la Commissione di appello. I più sono poveri, dimorano a molti chilometri di distanza dai centri dove si riuniscono le Commissioni, spesso non possono allontanarsi senza grave sacrificio dei loro piccoli interessi; nulla sanno di tutta questa arruffata matassa di leggi e di disposizioni che appena noi conosciamo; qual meraviglia dunque che essi, atterriti dal cu-

mulo di fastidi e di spese cui vanno incontro, si arrendano per necessità alle esigenze dell'agente delle tasse e si rassegnino alle decisioni della Commissione di prima istanza?

Andiamo oltre.

In seconda istanza le decisioni favorevoli ai contribuenti furono del 32 56 per cento, mentre quelle favorevoli agli agenti furono del 67 43 per cento. Sopra cento appelli portati dagli agenti, essi ne guadagnarono 68 19, laddove i contribuenti ne guadagnarono appena 33 80.

Non parlo della Commissione centrale, la quale sopra cento ricorsi, ne respinge 80, onde l'onorevole Corbetta, relatore della Commissione d'inchiesta, ebbe a dire che queste cifre erano abbastanza significanti per richiamarvi sopra l'attenzione dell'onorevole ministro.

Questo stato di cose a danno della giustizia è stato anche peggiorato e reso più grave dal decreto legislativo del 1° settembre 1876. Ricorderete che in quel decreto fu stabilita un'indennità uguale alla metà di quell'ottavo dei due centesimi avvocati allo Stato, che serviva per provvedere alle spese delle Commissioni provinciali, quale indennità in somma variabile deve distribuirsi fra i componenti le Commissioni provinciali in proporzione del loro lavoro.

Senza dire dell'ineguaglianza di trattamento fatta ai membri delle due Commissioni e che costituisce un'ingiustizia, io mi fermo sul fatto della compartecipazione alla tassa, che assicura ai membri della Commissione provinciale un beneficio personale che sarà tanto più importante quanto maggiore risulterà l'accertamento definitivo della tassa in favore dello Stato. In altri termini, si è voluto costituire un tribunale in cui i giudici sono cointeressati nella resa della tassa. Io non credo si possa ideare combinazione peggiore per togliere ogni garanzia ai cittadini ed ogni prestigio all'autorità delle Commissioni.

A mio avviso quindi questo tribunale d'imposta, perchè raggiunga lo scopo pel quale lo si crea, è mestieri che sia costituito da elementi elettivi. Varie proposte furono messe avanti dalle diverse Commissioni, fra cui quella di surrogare i membri in atto nominati dal Governo con altri due da nominarsi uno dal Consiglio provinciale e l'altro dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Per quanto poco desideri la prevalenza degli avvocati nelle assemblee, pur nondimeno sento per essi viva simpatia quando in numero modesto forniscono il contingente dei loro lumi nei pubblici Consigli.

Pertanto io accetterei di buon grado la proposta che uno dei membri della Commissione provinciale

fosse scelto fra gli avvocati, e ciò dico confortato dall'esperienza, la quale mi ha dimostrato, durante il tempo in cui io feci parte di Commissioni di accertamento, come fosse grandemente a lamentare la mancanza di una persona di legge in quei Consigli.

Io dunque accetterei il concetto della scelta di un membro fra gli avvocati, però siccome credo che questa esclusività a beneficio di una casta potrebbe offendere delle suscettibilità, preferisco di ritornare al sistema del 1864 che stabiliva la scelta dei quattro membri doversi affidare in numero uguale al Consiglio provinciale ed alla Camera di commercio.

Io credo, o signori, che quanto più elevata è la giurisdizione, tanta maggior garanzia di indipendenza e di imparzialità si richieda nel magistrato. Certamente al consigliere della Corte di appello noi facciamo un trattamento differente da quello uso a farsi al giudice di tribunale civile; e salendo più su, troviamo il consigliere di Cassazione, al quale assicuriamo una posizione più elevata che ci è garanzia d'imparziale giustizia. Invece i componenti la Commissione di seconda istanza si trovano costituiti in una condizione d'inferiorità morale di fronte ai componenti della Commissione di prima istanza.

È evidente che un proprietario rispettabile di un comune, il quale presta gratuitamente l'opera sua, offre maggiori garanzie d'indipendenza di quanto non possa offrirne un povero impiegato cui si dà l'allettamento di un gettone proporzionale all'utile che ritrarrà lo Stato dall'opera sua.

Io quindi conchiudo pregandovi di accettare questa proposta se non volete che le modificazioni introdotte dal Ministero nella composizione della Commissione di prima istanza non riescano affatto illusorie.

Dopo la solennità che si volle dare ieri alla legge provocando un voto palese ed unanime sull'articolo primo, io ritengo che siamo in obbligo di chiarire ai nostri elettori la portata vera ed il valore effettivo delle riforme che noi abbiamo votate.

Io non vorrei che si creassero delle illusioni. Sento decantare tanto i benefizi dell'articolo primo da me votato di gran cuore, che mi sento in dovere di spogliarlo da ogni esagerata interpretazione.

Noi riducendo la tassa sui redditi minimi abbiamo reso un piccolo servizio ai contribuenti ed uno più grande all'amministrazione dello Stato; è questa soprattutto che si avvantaggia dello sgravio delle quote inesigibili, e che allarga il campo dei contribuenti minori.

Ma, signori, ben piccolo è il beneficio che da questa legge ricevono i piccoli contribuenti, onde io non so se nel complesso il plauso degli sgravati in tanta misura non sarà sopraffatto dalle grida dei

novelli tassati. Vi era una classe di contribuenti che avendo un reddito di lire 400 nulla pagava, perchè esorbitante ed impossibile a riscuotersi riusciva la tassa di lire 40, che per legge avrebbe dovuto pagare; le Commissioni passavano sopra la legge, e dichiaravano quel reddito inferiore alle lire 400, e quindi non imponibile. Ora per effetto della nuova legge, i possessori di cotesti redditi pagheranno lire 20 invece di 40 che non pagavano; volete voi che coloro che nulla hanno pagato finora e che da oggi innanzi dovranno pagare, battano le mani e ci preparino archi trionfali al nostro ritorno?

Parliamo francamente, signori; il paese ha diritto di sapere quanto valore abbiano i miglioramenti da noi introdotti; a parere mio, pochissimo finchè non avremo migliorato le Commissioni provinciali la cui condizione è resa più grave dalle disposizioni del decreto 1° settembre 1876.

Io sento quindi il dovere di insistere perchè si ritorni all'elemento elettivo nelle Commissioni di seconda istanza, senza di che la riforma delle Commissioni comunali riesce completamente inutile.

Del resto, o signori, io credo che nulla consigli a persistere nella via del rigore e della diffidenza verso i contribuenti.

Ieri mi dolse di sentire dall'onorevole Corbetta come la tassa vada sensibilmente decrescendo, o per lo meno, rimanga stazionaria, deducendo ciò da un confronto che stabiliva fra il 1868 ed il 1876.

Ora io domando: come si possono stabilire dei confronti con dati ed elementi di calcolo tanto incerti e disparati? Quando avete una tassa la quale in quattordici anni che funziona è stata rimaneggiata quattro volte, che adottata per contingente ebbe poscia assetto per quotità, una tassa della quale avete variata l'aliquota, ed esteso la sua azione sulle nuove provincie aggregate, che avete mutato nella sua essenza quando prescrivendo la ritenuta ne faceste in parte una tassa reale, credete mai possibile di stabilire un confronto fra due epoche anco in via di lontana approssimazione?

E che io debba dubitare delle asserzioni dell'onorevole Corbetta me lo dimostra la relazione ministeriale, dove a pagina 7 trovo che dal 1864 al 1872 il prodotto per ruoli diede una media annua di 43 milioni, invece dal 1873 al 1876 la media salì ad 85 milioni e mezzo!

Non vi ha dubbio che sia questa una dimostrazione evidente del raddoppiamento della tassa in quest'ultimo periodo, e notate che io vi parlo di quella parte che si riscuote per ruoli, non di quella che s'incassa per ritenuta.

La relazione ministeriale nota che gli enti col-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

lettivi rappresentano il 40 per cento della somma dei redditi iscritti sui ruoli, e ne vuole dedurre una occultazione enorme di redditi appartenenti a privati. Perchè questa supposizione fosse attendibile, a parere mio, bisognerebbe ritenere che la rendita mobiliare dei privati consistesse soltanto in quella risultante dai ruoli; laddove a tutti è noto come gran parte della rendita mobiliare in Italia emani da fondi pubblici i quali sono colpiti da ritenuta. Del resto, queste induzioni non hanno valore assoluto perchè non fondate sopra dati sicuri e si prestano sovente alle più opposte dimostrazioni.

Ieri intesi anche ripetere da un oratore che noi siamo straricchi, che abbiamo un reddito mobiliare di 10 o 12 miliardi.

Io non so da quali elementi queste cifre sieno state desunte.

Per quanti libri io abbia potuto consultare sulla materia, non ne ho trovato alcuno che stabilisca in modo positivo il reddito mobiliare che si produce in Italia; però stando a calcoli approssimativi, non da tutti accettati, si può ritenere che l'opinione dei più concorda nell'attribuire all'Italia un reddito mobiliare di 3 miliardi circa.

Ebbene, noi con un reddito di tre miliardi paghiamo per tassa di ricchezza mobile lo stesso contingente che paga la Francia per tassa patente e mobiliare personale, che su per giù corrispondono alla nostra imposta di ricchezza mobile, mentre il reddito mobiliare della Francia si fa ascendere presso a poco a 16 miliardi.

Io desidererei pure che si desistesse dall'accusare continuamente i contribuenti rimproverandoli di non pagare abbastanza, mentre abbiamo coscienza che nessun popolo civile è, come il nostro, oppresso dal peso delle imposte, che paga con mirabile rassegnazione.

Io so bene che l'imponibile che figura nei ruoli è al di sotto del vero; ma a questo proposito io voglio ricordare ciò che mi diceva una persona di senno assai pratica: è una fortuna per il vostro paese che non tutto l'imponibile possa accertarsi rigorosamente, poichè se ciò fosse possibile voi a quest'ora invece di essere poveri, sareste miserabili; avreste altre 50 navi da sfasciare per ricavarne non so che cosa, avreste altri 10 *Duili*, pronti a seguire la sorte delle navi sorelle, avreste i magazzini pieni di armi vecchie ed inutili. È questa una providenziale riserva che il paese nasconde per mantenere vive le sue forze produttive. Del resto, così avviene presso tutte le nazioni, e non ne conosco alcuna nella quali si paghi in base alla ricchezza reale.

Dunque o signori, io concludo dicendo...

DI BELMONTE. Meno male.

BORDONARO. (Meno male? Dovrebbe premere anche a lei il mio discorso!)

...dicendo che io mi attendo benevola accoglienza alla mia proposta, da voi tutti che avete costantemente professato culto per la giustizia. È in nome di essa che io ne chiedo la invocata riforma, in virtù della quale soltanto ci sarà dato di avere un tribunale autorevole ed imparziale; imperocchè è inutile che noi lamentiamo l'immoralità... (*Segni di impazienza*)

Voci. La chiusura!

BORDONARO. Signori, lo ripeto; sì, è inutile che noi lamentiamo l'immoralità dei contribuenti; bisogna che l'esempio della moralità parta da noi.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La discussione sull'articolo 2 è chiusa.)

A quest'articolo 2 l'onorevole Pierantoni propone un'aggiunta, la quale è così concepita:

« I membri dell'Ordine giudiziario non possono far parte delle Commissioni comunali o consorziali, delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale.

« I contribuenti sono ammessi a far valere le loro ragioni in persona o mediante procuratori speciali presso le suddette Commissioni. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

GRIMALDI, relatore. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta proposta dall'onorevole Pierantoni sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di parlare per svolgerla.

PIERANTONI. Dirò brevi parole a svolgimento dell'aggiunta che io propongo all'articolo 2, e i cui fini sono chiarissimi. Ma innanzitutto debbo fare le mie vivissime meraviglie per il rifiuto che fa la Commissione all'accoglienza della proposta, imperocchè a proporla fui aiutato dai principii medesimi propugnati e svolti dal relatore a nome della Commissione, i quali sono principii di ragione costituzionale sopra l'ordinamento del potere giudiziario.

La Commissione sopra la controversia relativa alla nomina del presidente delle Commissioni di prima istanza cita un fatto importante: « che gli uffici furono pressochè unanimi nel non accettare la proposta ministeriale circa la designazione dei pretori alla presidenza, e che la maggioranza della Commissione fu del medesimo avviso per affermare il principio che la magistratura dal grado inferiore

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

fino al più elevato, deve essere lasciata libera e serena nell'esercizio della sua importante missione, scevra da qualsiasi ingerenza in fatti amministrativi. Se per questo giusto e generale principio la Commissione respinge la presidenza del pretore, sembrava a me che il rigore della logica e l'ampiezza del principio propugnato dovessero imporre al relatore ed agli altri membri della Commissione un voto favorevole alla mia proposta.

Al cospetto dello strano e reciso rifiuto, sono costretto a svolgere le maggiori delle ragioni che raccomandano la mia iniziativa.

Dichiaro in prima che quest'aggiunta corrisponde a tutti i precedenti del nostro partito.

L'opposizione parlamentare per lunghi anni deplore che la magistratura patisse l'ingerenza del potere esecutivo e che questo potere la spingesse ad ingerirsi nelle lotte politiche e negli atti amministrativi. Un caso gravissimo di questo tralignare del potere giudiziario dalla sua orbita costituzionale era riposto nelle nomine dei membri dell'ordine giudiziario a membri delle Commissioni di accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Sono autorizzato a dire che l'onorevole ministro guardasigilli ebbe un carteggio col Ministero delle finanze, per fare astenere la magistratura da questo ufficio contrario ai suoi delicati doveri, poichè i precedenti Ministeri avevano con qualche larghezza chiamato gli uffiziali dell'ordine giudiziario nelle Commissioni di accertamento, e che tutto il Ministero riconobbe il danno lamentato. In tale condizione di cose l'onorevole presidente del Consiglio dovrebbe far buon viso alla mia proposta; ricordando una necessità anche politica a questa azione.

Sir Gladstone diceva ultimamente nel suo celebre discorso al *meeting* tenuto in Birmingham, queste sapienti parole:

« È assai più agevole tenere insieme una maggioranza conservatrice nella Camera dei Comuni, anzichè una maggioranza liberale e ciò per ragioni intrinseche alla cosa stessa, perchè il principio dominante della libertà è la vita e l'azione. »

Quando il Ministero ha innanzi a sè una maggioranza di quattrocento deputati; se vuole mantenerla fedele, ordinata deve riconoscere ad essi il diritto di emendamento delle leggi quando essi propongono cose confacenti al bene ed al meglio.

Il Ministero non ci affanni con ostinati rifiuti, non c'impedisca l'esercizio di uno degli uffici più essenziali della dignità e responsabilità del mandato politico, il miglioramento delle leggi. Se saremmo sempre costretti a votare il solo testo dei disegni del Ministero, o tutto al più i modesti emendamenti

della Commissione, ci sentiremo umiliati a fronte della nostra coscienza e dei nostri elettori.

A queste ragioni dedotte dalla necessità costituzionale dell'azione legale delle maggioranze, aggiungo che le due parti distinte della mia proposta corrispondono alle più solenni promesse di riforma intorno la magistratura fatte nel manifesto ministeriale, interprete dei desiderii del paese. In ognuna delle leggi di riforma già votate ed in alcuni dei disegni, che sono innanzi la Camera, il Governo proponente e l'Assemblea deliberante ebbero costantemente in mira lo scopo di ritrarre la magistratura da ogni altra funzione che non sia l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nel progetto di riforma della legge comunale e provinciale, si propone la incompatibilità fra l'ufficio di consigliere comunale e provinciale e i gradi di magistrato. Fu discussa la legge sopra le incompatibilità parlamentari.

In essa si voleva ritogliere la magistratura dalle vicende delle lotte politiche. Non è qui il luogo di ricordare le vicende di quella discussione e le restrizioni votate dalla Camera dei deputati, ma respinte dal Senato. Da ultimo, le interpellanze fatte nel giorno 19 del mese di aprile dagli onorevoli Marzari ed Antonibon al ministro guardasigilli, sopra la necessità del miglioramento delle condizioni morali e materiali, provocarono risposte e promesse tutte ispirate dal pensiero che la magistratura, una delle più grandi istituzioni nazionali ed una delle più potenti forze sociali, personificazione della giustizia per esser daga e resistenza agli abusi del potere debba restare lontana da ogni contatto politico, non scendere nell'arena dei partiti e contentarsi del solo nobile ed importantissimo ufficio, che gli è assegnato nell'economia dell'azione dello Stato!

Queste promesse sono necessità costituzionali, è necessità vivamente sentite, nelle condizioni reali della nostra magistratura. Sotto i Ministeri passati fu grave l'abuso di prefetti e intendenti delle finanze, che per consiglio e volontà del ministro davano preferenza ai magistrati per chiamarli nelle Commissioni di accertamento dei redditi, togliendoli dai loro uffici, esponendoli a difendere le ragioni della finanza contro i reclami dei cittadini a discapito della necessaria severità del loro carattere, segno a sospetti e a risentimenti.

Parecchi di questi magistrati trovavano facile via agli onori, furono raccomandati per avanzamenti in grazia dei servizi resi appo queste Commissioni.

Io deploro che la Commissione, la quale ha dato per mezzo del suo relatore tante prove di sapienza senza addurre niun argomento, e contro le sue medesime premesse, respinga l'applicazione di un

grande valore costituzionale che scaturisce benanche dalla dottrina della divisione dei poteri. Io dichiaro di essere impenitente e di farmi una conseguenza irrevocabile di cogliere ogni occasione che mi prosterà l'agio di sostenere il rinnovamento degli ordini giudiziari.

Scendo ora a dire brevi parole a svolgimento della seconda parte della mia proposta, contro la quale anche la Commissione mi oppose un muto rifiuto, benchè nella relazione trovi alcun segno dell'esame in cui la mia proposta fu presa. Contro la Commissione porrò l'autorità dello stesso presidente del Consiglio.

In epoca prossima alle elezioni generali il Ministero pensò di migliorare le condizioni dei contribuenti con la latitudine delle riforme a lui concesse sull'esercizio del potere regolamentare. Per condannare le ostentate durezza e gli estri fiscali, il ministro delle finanze corresse, in data del 1° settembre 1876, il regolamento sopra la riscossione della ricchezza mobile. Nel banchetto elettorale di Stradella l'onorevole Depretis, citando alcuna delle maggiori riforme introdotte, così parlò: « Secondo il regolamento vigente, era possibile che un contribuente per la tassa di ricchezza mobile fosse tassato e vedesse esaurirsi tutta la procedura amministrativa senza che potesse far valere personalmente ed in contraddittorio le sue ragioni. » Il che era una evidente ingiustizia, poichè in nessun procedimento può escludersi il sacro canone *audiatur et altera pars*, tanto più quando una delle parti è il fisco. Il regolamento rinnovato fece possibile il diritto della difesa soltanto innanzi alla Commissione di prima istanza.

Oggi questa difesa innanzi tali Commissioni non è tanto importante perchè sono composte di membri elettivi.

Ma dalle statistiche citate alla Camera dall'onorevole Bordonaro, abbiamo sentito come sia difficile difendersi davanti le Commissioni provinciali, e specialmente presso la Commissione centrale composta di membri eletti esclusivamente dal Governo.

In questa condizione fatta alla legge io pensai esser cosa giusta e doverosa di proporre la ricognizione del naturale diritto della difesa in tutti gli studi della procedura amministrativa di accertamento.

La Commissione che prese ad esame questa proposta, da me fatta negli uffici, l'ha respinta per due eccentriche ragioni.

Con la prima dice che, essendo una questione di procedura, trova la sua competenza nel regolamento.

Non vi poteva essere una obiezione più incostituzionale e più strana di questa. Se non vi fossero

nelle leggi le sanzioni di procedura, le quali rendono possibile ed assicurano l'esperimento dei diritti, questi cadrebbero in balia del potere esecutivo, ogni diritto resterebbe lettera morta.

All'onorevole relatore, che ha scritto questa massima pellegrina, potrei farvi notare come in tutto il sistema delle nostre leggi, accanto all'affermazione dei diritti e dei doveri, trovansi i modi atti a farli valere. Non voglio parlare di leggi speciali, e delle leggi generali di procedura, ma prendo ad esempio la legge massima tra le leggi, la elettorale. Questa legge contiene la procedura amministrativa e la procedura giudiziaria per affermare lo stato maggiore della cittadinanza come il diritto di elettore amministrativo e come elettore politico e la eleggibilità. (*Bravo!*)

Quando poi la Commissione dice che non è necessaria quest'aggiunta perchè sta nel regolamento, debbo rispondere che il regolamento in Italia è competenza del potere esecutivo, e che i regolamenti si succedono peggio che non si succedevano i consoli in Roma. Un regolamento può distruggere l'altro e non è atto di buona politica di lasciare l'uso e il riconoscimento di diritti essenziali alla personalità umana, a libito, alla volontà ministeriale. È tempo e necessità per il nostro partito di rivendicare la competenza del potere legislativo su queste materie.

Da ultimo avvertirò che la Commissione ha riconosciuto la giustizia della mia proposta, perchè scrive nella relazione una supplica al potere esecutivo raccomandandogli (cito le testuali parole) *di estendere l'esercizio di tale diritto anche innanzi le Commissioni provinciali*. E perchè rifiutare la difesa presso la Commissione centrale? Lasciamo le vane precisi!

Per la dignità del nostro mandato parlamentare, e senza ombra di sospetto per il potere esecutivo, facciamo una volta atto di competenza, e diciamo volere che le attribuzioni del potere legislativo non si debbono ridurre a fare raccomandazioni ed inviti ai ministri, ma a dare ordini legislativi degni della patria e degli interessi nazionali.

Spero quindi che la Camera vorrà accogliere la mia proposta. (*Approvazione*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolini ha presentato all'articolo 2 un'aggiunta, che credo non abbia più ragione d'essere dopo la nuova proposta della Commissione, nella quale quest'aggiunta è compresa.

Voce dal banco della Commissione. È compresa.

PRESIDENTE. Viene l'emendamento dell'onorevole Bordonaro. Ne do lettura:

« Le Commissioni provinciali si compongono del presidente nominato dal Governo e di quattro mem-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

bri, di cui due nominati dal Consiglio provinciale, e due dalla Camera di commercio.

L'onorevole Bordonaro avendo svolto questa proposta, non domando se sia appoggiata.

Ce ne occuperemo quando si verrà ai voti.

Finalmente l'onorevole Indelli chiede che sia votato l'articolo 2 come era stato proposto dal Ministero.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vorrei fare le mie dichiarazioni sui diversi emendamenti proposti.

A me spiace di dover usare per tutti gli emendamenti proposti lo stesso poco amichevole trattamento.

Comincerò da quello dell'onorevole Bordonaro, il quale ha trovato che il progetto di legge, e più precisamente le disposizioni dell'articolo 1, non recano ai contribuenti che un insignificante, e forse anche disputabile vantaggio. Egli pensa che la riforma, colla quale si rese nella grandissima parte elettiva la Commissione comunale e consorziale, è anche una riforma che non ha valore, perchè in fatto il Governo sceglieva nel Consiglio comunale uno dei tre delegati, cosicchè, dice l'onorevole Bordonaro, con questa riforma si obbedisce alla necessità delle cose e non si migliora la legge vigente.

Ma io su questo punto mi permetterò di osservare che la elezione della Commissione comunale non è di così piccola importanza come afferma l'onorevole Bordonaro.

Le facoltà che le sono attribuite dalla legge la costituiscono un vero corpo giudicante anche sui redditi dei contribuenti, potendo aumentarli d'ufficio, attribuzione che non ha la Commissione provinciale. Su questa si è poi diffuso molto l'onorevole Bordonaro. Cosicchè, quando egli confronta i giudicati di questi due tribunali amministrativi, che hanno attribuzioni, competenze, giurisdizioni diverse, mi permetta di dirglielo, onorevole Bordonaro, il suo confronto non regge: per fare un paragone fra loro e giudicare della bontà e giustizia dei loro verdeti, bisognerebbe che i due tribunali avessero la stessa competenza, la stessa giurisdizione; il che non è.

L'onorevole Bordonaro si è diffuso lungamente per provare che le Commissioni provinciali non hanno ragione di esistere. Ma mi pare proprio che il suo ragionamento non sia fondato. Egli ha preso come punto di partenza il giudizio, molto autorevole, a favore delle Commissioni provinciali pronunciato dalla Commissione d'inchiesta, la quale ha detto che queste Commissioni hanno funzionato benissimo: poi, perchè la Commissione dice, quello che può dire ciascuno di noi di ciascuno dei più elevati, e dei più rispettati tribunali del mondo, che

qualche volta queste Commissioni provinciali non hanno giudicato con sufficiente cognizione di causa sull'estimazione dei redditi, per questa sola avvertenza, che mi sembra naturalissima dopo un giudizio così solenne dato dalla Commissione d'inchiesta, la quale dichiara, ripeto, che hanno funzionato benissimo, per questa avvertenza, ripeto, che non fa altro che constatare che in qualche raro caso le Commissioni hanno errato, questo basta all'onorevole Bordonaro per annullare tutto quanto il favorevole giudizio pronunciato dalla Commissione d'inchiesta.

Poi l'onorevole Bordonaro esamina i pareri della Commissione che non era più un tribunale amministrativo che esercitava il suo ufficio, ma un consesso che esprimeva le sue opinioni sulle riforme amministrative da introdurre nella legge. E qui, senza indicare quali fossero e quante le Commissioni e quali opinioni avessero manifestate, egli critica, egli biasima tutte le Commissioni, condanna la loro istituzione, solo perchè alcuni pareri da talune di esse manifestati non piacciono all'onorevole Bordonaro.

L'onorevole Bordonaro dice poi che il Ministero si mette sulla via della diffidenza e lo invita ad abbandonarla.

Ma, onorevole Bordonaro, in che via si è messo ella stessa? Forse sulla via della confidenza?

E per qual ragione vuole ella diffidare di queste Commissioni che da dieci o dodici anni funzionano senza che siasi elevato reclamo contro di loro, tanto che sono state giudicate così favorevolmente da una Commissione tanto autorevole come è la Commissione d'inchiesta, verso la quale, io non lo sentito che parole di lode?

Io credo che non possa assolutamente accettarsi il giudizio dell'onorevole Bordonaro. Ed io non potrei accettare l'altra massima professata dall'onorevole Bordonaro che chiamò provvidenziale riserva quella dei contribuenti che nascondono le loro entrate e le sottraggono all'imposta. Onorevole Bordonaro, questa mi pare proprio la più strana teoria del mondo.

Io credo invece che se questa provvidenziale riserva cessasse d'esistere, se tutti i contribuenti, o di buona voglia, o loro malgrado, dovessero manifestare tutti i loro redditi, l'assetto delle imposte sarebbe talmente cambiato che il loro peso diventerebbe assai mite.

Questa è la mia opinione, la quale, come anche per la grandissima parte delle altre opinioni manifestate in questa Camera, dall'onorevole Bordonaro, è in pieno disaccordo colle sue.

Su questo punto della proposta dell'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Bordonaro io dichiaro alla Camera che, non solo non posso accettarla, ma che crederei compromessa la proposta di legge quando fosse accettata.

Vengo alle proposte degli onorevoli miei amici Indelli e Pierantoni.

Io mi permetto di associare queste due proposte, per pregare gli onorevoli proponenti a ritirarle. Sono i due estremi della stessa curva, perchè, mentre l'onorevole Indelli vorrebbe che la presidenza delle Commissioni fosse sempre affidata ai magistrati, come era stabilito nel primitivo progetto ministeriale, l'onorevole Pierantoni vuole che assolutamente sia interdetto ai magistrati di far parte delle Commissioni di cui si tratta.

Ora il progetto della Commissione, a cui ha aderito il Ministero, piglia la media proporzionale fra queste due opinioni estreme. Creda pure l'onorevole Pierantoni che a presiedere le Commissioni, il Governo non sceglierà i magistrati se non quando avrà riconosciuto che non può altrimenti provvedervi colla scelta di persone meritevoli della pubblica estimazione ed atte ad adempiere quel delicato ufficio.

Il Governo procurerà di non distrarre i giudici dai loro uffici, e, dove si tratta di tribunali; dovendo scegliere fra coloro che fanno parte del collegio giudiziario, certo non sceglierà i giudici che sogliono trattare gli affari civili. Ed ai pretori ricorreremo quando nel mandamento non troveremo persona che possa rispondere alla fiducia del Governo.

Quanto alla media proporzionale proposta dalla Commissione, a cui il Governo ha aderito, non ho nulla da dire.

VERBETTA. E me ne rallegro.

MINISTRO PER LE FINANZE. Riguardo all'altro punto toccato dall'onorevole Pierantoni, il quale, invocando la libertà della difesa, vorrebbe che non solo i contribuenti, come è stato determinato col nuovo regolamento, sul quale ho fatto un cenno parlando agli elettori, per cui le Commissioni devono sentire in persona il reclamante quando ne faccia domanda, l'onorevole Pierantoni vorrebbe che potessero essere sentiti anche i loro avvocati e patrocinatori.

PIERANTONI. Nè l'uno, nè l'altro; i loro procuratori.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma se noi ammettiamo gli avvocati avanti alle Commissioni di prima istanza e avanti alle Commissioni provinciali, io credo che sarà impossibile, stante il numero dei reclami, venire ad una risoluzione che permetta di liquidare l'imposta. E questo sistema che ha l'apparenza della giustizia e della libertà della difesa, avrebbe in sostanza le più cattive conseguenze a

danno degli stessi contribuenti che non vedrebbero mai definiti i loro reclami.

Credo dunque che questa proposta non si possa accettare.

E non si può accettare anche per la natura delle questioni sulle quali le Commissioni devono pronunziare. Su che cosa pronunziano le Commissioni? Sulla estimazione del reddito. Trattasi dunque di questioni di fatto e non di diritto, sulle quali il più competente a dare gli opportuni schiarimenti è appunto il contribuente, al quale col nuovo regolamento si è riservato il diritto di svolgere i suoi reclami e di esporre le ragioni sulle quali il suo reclamo si fonda.

Io credo dunque di non potere accettare i tre emendamenti che ho indicati, e pregherei l'onorevole Pierantoni e l'onorevole Indelli ad accettare la proposta della Commissione alla quale ha fatto adesione anche il Ministero.

PIERANTONI. L'onorevole presidente del Consiglio mi prega di ritirare la mia proposta, facendomi promessa che egli non ricorrerà alla scelta dei magistrati se non in casi di estrema necessità.

So che già si è stabilito un carteggio fra il ministro di grazia e giustizia e quello delle finanze per impedire quest'intervento dei magistrati nell'opera dell'accertamento dei redditi. Se avessi la lusinga di credere che la Camera approverebbe la mia aggiunta, io invece pregherei l'onorevole presidente del Consiglio di non insistere nel suo diniego, che è certamente di ostacolo alla maggioranza dei voti necessari. Mio malgrado, son costretto a non insistere.

Però mi permetto di rispondere che io non ho parlato di avvocati o procuratori. Ho parlato di procuratori speciali. Onorevole presidente del Consiglio, vuole che le donne, le donzelle vadano in persona a difendersi? Il mandato è riconosciuto dalle leggi civili; scaturisce dagli scambi di mutue relazioni sociali.

Se qualche persona è malata, vuole che si faccia portare sulle spalle, come fece ella il giorno in cui qui venne sotto l'impero di un grande dovere, a sostenere la legge per la *Lista civile*?

Io aveva parlato di procuratori speciali. Ciascuno che ha la capacità civile e che riscuote l'altrui fiducia è idoneo ad accettare una procura.

Io non insisto. Ho voluto dare queste spiegazioni, e ritiro la mia proposta prendendo atto della promessa dell'onorevole ministro che nella prossima esecuzione di questa legge la magistratura sarà lasciata in disparte.

PRESIDENTE. Onorevole Indelli, insiste nella sua proposta?

INDELLI. Io non aveva fatto altro che riprodurre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

le stesse idee che il ministro aveva esposto nella sua relazione. Ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale assicura che terrà quella via di mezzo che per me trova un conforto nel giudizio che egli stesso ha fatto dell'opera dei pretori, io, non essendo solito di essere più ministeriale del Ministero, ritiro la mia proposta.

BORDONARO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola per una dichiarazione.

BORDONARO. Io, come l'onorevole presidente del Consiglio sa, non sono uso a ritirare le mie proposte quando la coscienza mi dice che esse s'ispirano ad un sentimento di giustizia; preferisco essere battuto dal voto della Camera, che prevedo e mi vi rassegnò fin d'ora.

E poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio che io gli dica che non posso accettare le idee che vuole attribuirmi.

Io non credo di avere confuso le attribuzioni delle due Commissioni. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha ricordato che la Commissione di prima istanza ha un'attribuzione molto grave, qual'è quella di aumentare i redditi d'ufficio; ma se l'onorevole presidente del Consiglio riflette un poco, vedrà che la facoltà che ha l'agente di aumentare il reddito stabilito dalla Commissione di prima istanza, portando appello alla Commissione provinciale, equivale ad un aumento di ufficio, se si tiene conto della certezza che lo stesso agente ha di vedere approvato il suo operato dalla Commissione provinciale medesima.

La differenza sta in ciò, che la Commissione di prima istanza che potrebbe aumentare di ufficio il reddito, nol fa mai, mentre quella di appello non aumenta essa il reddito, ma lo fa aumentare dall'agente, e vi delibera, ciò che vale lo stesso.

L'onorevole presidente del Consiglio mi attribuisce l'opinione di ritenere inutile la Commissione provinciale. Io sono sicuro di aver detto tutt'altro, e lo ripeto: io mi dolgo che la Commissione provinciale non sia costituita in guisa da offrire maggiore garanzia ai contribuenti; ma non ho negato certo la sua utilità.

Quanto ai contribuenti che celano il loro vero reddito, e dei quali non posso essere apologista, consenta l'onorevole presidente del Consiglio che io rettifici e spieghi il significato di quella mia affermazione. Se io citai quell'opinione originale, si fu perchè essa non è affatto destituita di un certo senso di verità, non già per elevarla a principio, meno ancora per incoraggiare gli occultatori di redditi. E poichè si parla di occultazione, mi per-

metto di far notare all'onorevole ministro delle finanze, che anche egli è colpevole quando attenua le dichiarazioni di reddito dei contribuenti.

L'onorevole Corbetta diceva ieri, invocando la relazione del ministro, che la media di ciò che guadagna un avvocato in Genova era di 2223 lire. Questa somma desunta dai ruoli rappresenta l'imponibile netto agli effetti dell'applicazione della tassa; per avere il reddito reale bisogna adunque aggiungere i 3/8 già dettratti, onde avviene che il reddito medio degli avvocati e procuratori in Genova ragguaglia lire 3057, somma non ispregevole come media, molto più se si considera che non si tiene conto di tutti gli altri redditi mobiliari non risultanti da ruoli e dei redditi immobiliari. L'onorevole ministro da questo fatto rileverà quanta poca luce gettino coteste statistiche sulla materia.

PRESIDENTE. Onorevole Bordonaro, insiste nel suo emendamento?

BORDONARO. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora veniamo alla votazione dell'articolo 2, quale fu formulato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Ne do lettura:

« Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 3023, sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune si è diviso in due o più mandamenti, vi sarà una Commissione sola.

« Le Commissioni si compongono, del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

« Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali in ragione di un membro per ogni mille abitanti, o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di 9 per ogni comune.

« Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a dodicimila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione suindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal governo. »

Quelli che sono d'avviso di accettare questo articolo 2 sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

TROMPEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

TROMPEO. L'onorevole ministro dell'interno, in principio della odierna tornata, ha dichiarato che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

domani, se la Camera non terrà pubblica seduta, presenterà alla Presidenza gli atti relativi all'inchiesta sugli ultimi fatti di Torino.

Pregherei la Presidenza di compiacersi disporre affinché questi atti siano stampati e distribuiti.

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non solo non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Trompeo, ma rivolgo preghiera alla Camera affinché permetta che quegli atti siano stampati.

PRESIDENTE. Adunque, se la Camera non dissente, questi atti saranno stampati.

Rimane così stabilito.

Passiamo ora all'articolo 3 di cui do lettura:

« L'accertamento dei redditi che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, sarà fatto di due in due anni.

« Anche per questi redditi la denuncia si farà dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

« I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata.

« In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente si intenderà confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente. »

Il deputato Lualdi ha facoltà di parlare su questo articolo.

LUALDI. Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio ed alla Camera, perchè volessero concedere una lieve modificazione in questo articolo 3, modificazione la quale, a mio giudizio, non recherebbe nessun danno nè alle finanze, e nemmeno allo spirito della legge.

Nel secondo comma si parla di denunce di redditi le quali debbono essere fatte nel mese di luglio, lasciando così supporre che tutti gli esercenti industrie e commerci, ed anche gli esercenti professioni, avessero a fare un inventario alla fine di giugno sul quale basare le stesse denunce, mentre invece nelle consuetudini commerciali, ed anche professionali, l'inventario si fa generalmente in fine d'anno. Io quindi troverei più opportuno che venisse stabilito doversi basare la denuncia sull'inventario della fine d'anno.

Nel terzo comma poi vedo una buona innovazione sulla legge ora vigente, cioè che si introduce il principio della media del biennio come base della denuncia dei redditi.

Io ricorderò alla Camera che all'attuazione della tassa della ricchezza mobile, cioè colla legge stata discussa nel 1863, si era stabilita la media sopra un triennio; quindi vorrei pregare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio perchè volesse anche in questa legge ritornare alla media del triennio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No.

LUALDI. Questa media del triennio avrebbe per iscopo di assicurare maggiormente il compenso delle perdite che si verificano ad intervalli nella azienda soprattutto degli industriali e dei commercianti, sicchè essi riescano a pagare la tassa sui redditi veri, e cioè sul risultato effettivo dei loro guadagni in un cumulo di anni.

A mio avviso la media sui due anni soltanto non ci assicura abbastanza: poichè può avvenire, anzi avviene spesso, che la perdita di un anno sia molto maggiore e non possa essere compensata dal guadagno di un altro anno.

Di maniera che l'industriale ed il commerciante, se non avranno potuto scontare per intero le perdite, si troveranno, dopo alcuni anni, di avere pagato la tassa corrispondente, non già ai redditi reali che essi avranno avuti, ma a redditi immaginari.

Per queste considerazioni amo sperare che l'onorevole presidente del Consiglio vorrà ammettere per base di denuncia la media pel triennio, media la quale, come ho testè ricordato, era stata stabilita nella prima legge di ricchezza mobile, nella cui discussione io l'aveva propugnata, ed il compianto Pasini relatore, le aveva prestato autorevole appoggio.

PLEBANO. Non creda la Commissione, non creda l'onorevole ministro che io venga a fare su questo articolo delle osservazioni e delle proposte di merito. Ne avrei più d'una da fare, non solo su questo articolo, ma su tutta la legge, che per me non risponde affatto a ciò che nel campo di questa imposta dovrebbe razionalmente farsi. Riconosco però che non è il tempo ora di fare troppe discussioni.

L'osservazione che mi permetto di fare è unicamente di forma; propongo l'aggiunta di due parole, che io credo indispensabili, perchè l'articolo 3 dica ciò che Commissione e Ministero volevano che dicesse.

La Commissione e il Ministero sono d'accordo, e l'espressero nelle loro relazioni, che l'accertamento biennale deve riferirsi unicamente ai redditi di categoria *B* e di categoria *C*; ciò è tanto vero che l'articolo 16, il quale stabilisce la cointeressenza dei comuni (cointeressenza la quale è senza alcun dubbio limitata ai redditi di categoria *B* e *C*), si riferisce per la determinazione di tale interessenza a questo articolo 3.

Ora se in questo articolo 3 non si esprime il concetto che la disposizione sua è limitata ai redditi di categoria *B* e *C*, evidentemente si viene a dare la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

cointeressenza dei comuni su tutti i redditi, che sono oggetto dell'imposta.

Se ciò il Ministero vuole, io non avrei nulla da dire, tanto più che la cointeressenza dei comuni del 10 per cento sull'imposta relativa ai soli redditi *B* e *C* dei contribuenti privati è veramente qualche cosa di microscopico e per molte ragioni, a mio avviso, inefficace. Ma se questo non è l'intendimento del Ministero e della Commissione, se cioè entrambi vogliono che l'accertamento per biennio e l'interessenza dei comuni riguardino soltanto i redditi di categoria *B* e *C*, in tal caso io prego il ministro e la Commissione di accettare l'aggiunta che mi sono permesso di proporre.

GRIMALDI, relatore. La Commissione accetta l'aggiunta Plebano.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confermo le dichiarazioni del relatore. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Plebano. Il concetto resta più chiaro; credo che lo fosse anche colla redazione del Ministero, ma lo abbondare non nuoce, quindi accetto questa correzione.

Mi spiace poi di non poter accettare la proposta dell'onorevole Lualdi. Credo che in questo progetto di legge è abbondantemente, e meglio di quello che non sia proposto dall'onorevole Lualdi, provvisto a quell'improvvisa sperequazione nei redditi industriali a riguardo dei quali l'onorevole Lualdi fa la sua proposta. Egli sa che nel progetto ministeriale evvi una disposizione in virtù della quale i contribuenti possono alla fine del primo anno rettificare i redditi denunciati. Con questo provvedimento si viene ad assicurare, specialmente gli industriali, di quelle improvvise diminuzioni di reddito che sono conseguenza di crisi inaspettate ed imprevedute.

Il termine di tre anni poi sarebbe eccessivo e il concetto della media che vorrebbe introdurre l'onorevole Lualdi esce dai concetti fondamentali di questa legge. Questa legge non si fonda sul sistema delle medie che è un criterio catastale e, se abbiamo accettato di ripartire l'operazione in un biennio, è perchè il biennio è quel termine durante il quale le verificazioni possono utilmente farsi da una diligente amministrazione.

Io prego adunque l'onorevole deputato Lualdi di non persistere nella sua domanda, che non potrei assolutamente accettare.

Riguardo poi all'altra sua dichiarazione relativa all'epoca della consegna dei redditi, osserverò che all'articolo 13 vi è un'altra disposizione che viene appunto ad aiutare le società anonime, in accomandita o per azioni, gli istituti di credito, le casse di risparmio e simili, che attualmente dovrebbero

fare la denuncia alla fine del primo semestre dell'anno, quando cioè queste società non hanno ancora compilato e chiuso il loro bilancio.

Con questa disposizione le denunce di questi istituti si riferiscono al loro bilancio, cioè ad elementi positivi e questa è anche una correzione utile, giacchè il reddito che viene colpito dall'imposta avrà una base sicura e ferma, e non una base incerta come sarebbe quella che dovesse appoggiarsi sopra dati che non sono ancora accertati. Prego quindi l'onorevole Lualdi a non persistere nelle sue domande che io non posso assolutamente accettare.

LUALDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Sono spiacente di dover far perdere ancora un minuto alla Camera, ma importa di riflettere che l'articolo 13 si riferisce alle società anonime per azioni, le quali non hanno nulla a fare con tutti gli altri esercenti industrie e commerci o professioni che sono contemplate nell'articolo 3.

Rispetto alla media di tre anni, io non ho punto inteso di dire che si debbano stabilire onde vincolare per tre anni il contribuente a pagare una data tassa. La media di cui intendo parlare io è quella che si riferisce al terzo comma di questo articolo, e che serve per valutare il reddito su cui operarsi la denuncia e commisurarsi l'imposta.

Suppongasi un industriale o commerciante che guadagnino un anno 20,000 lire, un altro anno niente, ed un terzo anno invece perdano 20,000 lire. Sommando insieme i risultati di questi tre anni, l'industriale ed il commerciante non avranno progredito affatto nelle loro sostanze, e giustamente, data la media dei tre anni, dovrebbero pagare nulla per tassa di ricchezza mobile; se noi invece mettiamo la denuncia sopra soli due anni, nei quali entri l'anno in cui l'industriale abbia perduto lire 20,000, ed un anno che non abbia guadagnato niente, accade che l'industriale non potrà mai rivalersi per quella perdita di 20,000 lire; la quale invece sarebbe compensata dal nessun pagamento di tassa sopra altre lire 20,000 di guadagno che si avrebbero probabilmente nell'esercizio del terzo anno.

Colla media dei tre anni adunque non si sottrarrebbe nulla alla finanza di quanto legittimamente le sia dovuto, e solo si impedirebbe che dall'industriale e dal negoziante venga pagata un'imposta per redditi maggiori di quelli che egli avessero realmente ottenuto nel corso di più anni.

CARBONELLI. Ho domandato la parola per rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle finanze.

Vi sono stati non pochi casi, in cui si è verificato

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

che degli industriali, delle società anonime o in accomandita, nel loro esercizio invece di avere degli utili, hanno delle perdite reali ed indiscutibili.

Gli agenti delle tasse non vogliono tener conto delle dette perdite. Essi sostengono che quando le società, o i commercianti hanno provvisoriamente concordato gli utili possibili e prevedibili, sono obbligati a pagare la quota stabilita, qualunque sia la perdita che alla fine d'anno si sia verificata.

Le società, i commercianti, fanno spesso notare che non solo non vi fu utile, ma grave perdita e di parecchie migliaia di 200, 300 e 400 mila lire e più; ma tutto è inutile, bisogna pagare e poi ripetere.

In questo modo è chiaro che gli agenti impongono la tassa sulla perdita.

I reclami, le dimostrazioni, le evidenze sono inutili, i signori agenti inesorabilmente vi obbligano a pagare.

Io potrei citare dei fatti, che il ministro già conosce per ricorsi documentati, ed egli sa che vi sono delle società, le quali furono costrette a liquidare colla perdita in poco tempo di due a tre milioni e che furono costrette a pagare la tassa.

Domando all'onorevole ministro se queste tasse siano giustamente pagate e se ciò si riscontri nello spirito e nella lettera della legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Risponderò una parola all'onorevole Lualdi. Onorevole Lualdi, il termine di un biennio è un termine ragionevole, perchè il contribuente non sia molestato. Di più il contribuente fin dal primo anno può rettificare la sua imposta pel secondo, ed il Governo è vincolato, non avendo simile facoltà. Ora l'onorevole Lualdi vorrebbe estendere a tre anni questo termine, ma non c'è ragione perchè allora non dovrebbe essere esteso ad un quadriennio, ad un quinquennio.

Che danno riceve il contribuente? Nessuno, poichè scadute il primo anno può ancora rettificare il suo reddito, e lo può egualmente quando sia scaduto il secondo.

Dunque nel sistema della legge i timori manifestati dall'onorevole Lualdi non sussistono, mentre sussisterebbe un vincolo pel Governo.

Ora fino al biennio io trovo ragionevole che il Governo si astenga da ogni revisione, ma al di là dei due anni le differenze potrebbero essere troppo gravi, e il danno delle finanze eccessivo.

Trattasi, non dimentichiamolo, di una tassa che si riscuote sul reddito reale rettificato con una certa procedura, quindi non possiamo falsarne la natura, accettando la immobilità della rendita tassabile al di là del biennio. Se si facesse altrimenti vi sarebbe un vantaggio non giustificato per i contribuenti e un danno all'erario.

E quanto agli industriali essi debbono subire la legge comune come tutti gli altri contribuenti che hanno redditi di ricchezza mobile. Non vedo perchè si avrebbero a creare privilegi a favore degli industriali, tanto più che questa legge migliora le loro condizioni.

Riguardo alla domanda dell'onorevole Carbonelli che concerne le società; credo che con questa legge si sia provveduto a sufficienza. Secondo questa legge le denunce si fondano sopra i bilanci già chiusi e sui redditi netti che ne risultano.

Se poi nel secondo anno la società liquida delle perdite, il Governo è vincolato e non può fondarsi sulla denuncia del primo anno, in cui ci furono degli utili in favore della società. Se alla fine del secondo anno la società dimostra che ha subito delle perdite, come accennò l'onorevole Carbonelli, le sue perdite le sono valutate, ed essa può far cancellare l'intera partita dell'imposta.

Credo quindi che da questa legge la condizione delle società anonime sia considerevolmente migliorata, e che più in là non si potrebbe andare.

CARBONELLI. La risposta dell'onorevole ministro mi obbliga ad esporre innanzi alla Camera un fatto, fra i tanti, che si sono verificati.

Una società aveva ricevuto il decreto reale di approvazione del suo statuto nel mese di gennaio, cominciò le sue operazioni nei primi giorni del mese susseguente. Alla fine di dicembre dello stesso anno constatava una perdita enorme.

Potrei indicare la cifra ed anche le cause di un simile disastro, e se l'onorevole ministro lo desidera, gliene posso comunicare i documenti.

L'agente delle tasse non volle assolutamente ammettere le perdite ed obbligò la società a sborsare la tassa, salvo a ripeterla.

Nell'anno successivo la società per cause di forza maggiore, perdette fra il primo anno e quello in corso lire 2,800,000, e l'agente inesorabilmente pretese la tassa anche di questo secondo anno. Ora siamo innanzi al ministro delle finanze per liquidare questa quistione.

Ora il fatto è questo, che la società ebbe due anni di vita, nei detti due anni perdette, per ragioni e crisi inutili a dirsi, una somma enorme, e la finanza volle inesorabilmente la tassa sulla perdita.

MINISTRO PER LE FINANZE. Questa è una storia antica che non potrà ripetersi colla legge attuale.

Quanto al caso singolare da lui citato, mi permetta l'onorevole Carbonelli che gli dica che io non posso pronunziarmi in questa Camera. Quello che prometto si è che, se porterà la questione davanti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

al ministro delle finanze, vedrà che sarà risolta secondo giustizia.

CARBONELLI. Va bene; accetto, e piglio atto di questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Plebano, accettata dal Ministero e dalla Commissione:

« L'accertamento dei redditi di categoria *B* e *C* che non siano tassati in nome di alcuno degli enti indicati all'articolo 6 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, sarà fatto di due in due anni.

« Anche per questi redditi la denuncia si farà dal 1° al 31 luglio dell'anno precedente al biennio.

« I redditi saranno valutati sulla media del biennio antecedente al mese in cui debbono essere fatte le dichiarazioni, e l'imposta sarà commisurata per due anni consecutivi sulla cifra così valutata.

« In mancanza di dichiarazione per parte del contribuente si intenderà confermato pel nuovo biennio il reddito accertato precedentemente. »

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

« La cessazione di reddito che avvenga durante il biennio dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. »

L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. A questo articolo 4 l'onorevole Englen aggiungerebbe questo paragrafo:

« In caso di morte del contribuente iscritto nella categoria *C* e *D*, la domanda dell'interessato unita alla fede di morte sospende la esazione della tassa. »

La Commissione accetta questa aggiunta?

GRIMALDI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. E il ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Neppure.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

(È appoggiata.)

L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLÉN. È ardua la mia posizione di dover sostenere un'aggiunta che non è accettata nè dal Ministero nè dalla Commissione, ma io per la giustizia della proposta devo sostenerla.

Si dice: *mors omnia solvit*.

Questa regola, inflessibile per le obbligazioni personali, riceve adesso un'eccezione nella ricchezza mobile; poichè nel caso in cui muore un contribuente iscritto nelle categorie *C* e *D*, dovrebbe cessare questo pagamento.

Ora avviene che gli eredi sono sempre compul-

sati a pagare, poi fanno i loro reclami all'agente; costui li rimette alla Commissione, la quale poi deve dare il suo giudizio, e frattanto gli eredi pagano per aver poi diritto al rimborso.

Sarebbe assai più regolare e giusto che l'interessato, presentando l'atto di morte unito ad una domanda, si sospendesse l'esazione. Lo Stato non vi perde nulla.

Il contribuente è agevolato, non essendo obbligato a pagare prima per essere poi rimborsato; la contabilità ci guadagna, e la procedura è semplificata.

Pregherei quindi il presidente del Consiglio a voler esaminare bene la proposta, ed accettarla.

MINISTRO PER LE FINANZE. Anche precedente alla morte?

ENGLÉN. Dal giorno della cessazione.

Onorevole presidente, legga l'aggiunta.

PRESIDENTE. L'ho già letta: d'altronde è stampata; ciò nondimeno la rileggerò.

Essa è in questi termini:

« In caso di morte del contribuente iscritto nelle categorie *C* e *D*, la domanda dell'interessato unita alla fede di morte sospende la esazione della tassa. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, relatore. In risposta all'onorevole Englen, dirò che è verissimo che *mors omnia solvit*; ed è precisamente questo concetto accolto nell'articolo 4, in cui si dice che « la cessazione di redditi che avvenga durante il biennio, dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. » Sicchè, cessando il reddito, per qualunque siasi motivo, o per morte della persona iscritta, o per esazione di capitale, da quel giorno non decorre più l'imposta.

Quel concetto a qualunque che svolge l'onorevole Englen nella sua aggiunta, è stato perfettamente ritenuto dalla Commissione e dal Ministero.

Ora resterebbe la parte pratica, cioè il modo come attuare il diritto; e questo modo è molto semplice, mercè le utili innovazioni fatte dai regolamenti pubblicati dall'onorevole presidente del Consiglio. Si va dall'intendente di finanza locale, si presenta l'atto di morte, si giustifica che il reddito è cessato, per qualunque motivo; e da quel giorno si ha immediatamente lo sgravio. Di modo che se leggi non debbono dire altro che il principio, e poi i regolamenti debbono dare i mezzi di svolgerlo, mi pare che il principio accennato dall'onorevole Englen è sancito nella legge. La parte pratica è già sancita nei regolamenti; e potrebbe anche domandarsi una ulteriore agevolazione. Quindi la sua aggiunta non può essere accettata.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Englen.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

ENGLÉN. Vi rinunzio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta, onorevole Englen; io lo prego di ritenere che alla sua proposta provvedono abbastanza i regolamenti vigenti.

Poi la sua proposta come è formolata potrebbe far nascere degli equivoci. Egli vuole, quando sia presentata la domanda dell'interessato, colla fede di morte del contribuente, si sospenda l'esazione della tassa. Ma vuol dire l'esazione della tassa che colpiva il contribuente dopo la morte? Qui non c'è ombra di dubbio. E se coi regolamenti attuali gl'incidenti necessari ad ottenere che, cessato un reddito, cessi l'esazione del reddito stesso, non bastano, affretteremo ancora le pratiche. Qualche cosa l'abbiamo già fatta. Una volta queste pratiche venivano tutte al Governo centrale, adesso provvede per tutte l'intendente di finanza che sospende la riscossione della tassa e fa fare i rimborsi. Dunque è proprio una disposizione inutile.

PRESIDENTE. Questa proposta fu ritirata, onorevole ministro.

Metto ai voti l'articolo 4, e lo rileggo:

« I redditi sorti dopo il 30 giugno saranno accertati e tassati per il tempo che manca a compiere il biennio in corso.

« La cessazione di reddito che avvenga durante il biennio dà diritto allo sgravio dell'imposta dal giorno della cessazione. »

(È approvato.)

« Art. 5. Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi tanto per l'agente, quanto per il contribuente. »

ERCOLE. Domando la parola unicamente per avere una spiegazione dall'onorevole relatore. In sostanza pare che quest'articolo voglia stabilire che, ove il contribuente chieda nel secondo anno la rettificazione, anche l'agente, a sua volta, possa chiederla per l'aumento del reddito che egli reputi avvenuto. Mi pareva che si dovesse...

ALLI-MACCARANI. Sì, è giusto.

ERCOLE... che ciò si dovesse dire in termini più chiari ed espliciti; ma io ora unicamente domando: e se le Commissioni respingono semplicemente le domande, così del contribuente, come dell'agente, cessa forse di avere effetto l'accertamento precedente?

Ecco perchè volevo pregare l'onorevole relatore a spiegare la forma di quest'articolo, che non mi pare tanto chiara. Io mi guardo bene dal fare una proposta, e ne avrei molte a fare, ma siccome il ministro e la Commissione non le accettano, perciò

io me ne astengo, in attesa di una legge più larga, e mi limito alla chiesta spiegazione.

GRIMALDI, relatore. Eccomi prontissimo a dare all'onorevole Ercole ed alla Camera la spiegazione che mi domanda.

Il concetto di quest'articolo è il seguente. La Commissione e il Ministero hanno creduto di esprimerlo chiaramente.

Il contribuente, si è detto nell'articolo or ora votato, per due anni è lasciato tranquillo; e dobbiamo riconoscere che è questa una delle maggiori garanzie, ed una diminuzione di molestie di che dobbiamo essere grati al ministro.

Però questo vantaggio dato ai contribuenti il Ministero e la Commissione non hanno voluto che in alcun modo potesse rivolgersi a danno loro. Il contribuente può nel secondo anno veder modificato il suo reddito sostanzialmente; e se prevalesse assolutamente la massima che nel biennio il reddito non può toccarsi, questo povero contribuente non avrebbe mezzo per reclamare. Il Ministero e la Commissione dunque gli hanno accordato il diritto nel secondo anno di poter reclamare e quindi di poter vedere diminuito l'accertamento. Ma le cose umane hanno sempre due facce, e bisogna che il legislatore le guardi entrambe. Sicchè questo che è un diritto del contribuente, questa che è una sua facoltà, questa che è una sua agevolazione, potrebbe convertirsi in un danno dell'erario. Facoltà, libertà quante se ne vogliono; ma nello stesso tempo bisogna evitare i danni della finanza. Perciò, come una remora al contribuente, come un freno a temerari reclami che egli potrebbe portare, si è detto: se il contribuente nel secondo anno reclama, lo stesso diritto si concede all'agente. In altri termini, il reclamo del contribuente apre la porta all'agente, per potere anche egli alla sua volta domandare l'aumento.

Ora, data questa ipotesi, due casi possono occorrere: o che le Commissioni facciano diritto ai reclami dell'agente o del contribuente, ed in tal caso l'accertamento nuovo prenderà il posto del vecchio, che resta così distrutto pel nuovo fatto, il quale può tornar favorevole o contrario al contribuente.

Vi può essere poi la seconda ipotesi, che è quella prevista appunto dall'onorevole Ercole, che, cioè, le Commissioni non credano di riformare il vecchio accertamento, che respingano e il reclamo del contribuente e quello dell'agente; ed in tal caso mi pare chiarissimo, e lo dichiaro nuovamente per convincere il carissimo amico Ercole, in tal caso l'accertamento precedente riprende tutto il suo vigore, perchè il rigetto dei reclami del contribuente e dell'agente importa non altro, che ritornare nello stato anteriore.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

ERCOLE. Ringrazio cordialmente l'onorevole relatore, e creda la Camera che queste spiegazioni erano necessarie, perchè l'articolo lasciava qualche dubbio. Ma dopo le franche ed esplicite dichiarazioni dell'onorevole relatore non vi può essere più dubbio alcuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 e lo rileggo:

« Per il secondo anno del biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto nel primo anno. In tal caso l'accertamento precedente cessa di avere effetto per il secondo anno riguardo a tutti i redditi tanto per l'agente, quanto per il contribuente, »

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denuncia si fa entro il termine di sei mesi se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese se si tratta di redditi in somma definita. »

A quest'articolo l'onorevole Visocchi ha proposto il seguente emendamento:

« I redditi sorti in fra l'anno saranno denunciati durante il mese di giugno di ciascun anno, e la tassa dovuta nei mesi dell'anno in corso sarà riscossa nei ruoli ordinari dell'anno susseguente.

« Sarà in facoltà dei contribuenti di adottare simile sistema anche per lo sgravio d'imposta nei redditi cessati. »

La Commissione lo accetta?

GRIMALDI, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

VISOCCHI. Io vidi con molta soddisfazione come nel progetto di legge che è sottoposto alla nostra approvazione, il ministro con l'articolo 3 abbia proposto che gli accertamenti ordinari siano fatti di biennio in biennio, e ciò, siccome è dichiarato nella relazione, a solo oggetto di risparmiare una perdita di tempo e soverchia noia ai contribuenti.

Io mi congratulo cordialissimamente con l'onorevole ministro Depretis perchè per l'opera sua si incomincia nelle leggi italiane a tener conto del tempo dei cittadini.

Procedendo in quest'ordine d'idee, a me parve che se si consentiva che gli accertamenti annuali si dovessero d'ora innanzi fare di due anni in due anni, molto più a ragione si dovesse concedere di fare una sola volta all'anno l'accertamento dei redditi che sorgono dopo l'ultima *rivela*.

È appunto questa la ragione dell'articolo che ho avuto l'onore di proporre alla Camera in sostituzione di quello del Ministero, e il suo effetto sa-

rebbe che il contribuente sia tenuto a rivelare il suo reddito, in qualunque tempo sorga, in una volta sola, a quelle epoche stabilite per le rivelazioni ordinarie, ed in tal tempo solo ne sia fatto il relativo accertamento: la tassa poi nei mesi dell'anno in corso, invece di pagarsi per mezzo di ruoli suppletivi, sia riscossa coi ruoli ordinari dell'anno susseguente.

Vogliate considerare, o signori, come stando alle vigenti disposizioni di legge, allorchè un reddito sorge, tosto il contribuente deve farne la denuncia, dopo un mese se è di categoria *A*, dopo sei mesi se è di categoria *B* e *C*; se egli non fa questa denuncia, cade in multa; ed allora l'agente deve fare la notificazione, il contribuente deve fare una risposta, si dà luogo ad un accordo coll'agente, e se questo non potesse seguire, si fa ricorso alla Commissione di sindacato; infine viene l'accertamento, dopo l'accertamento si fa un ruolo suppletivo. Con ciò, o signori, notate bene quante noie, quanti viaggi, quanto tempo trascorso a danno del contribuente. Notate ancora come le agenzie sono sempre intorno a queste variazioni, e ripeterò una parola ottimamente detta da uno dei membri della Commissione ministeriale per le modifiche sull'imposta di ricchezza mobile, cioè che « questa tassa è sempre in uno stato di gestazione. »

Ora, in vista di questi andirivieni, di questi perditempi, di tutte queste molestie e noie, io pregherei l'onorevole signor ministro a voler accettare il mio articolo, anche considerando che il medesimo non può produrre assolutamente nessun nocumento all'erario, perchè non si tratta d'altro che di esigere nel 1878, per esempio, la tassa dei redditi che sono sorti infra l'anno 1877. Potrebbe accadere che un industriale, che nel 1877 cominciò un'industria, fallisse in dicembre, e nel 1878 non lo si trovasse in condizione di soddisfare l'imposta. Io comprendo questo, ma dico che possiamo rinunciare all'imposta la quale cade su questi redditi che io paragonerei ai feti nati non vitali; è da ritenere che anche colle forme ora in vigore non si arriverebbe a riscuotere l'imposta sopra redditi cosiffatti.

Si dice da alcuno che il sistema da me proposto verrebbe a carico dei contribuenti, perchè in tal modo essi in un anno medesimo debbono pagare non solo l'imposta corrente, ma anche quella liquidata nei mesi dell'anno antecedente.

Io dico, o signori, che questa piccola difficoltà nella contribuzione è compensata largamente dal risparmio di tempo, e molto più dall'evitare le multe e le noie ed inquietudini a cui sono soggetti col sistema attuale.

GRIMALDI, *relatore*. In una discussione di legge di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

imposta come quella della quale trattiamo, io intendo due generi di proposte, quelle animate dallo spirito di far prevalere gl'interessi del fisco su quelli dei contribuenti, e quelle ispirate da un concetto opposto, quello cioè di far prevalere gl'interessi di questi ultimi a quelli del fisco.

Ma non intendo una proposta la quale nello stesso tempo nuoccia, come quella dell'onorevole Visocchi, ed al fisco, ed ai contribuenti.

VISOCCHI. Nossignore.

GRIMALDI, *relatore*. Brevemente lo dimostrerò.

Che cosa il progetto dispone in quest'articolo di cui ci stiamo occupando? Il concetto più giusto, il quale informa tutta la legge di ricchezza mobile si è quello che l'imposta sia fissata sul reddito in quanto è certo, in quanto è reale, in quanto è effettivamente riscosso. Tassa e reddito nascono e muoiono assieme. Segue da ciò che il contribuente il quale non percepisce più un reddito, da quel momento ha diritto di chiedere il sgravio. Viceversa, se nasce un reddito nel corso del biennio, dal momento che nasce, questo reddito è tassato.

La disposizione adunque è benefica ai contribuenti, perchè dà ad essi il diritto di chiedere immediatamente il rimborso, appena si verifica la cessazione del reddito.

Oggi esigo il mio capitale, ed oggi stesso ho il diritto di ricorrere all'intendenza locale per domandare lo sgravio.

Secondo la proposta dell'onorevole Visocchi, quale conseguenza ne verrebbe per il contribuente?

Che il contribuente, il quale oggi acquista il diritto di domandare lo sgravio, non lo possa fare che nell'anno successivo.

Perchè questo ritardo? Se la legge è così benefica, che mi concede il diritto di sgravarmi, dal momento in cui reclamo; perchè rimandare l'esaurimento di questo diritto all'anno successivo?

Sicchè la proposta Visocchi nuoce direttamente ai contribuenti, nuoce del pari all'amministrazione, e su questo secondo punto mi permetto di dare un breve schiarimento alla Camera.

Oggi l'amministrazione viene a disbrigare le domande di rimborso con una certa sollecitudine, che pur dovrebbe essere maggiore; perchè queste domande non vengono tutte in una volta, vengono partitamente, le cessazioni si verificano nei diversi giorni, nei diversi mesi dell'anno, sicchè l'amministrazione può più facilmente disbrigarle e il contribuente può facilmente riscuotere quell'imposta pagata indebitamente e della quale ha diritto di essere rimborsato. Se invece prevalesse il concetto dell'onorevole Visocchi, ne verrebbe la conseguenza, che l'amministrazione in un momento solo si tro-

verebbe sopraccaricata di tutte le domande, le quali dovrebbero essere fatte con discapito evidente di tempo, e con danno dei contribuenti e della finanza.

Ecco perchè l'onorevole Visocchi non vide accolta la sua proposta dalla Commissione, e nella mia relazione ho detto le ragioni, per le quali la maggioranza della Commissione ha creduto di andare in un divisamento contrario, ed ha creduto di esprimerlo chiaramente alla Camera, dimostrando ad evidenza, almeno, come mi pare, che nell'interesse del fisco e nell'interesse dei contribuenti stessi debba conservarsi il duplice concetto che informa l'articolo, cioè, cessato il reddito, si ha immediatamente il diritto di domandarne lo sgravio; nato il reddito, si ha immediatamente il dovere di pagarne l'imposta. (*Bene! bene!*)

VISOCCHI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

VISOCCHI. L'onorevole relatore io credo che non abbia posto ben mente alla dizione dell'articolo da me proposto quando diceva poc'anzi che con questo articolo si sarebbe tolto ai contribuenti, il cui reddito cessava, la facoltà di avere sollecitamente la restituzione dell'imposta.

Io gli fo notare che è lasciato in facoltà del contribuente di ottenere lo sgravio dell'imposta nell'anno susseguente, ovvero di domandarne subito il rimborso, pognamo che lo si ottenga prima che l'anno finisca!

La Camera può dunque essere ben certa che l'articolo proposto mena ad una gran semplificazione per l'amministrazione e per i contribuenti e senza danno per alcuno.

PRESIDENTE. Lo ritira?

VISOCCHI. No.

PRESIDENTE. Insiste?

VISOCCHI. Insisto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso aggiungere che una parola per dichiarare l'opinione del Governo.

L'onorevole Visocchi sa che abbiamo dibattuto questa questione anche in *camera charitatis*, e che il ministro ha dichiarato che non poteva accettarla a nessun patto, perchè sarebbe il sovvertimento del sistema attuale.

Ora si portano nei ruoli i redditi man mano che si vanno accertando giorno per giorno: è una revisione permanente. Si colpiscono colla tassa quando nascono, e così si sopprime la tassa quando il reddito cessa.

Questo che l'onorevole Visocchi propone sarebbe

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

un sistema tutto affatto opposto, sarebbe un'innovazione non solo alla legge attuale, ma a tutta la nostra legislazione, che poi nella grandissima parte non vogliamo toccare con questa proposta di legge, la quale non è che un provvedimento parziale.

¶ L'onorevole Visocchi capisce che il Ministero non potrebbe entrare in questa via.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Visocchi, e lo metto ai voti:

« I redditi sorti in fra l'anno, saranno denunziati durante il mese di giugno di ciascun anno, e la tassa dovuta pei mesi dell'anno in corso sarà riscossa nei ruoli ordinari dell'anno susseguente.

« Sarà in facoltà dei contribuenti di adottare simile sistema anche per lo sgravio d'imposta pei redditi cessati. »

Quelli che approvano quest'emendamento sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto allora ai voti l'articolo 6 del Ministero accettato dalla Commissione, e ne do nuovamente lettura:

« Per i redditi che sorgono dopo il 30 giugno la denuncia si fa entro il termine di 6 mesi se si tratta di redditi incerti, entro il termine di un mese se si tratta di redditi in somma definita. »

Quelli che approvano quest'articolo 6 sono pregati d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 7. Un membro della Commissione di prima istanza potrà prendere parte colla Giunta municipale alla revisione della lista dei contribuenti nel comune in cui ha sede la Commissione, ed intervenire alle sedute che tengono allo stesso scopo le Giunte municipali degli altri comuni del consorzio; però sempre con voto consultivo.

« Alle adunanze per la revisione delle liste può sempre intervenire l'agente delle imposte ma con voto parimente, consultivo. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 8. L'accertamento dei redditi contemplati nell'articolo 3 sarà fatto per classi di contribuenti.

« L'agente forma per ogni comune la tabella dei contribuenti ripartendoli secondo le varie specie delle loro industrie, commerci e professioni con le norme da determinarsi per regolamento, e notando per ciascun contribuente il reddito netto denunziato e quello da esso agente iscritto d'ufficio o rettificato. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo 8.

Quelli che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 9. La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 20 giorni consecutivi. Il sindaco, con manifesto che starà affisso pei detti 20 giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

« È notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguarda.

« I contribuenti, ai quali la notificazione individuale sia stata fatta prima o durante la pubblicazione della tabella, sono ammessi a reclamare entro 20 giorni successivi a detta pubblicazione. »

A quest'articolo 9 l'onorevole Plebano fa il seguente emendamento:

Dopo il primo comma vorrebbe si aggiungessero le parole seguenti: « Entro il termine di giorni venti dalla notificazione individuale potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami. »

Vuol poi soppresso il secondo comma.

La Commissione accetta?

GRIMALDI, relatore. Sì.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto anch'io perchè è ispirato agli stessi concetti per cui abbiamo introdotto una eguale modificazione nella tassa dei fabbricati.

PLEBANO. Poichè l'onorevole ministro e la Commissione l'accettano, non dico altro.

PRESIDENTE. Benissimo.

Rileggo dunque l'articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Plebano ed accettata dal ministro e dalla Commissione.

« Art. 9. La tabella è pubblicata mediante deposito nell'ufficio comunale per il corso di 20 giorni consecutivi. Il sindaco con manifesto che starà affisso pei detti 20 giorni all'albo pretorio, indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono esaminarla.

« È notificata inoltre a ciascun contribuente l'iscrizione d'ufficio o la rettificazione che lo riguarda.

« Entro il termine di giorni 20 dalla notificazione individuale, potrà ciascun contribuente presentare i suoi reclami. »

Lo pongo ai voti.

Coloro che approvano quest'articolo, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Decorso il termine indicato nell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente, l'agente, dopo aver riportato sulla tabella le somme di reddito netto che siensi concordate coi contribuenti, trasmette la

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

tabella stessa e i reclami alla Commissione di prima istanza. »

Mi pare che si debba conciliare qualche cosa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Può stare anche coll'emendamento Plebano.

GRIMALDI, relatore. L'ultimo paragrafo dell'articolo precedente resta soppresso, e surrogato con quello dell'onorevole Plebano.

PRESIDENTE. Allora, lo metto ai voti. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 11. La Commissione di prima istanza procede nei suoi giudizi per ordine di classi. Di mano in mano che pronunzia sopra una classe di redditi, invia le relative decisioni all'agente per la notificazione individuale nel termine stabilito dall'ultimo paragrafo dell'articolo 9 della legge del 14 giugno 1874, n° 1940 (serie 2°).

« Il processo di accertamento viene quindi continuato secondo le vigenti leggi. »

ERCOLE. Domando la parola unicamente per fare una raccomandazione al ministro per le finanze. Quanto sto per dire è esatto.

Qualche agente (parlo di quello che so) certe volte, malgrado che sappia che una Commissione di appello ha confermato il giudizio favorevole della Commissione, non si affretta poi a dare esecuzione alla decisione della Commissione superiore e intanto continua ad iscrivere nei ruoli quel contribuente come se alcun giudizio non fosse stato emesso in favore di lui.

Che cosa avviene?

Succede che il contribuente il quale sa che la Commissione di prima istanza lo ha esonerato dopo il suo reclamo dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, e che la Commissione provinciale ha confermato il giudizio della Commissione di prima istanza, e malgrado queste decisioni favorevoli, si vede di nuovo iscritto nei ruoli, va sulle furie e grida ed impreca contro tutti.

Questi fatti non si devono più ripetere.

Io ne ho parlato ed ho fatto anche reclami privati al Ministero ed alle autorità finanziarie, e tutti ne hanno convenuto con me. Disgraziatamente queste autorità non sanno sempre tutto quello che succede per opera di qualche troppo zelante agente.

È fuori di dubbio però, che un contribuente che riceve dall'esattore un avviso di pagamento dopo essere stato esonerato dall'imposta, non può a meno di provare una penosa impressione.

Spero quindi che l'onorevole ministro delle finanze darà in proposito ordini precisi alle direzioni generali che alla loro volta li trasmetteranno agli agenti finanziari, in guisa che, quando una Com-

missione provinciale avrà pronunziato il suo verdetto, l'agente delle imposte si curi di darvi esecuzione immediata, non iscrivendo più nei ruoli il contribuente esonerato. In questo modo soltanto si faranno cessare il malcontento e le lagnanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Assicuro l'onorevole Ercole che farò tutto il possibile per sapere quello che succede, e provvederò secondo i suoi desiderii, che sono conformi alla giustizia ed alla legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 11. (*V. sopra*)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 12. Negli accertamenti suppletivi dei redditi non compresi nell'accertamento principale e in quelli relativi ai contribuenti a cui la notificazione non sia stata fatta nel termine prescritto all'articolo 9, non si fa luogo a pubblicazione di altra tabella speciale. Le Commissioni di prima istanza avranno però sempre l'obbligo di procedere nello esame dei reclami per via di confronto coi redditi degli altri contribuenti della stessa classe. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

A quest'articolo l'onorevole Englen ha proposto un'aggiunta.

ENGLÉN. La ritiro.

PRESIDENTE. Va bene.

« Art. 13. Fermo il disposto dello articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n° 1940, alle società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito e alle Casse di risparmio che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce.

« I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia colla denuncia. »

L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

ERCOLE. Mi scusi la Camera, è l'ultima volta che avrò l'onore d'intrattenerla intorno al progetto in discussione.

Non voglio fare altro che una nuova e breve domanda all'onorevole relatore.

Questo articolo dice: « l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce. »

SANGUINETTI ADOLFO. Domando la parola.

ERCOLE. Io domando all'onorevole relatore: per-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

chè l'imposta soltanto sui redditi loro propri, e non anche quella che devono pagare con diritto di rivalsa, sugli interessi dei loro debiti in conto corrente? A me pare che ci sia la stessa ragione, quella cioè di non potersi bene conoscere che in fine d'anno la precisa liquidazione di tali redditi. Facendosi invece la commisurazione della tassa al primo semestre, si rendono necessarie anche per questi redditi le rettificazioni, gli sgravi, o rimborsi. E quindi si evitano le liti, le contestazioni.

Io ho fatta questa domanda affinché l'onorevole relatore dica il perchè non furono compresi anche questi redditi.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Sanguinetti Adolfo propone il seguente emendamento:

« Il disposto dell'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n° 1940, è applicato alla tassazione dei redditi di qualsiasi natura delle società anonime ed in accomandita, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio. »

La Commissione lo accetta?

GRIMALDI, relatore. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Il ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso proprio accettarlo, e prego l'onorevole Sanguinetti di volerlo ritirare.

Io non entro in molte particolarità. Le disposizioni dell'articolo 10 e quelle dell'articolo 13 hanno una ragione diversa. L'onorevole Sanguinetti sa che ci è una ragione, che gli ho detta anche privatamente, per cui non potrei entrare nelle idee della sua proposta. L'amministrazione ha già troppo lavoro sulle spalle, e qui si verrebbe ad aggravarglielo ancora.

Io capisco le ragioni che lo muovono, ma io non potrei proprio accettare la sua proposta per una ragione speciale, e lo pregherei vivamente a non voler insistere nella medesima.

SANGUINETTI A. Sono lieto di poter aderire alla preghiera dell'onorevole presidente del Consiglio, e ritiro l'articolo da me proposto. Inutile del resto insistere, di fronte alle dichiarazioni del Ministero e della Commissione, di respingere tutti gli articoli e tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Carbonelli ha facoltà di parlare.

CARBONELLI. Io domando una spiegazione all'onorevole relatore. Qui si legge: « l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello a cui devono essere presentate le denunce. »

E per quelle società che cominciano nell'anno

le loro operazioni, sopra qual anno e quali mezzi si adoperano per accertare la loro rendita?

Io domando queste spiegazioni all'onorevole relatore.

GRIMALDI, relatore. Adempio al debito di rispondere alle domande degli onorevoli Ercole e Carbonelli.

Bisogna cominciare dal notare che i redditi degli istituti di credito e delle società, di cui si occupa l'articolo 13, ora in discussione, debbono essere riguardati sotto un triplice aspetto.

Queste società cominciano dall'aver redditi loro propri; in secondo luogo, debbono rivelare gli stipendi che corrispondono ai loro impiegati, e pagare pei medesimi, salvo il diritto di rivalsa; in terzo luogo, hanno dei debiti speciali che assumono la forma di conti correnti o di libretti di deposito, e pagano pei loro creditori, salva rivalsa.

Col decreto legislativo del 1866 questi enti, al pari di tutti gli enti morali, furono obbligati a rivelare i redditi dei loro impiegati, ed a pagare la tassa su di essi direttamente. L'articolo 10 della legge del 1874 creò una disposizione speciale per quella parte di redditi che si riferisce ai conti correnti ed ai libretti di deposito. Esso dice di doversi questi redditi commisurare, prima, provvisoriamente, e poi, definitivamente, dietro accertamento finale dei conti tra i creditori di questi istituti e gli istituti medesimi.

Ora, coll'articolo 13 qual modificazione si è fatta alla legislazione attuale? Ecco il quesito che giustamente proponeva l'onorevole Ercole. Non si è fatta alcuna innovazione in ciò che riguarda conti correnti e libretti di deposito; e perciò si è detto: « resta fermo il disposto dell'articolo 10. » Ed in secondo luogo, non si è fatta alcuna innovazione per ciò che riguarda i redditi degli impiegati pagati dagli istituti e dalle società di cui si occupa il decreto legislativo del 1866.

L'unica cosa mutata, e della quale si occupa l'articolo 13, è relativa a redditi propri di questi enti; i quali redditi nulla hanno che fare colle due categorie che ho avuto l'onore di esporre alla Camera.

E qual è la mutazione che si è fatta sui redditi propri delle società?

Il Ministero delle finanze ha dovuto colla pratica convincersi, che vi sono degli istituti i quali fanno i loro bilanci semestrali; ma ve ne sono degli altri, e sono i più, i quali li fanno annuali.

Ora, come si poteva fare l'accertamento pel biennio, il quale comincia col secondo semestre, e non col principio dell'anno solare? Per gli istituti di credito i quali fanno i loro bilanci a semestre, è facile di ottemperare alla legge; ma per quelli che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

fanno i loro bilanci per anno, come fare a distaccare i semestri, a valutare i conti dai profitti e perdite, come si chiamano nel linguaggio commerciale, che solo in fine d'anno possono valutarsi? Questi conti devono essere ragguagliati ad un intero anno, e non ad un semestre solo. E nella pratica che cosa si faceva per riparare a questi inconvenienti? Si faceva quello che ora l'articolo dispone formalmente: gli agenti guardavano il bilancio dell'anno solare precedente a quello in cui aveva luogo la denuncia, e secondo i risultati di esso, facevano l'accertamento. Sicchè il Ministero delle finanze, giustamente preoccupandosi di questa pratica che non era secondo i termini della legge, ha cercato di ripararvi, proponendo formalmente coll'articolo 13 che l'imposta sui redditi propri degli istituti di credito debba commisurarsi in base al bilancio dell'anno solare antecedente a quello in cui si fa la denuncia. Sicchè se la denuncia si deve fare, per esempio, dal 1° al 31 luglio 1877, viene il reddito commisurato al bilancio del 1876.

È questa la via più sicura per vedere quale è veramente il reddito di un istituto di credito, sul quale deve cadere la tassa.

Con queste parole credo di avere soddisfatto l'onorevole Ercole.

Ora, rispondo una parola all'onorevole Carbonelli. Egli domandava: Come si farà per le società che nascono nel corso del biennio.

Io credo di potergli rispondere, col rimandarlo all'articolo 6 che abbiamo già votato. Per le società nuove, come per ogni nuovo reddito, esiste la disposizione speciale: « entro il termine di tre mesi, si rivelano tutti i redditi che sono certi, e dentro sei mesi dal giorno in cui nascono, tutti i redditi che sono incerti. »

Sicchè gli istituti di credito che nasceranno nel corso del biennio, naturalmente non possono presentare un bilancio anteriore alla loro esistenza. Nessuno può presentare l'atto di nascita, prima di nascere.

Dunque questi istituti di credito presentano nel termine indicato la denuncia dei loro redditi, il cui accertamento si fa in via provvisoria e presuntiva, e quindi nel tempo posteriore quei redditi saranno commisurati al bilancio ed al rendiconto dell'anno solare precedente, appena scaduto. La suprema legge della necessità impedisce di fare diversamente. Sicchè sta bene la regola adottata dal Ministero coll'articolo che ci ha sottoposto, quella cioè, di ritenere sempre come base normale il bilancio, che è il vero mezzo, il vero termometro per conoscere i redditi propri di una società. Quando non si può ricorrere a questa misura, e la finanza non può natural-

mente crearla, allora si ricorrerà ad un mezzo di approssimazione, ad un mezzo provvisorio che poi nell'anno successivo si correggerà, quando la società già costituita avrà formulato il bilancio definitivo.

Credo, nel limite delle mie forze, di avere in modo soddisfacente risposto alle domande che mi erano state dirette. (*Bene!*)

CARBONELLI. Accetto le parole dette dal relatore in riguardo alle società che sorgono nel corso dell'anno, poichè esso dice che tanto l'accertamento che il concordato che si stabilisce fra l'agente ed una società non può essere ritenuto che in via provvisoria e dovrà rettificarsi sul bilancio definitivo.

Ringrazio dunque l'onorevole relatore delle dichiarazioni fatte, ne prendo atto, e spero che in questo senso saranno anche ritenute ed applicate dagli agenti delle tasse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, e ne do lettura:

« Fermo il disposto dell'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n° 1940, alle società anonime, in accomandita per azioni, agli istituti di credito e alle Casse di risparmio che non sono obbligati dai loro statuti a compilare bilanci consuntivi semestrali, l'imposta sui redditi loro propri sarà commisurata in base al bilancio e al rendiconto dell'anno solare antecedente a quello in cui devono essere presentate le denunce. »

« I bilanci annuali e semestrali, e il rendiconto dell'esercizio saranno comunicati in originale o in copia autentica all'agenzia colla denuncia. »

(È approvato.)

« Art. 14. Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore. »

A questo articolo furono proposti parecchi emendamenti: uno dell'onorevole Plebano, un secondo dell'onorevole Bertolini, e un terzo dell'onorevole Cadenazzi.

PLEBANO. Poichè il Ministero e la Commissione furono già tanto benevoli verso di me da accettare due emendamenti, io oso sperare che accetteranno anche questo.

PRESIDENTE. Me lo lasci leggere.

L'emendamento dell'onorevole Plebano suona così:

« Quando avvenga la morte del contribuente i termini per qualsiasi denuncia o ricorso si intendranno a favore dell'erede prorogati di quattro mesi. »

La Commissione accetta?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

GRIMALDI, relatore. Non accetta. Lo trova di una forma non dissimile dalla sua.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

PLEBANO. Io ho domandato di parlare sull'articolo.

PRESIDENTE. Attenda un momento; domando prima se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Plebano.

(È appoggiato.)

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

PLEBANO. Io veramente credeva che la Commissione e l'onorevole ministro non dovessero avere nessuna difficoltà ad accettare quest'emendamento, perchè non fa che esplicitare meglio il loro concetto.

Che cosa volevano il Ministero e la Commissione con quest'articolo 14? Essi volevano fare un favore agli eredi del contribuente, vale a dire che in caso di morte del contribuente fosse accordato all'erede un termine più lungo per fare valere le proprie ragioni, ed è un concetto col quale io consento interamente. Ma ministro e Commissione non hanno ricordato che fra i termini accordati al contribuente ve ne ha uno di sei mesi. La legge vigente accorda al contribuente sei mesi di tempo dalla pubblicazione dei ruoli, per poter ricorrere ai tribunali; ma se voi ora introducete nella legge la disposizione contenuta in quest'articolo come è stata proposta dalla Commissione la quale dice: « Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, » che cosa fate? Venite a ridurre di due mesi quel tal termine di sei mesi che la legge in vigore ora accorda.

Io quindi, ispirandomi alle idee della Commissione e del ministro, aveva modificato quest'articolo nel modo seguente:

« Quando avvenga la morte del contribuente i termini per qualsiasi denuncia o ricorso si intenderanno a favore dell'erede prorogati di quattro mesi. »

Mi pare che tale modificazione sia tanto giusta, che temo di non essermi spiegato abbastanza chiaramente, poichè altrimenti non saprei comprendere come l'onorevole ministro e la Commissione non vogliono accettare.

MINISTRO PER LE FINANZE. È questione di giorni.

PLEBANO. Ma ella vuol ridurre il termine.

PRESIDENTE. Onorevole Plebano, ha terminato?

PLEBANO. Ho terminato.

PRESIDENTE. L'onorevole Villani modifica così l'articolo 14:

« Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno i termini medesimi che il Codice civile negli articoli 956 e 961 accorda per far l'inventario e deliberare. »

Onorevole ministro, accetta quest'emendamento?

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

GRIMALDI, relatore. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Bertolini fa un'aggiunta, che è così concepita:

« Salvi i maggiori termini che ancora competessero al contribuente. »

Il ministro accetta?

MINISTRO PER LE FINANZE. Non accetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

GRIMALDI, relatore. No.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

L'onorevole Villani ha facoltà di parlare.

VILLANI. Le circostanze e le ragioni che mi spingono a chiedere che la parte finale dell'articolo 14 del progetto di legge in discussione sia diversamente compilata, sono tali che nessuno potrà sconoscere, come quelle che emanano da testuali disposizioni del Codice civile, disposizioni che verremmo in parte a manomettere, se si ritenesse l'articolo così come nel progetto si legge, ed il potere legislativo è il primo che deve le leggi osservare e rispettare nella loro integrità.

Nel Codice civile, che è il *jus commune*, si contengono disposizioni che tutti conosciamo o dobbiamo conoscere, le quali hanno definito senza equivoci i termini entro i quali un individuo deve rifiutare o accettare una eredità puramente e semplicemente o col beneficio dell'inventario; ed a noi non è consentito di potere quei termini nè direttamente nè indirettamente pregiudicare, inmutare o variare, per non incorrere nello sconcio di modificare o restringere nella discussione di leggi speciali ciò che è statuito nel Codice generale e fondamentale. E di vero, nell'articolo 959 del Codice è dato all'erede un termine di tre mesi per procedere alla compilazione dell'inventario, e quando durante lo stesso circostanze imponenti avessero impedito di poterlo cominciare o completare, gli è consentito un secondo termine di eguale durata, che deve richiedersi al pretore del luogo dell'apertura della successione. Dopo compiuto l'enunciato termine e di continuazione allo stesso, l'altro articolo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

961 ne consente un secolo di giorni 40 per potersi l'erede risolvere, dopo accertata coll'inventario la consistenza della successione, ad accettare o ripudiare l'eredità a lui devoluta, sia per testamento, sia *ope legis*. E poichè questi due termini si debbono succedere senza veruno intervallo, possono considerarsi e debbono ritenersi come un solo di mesi quattro e giorni dieci. Termine strettamente necessario per potersi un individuo determinare a togliere una risoluzione di tanta importanza, e che può essere causa di gravissimi danni impreveduti e forse anche imprevedibili da ogni uomo sia pure il più accorto ed il più preveggenza.

Non sempre un'eredità è un vantaggio per chi è chiamato a raccoglierla, ma ben può alle volte tornare di danno, e danno non lieve allo stesso. Prima di togliere una così grave ed interessante risoluzione, colui che è chiamato ad una successione deve raccogliere tutte le notizie su i cespiti dei quali si compone, su le gravanze che l'affettano, su le passività delle quali può essere gravata e su le opere che possono accompagnarla; notizie per le quali non è sufficiente consultare i libri catastali, i registri ipotecari, ed i ruoli delle imposte, perchè non tutti i cespiti nè tutte le gravanze possono emergere da pubblici registri, potendo parte del patrimonio e delle obbligazioni facilmente derivare da chirografi che non sempre sono resi pubblici per un naturale riserbo che si suole avere di non fare di ragione pubblica ciò che riguarda le private, individuali condizioni. Ed è perciò che nel Codice, persuaso il legislatore delle innumerevoli ed evidenti difficoltà per potersi procurare le opportune nozioni sulla consistenza di una successione per potersi, chi vi è chiamato, risolvere ad accettarla ed in qual modo, o ripudiarla, consentiva nei menzionati articoli il doppio termine che nel complesso produce quello di mesi quattro e giorni dieci continui.

Coll'articolo 14 del progetto di legge in discussione che cosa viene disposto? Che l'erede, si noti bene la parola, abbia un termine di *quattro mesi dalla morte dell'autore* per fare la denunzia dei redditi o produrre ricorso, quando la morte dell'autore avvenga durante la decorrenza dei termini dalla legge prescritti per quelle pratiche. Io non disconosco che in questa disposizione nuova radicalmente, perchè nella legge del 1864 e negli altri posteriori atti legislativi corrispondenti alla materia non esiste, il Ministero è stato mosso dal voler dare anche un'altra agevolazione all'erede del contribuente, agevolazione vantaggiosa perchè gli procura il favore di poter ponderare i propri interessi, e mentre altamente mi piace tale intendimento del proponente, non posso non deplorare che non abbia tenuto

presenti quelle disposizioni del Codice civile, togliendole a norma nello scrivere l'articolo del quale discutiamo, ed è venuto col fatto a limitare e restringere un diritto ai cittadini concesso dalla legge comune.

Quando si obbliga l'erede a fare la dichiarazione di un reddito o a produrre un gravame in un termine di quattro mesi, certamente più breve di quello di tre mesi e quaranta giorni voluto dal Codice, non si viene questo ad abbreviare? Niuno potrà rispondere negativamente, ed è evidente perciò che non possiamo affatto adottare la dicitura di tale articolo nella sua parte terminativa.

Nè mi si dica che ben altra cosa sia una dichiarazione di reddito o un gravame da decisione della Commissione per la tassa di ricchezza mobile, dai termini che il Codice ha statuito per l'accettazione di una eredità, perchè quelle pratiche non possono assolutamente compiersi, se non in dipendenza di queste, come ne dettano il buon senso, il Codice e lo stesso articolo 14 del progetto di legge in discussione.

In questo è scritto che il termine è concesso agli eredi, nè potevasi fare altrimenti, perchè, trattandosi di riconoscere il debito dell'imposta o di produrre un gravame da una decisione al riguardo emessa, ciò non può farsi che solo da chi rappresenta il defunto *in universum jus*, cioè dall'erede; nè altrimenti provvede il Codice, o detta il buon senso. E se quelle pratiche debbonsi fare dall'erede, può costringersi questo ad eseguirle prima del decorrimento dei termini dal Codice prescritti negli articoli che ho testè citati? È lo stesso Codice che risponde negativamente nell'articolo 964, col quale dichiara che « durante quei termini colui che è chiamato alla successione, non è tenuto ad assumere la qualità di erede. » E poichè la dichiarazione del reddito o il gravame da una decisione debbasi fare dall'erede, se voi obbligate il successore per testamento o per legge a fare le pratiche di cui all'articolo in esame in un termine diverso e più breve di quello determinato dal Codice, voi verrete ad obbligarlo contro il disposto nel detto articolo 964 ad assumere la qualità di erede prima che quei termini sieno compiuti, ed in dispregio del disposto in esso. È una verità questa non difficile a comprendersi ed è facilissimo il dimostrarla.

Ritenendosi la dizione dell'articolo come si è proposta, che cosa farà il successore quando si compie il termine dei quattro mesi? Delle due l'una: o non adempie alla dichiarazione del reddito e notifica del gravame, e nell'un caso incorre nelle non lievi penalità comminate dalle leggi di tassa, o lascia passare in giudicato un pronunziato lesivo dei suoi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

interessi; o vi adempie, e verificandosi così l'accettazione che nell'articolo 934, ultimo comma, del ripetuto Codice, è detta *tacita* ossia di fatto dell'eredità del defunto, contro il disposto nel preaccennato articolo 964, esso non potrà più avere la scelta della rinunzia o dell'accettazione beneficiata, senza poter fruire di tutto quel termine che il Codice stesso gli accorda. La qualità di erede una volta assunta non si può più smettere, perchè *haeres semper haeres*.

La riassunto il voler sanzionare l'articolo come si è proposto importerebbe flagrante violazione dei diversi articoli del Codice che ho finora enunciati.

Mi piace anche dimostrare con le altre leggi finanziarie imperanti, che il principio da me sostenuto è stato ampiamente e formalmente riconosciuto da esse. Ne ricorderò una soltanto che mi varrà per tutte, cioè quella del registro in ordine alle tasse di successione, del dì 14 luglio 1866, numero 3121. Coll'articolo 79 di essa è prescritto pure il termine di quattro mesi per la denuncia dell'aperta successione; ma poi nei due ultimi alinea dello stesso si dichiara formalmente che, per le eredità beneficiate, il termine per la denuncia non comincia se non dopo scaduto quello per fare l'inventario e deliberare, stabilito dal Codice.

Concorrono quindi il *jus commune*, la ragione e l'esempio delle altre leggi finanziarie a determinarci di cambiare la redazione finale dell'articolo in discussione, e che io sono di avviso di dover essere la seguente:

« Art. 14. Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno *quei medesimi termini che gli articoli 955 e 961 del Codice, concedono loro per fare l'inventario e deliberare.* »

Questa modificazione io chiedo nell'interesse nostro, del Governo e di tutti, perchè se invece il Parlamento sanzionasse l'articolo come è proposto, niuno ci potrebbe scagionare dall'addebito di avere con una semplice modificazione ad una legge di finanza tutta speciale, modificata e, quel che è più, restringendola, la estensione di diritti venienti dalla legge comune, il Codice. Non sono io certamente che vorrò assumere simil taccia, e dichiaro perciò di votarlo in conformità delle conclusioni preaccennate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Plebano, e prima lo rileggo...

PLEBANO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

PLEBANO. Siccome la Commissione ha formulato l'articolo in un senso che io posso accettare, ritiro il mio.

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRIMALDI, relatore. Mi permetto di osservare alla Camera due sole cose. La Commissione non dimenticò, come diceva l'onorevole Plebano, i termini maggiori che le leggi sulla ricchezza mobile consentono ai contribuenti, come sarebbe il termine di sei mesi pel ricorso all'autorità giudiziaria. Non poteva dimenticarlo per una semplice ragione, perchè in questo progetto stesso, in un articolo già votato, abbiamo stabilito il termine di sei mesi. Sarebbe stata una crassa dimenticanza quella che vuoi riferire ad un fatto stabilito in un articolo precedente. Ma in questo articolo che ora si discute, si è fissato il termine di quattro mesi pel seguente principio di diritto, che prevalse nell'animo della Commissione.

La Commissione ha detto: tutti i termini che sono accordati, come tutti i diritti e le obbligazioni del defunto, passano, per opera della legge, all'eredità, e non c'è bisogno di venirlo a dichiarare.

La finanza e la Commissione sentirono il bisogno, nello scopo di favorire i contribuenti, di allungare per gli eredi quei termini che erano troppo brevi, non di diminuire quelli che erano già lunghi. Ma questi termini dovrebbero essere più allungati ancora, secondo quello che diceva l'onorevole Villani, il quale ha dato allo svolgimento della sua proposta un'estensione tale, che il beneficio si convertirebbe in un serissimo danno per le finanze. Io prego l'onorevole Villani e prego la Camera di seguirmi nel breve svolgimento di questa mia idea.

Non vi è dubbio che le leggi civili stabiliscono termini più lunghi per fare l'inventario e per accettare l'eredità con o senza il beneficio dell'inventario; anzi questi termini possono essere lunghissimi, perchè fino all'atto di messa in mora o di citazione dell'eredità, questi, quando non sia nel possesso reale dell'eredità, può sempre, fino alla prescrizione, procedere all'inventario ed accettare l'eredità.

Ma le leggi civili concedono tutti questi termini per l'esperimento dei diritti civili, i quali nulla hanno che fare in questione d'imposta. Però nel testo delle medesime leggi si dispone, che l'eredità, anche prima dell'accettazione, e senza pregiudicare il suo diritto, può fare gli atti conservatorii e di vigilanza nell'interesse dell'eredità.

Ora tra questi atti appunto è quello della denuncia e del ricorso. Dunque, per questi atti, non occorre prendere per norma ciò che dicono le leggi civili rispetto ai diritti privati, che sono regolati da

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

diversi criteri; ed in ogni modo sono atti, anche per le leggi civili, che possono farsi sempre, e prima dell'accettazione dell'eredità. I termini che concedono le leggi di registro per la tassa di successione sono di quattro mesi; ed eguali termini l'articolo del progetto accorda per l'imposta sulla ricchezza mobile, termini più che sufficienti e giusti.

Ma poichè si è mosso il dubbio, per altro insussistente, che con tali termini si possono pregiudicare quelli più lunghi accordati dalle leggi d'imposta sulla ricchezza mobile, la Commissione, per eliminarlo e per usare maggiore chiarezza, d'accordo col ministro, propone questa formola che manda alla Presidenza.

Credo che così sarà risolta ogni questione. (*Benissimo!*)

VILLANI. Ringrazio l'onorevole collega relatore della Commissione degli schiarimenti favoriti, sono dolente però di non poterli accettare, perchè è ben altra l'importanza di ciò che si dispone nell'articolo in discussione, che non di quello che ha esso indicato.

Se mal non mi appongo, esso ritiene che il termine dei quattro mesi nell'articolo 14 indicato non alteri nè pregiudichi quello dei tre mesi e 40 giorni prescritto negli articoli 959 e 964 del Codice, perchè la dichiarazione di uno o più redditi per la tassa di ricchezza mobile, o il gravame proveniente da una decisione delle Commissioni, siano semplici atti conservatorii che il Codice stesso nell'articolo 364 consente al successore di adempiere senza assumere la qualità di erede.

A me non paiono assolutamente giusti i suoi divisamenti. Anche senza volermi limitare a quanto è scritto nel capoverso del detto articolo, che sembra restringere l'azione dell'erede prima della decorrenza dei termini soltanto a poter rispondere in giudizio, ammetto che possa esso fare anche altri atti, ma di pura conservazione e manutenzione. Si possono dir tali la dichiarazione di esistenza di un debito o l'appellazione da un pronunziato di Commissioni? Per me nol credo, e con me debbono altrettanto pensare gli onorevoli colleghi. Sono atti di conservazione e manutenzione quelli temporanei ed urgenti diritti a far sì che gli effetti ereditari non deperiscano e si deteriorino. Non son tali però quelli che fanno un pregiudizio ai diritti dell'erede, ovvero lo impegnano con antecedenti a fatti consecutivi, vincolandone l'azione ed i diritti. Ora la dichiarazione di un credito dell'eredità per la tassa di ricchezza mobile non è un atto di semplice conservazione, ma invece è atto meramente pregiudizievole, atto che non può disimpegnarsi se non da chi può e vuole rappresentare la eredità, accettandola.

Altrettanto si dica del gravame, il quale per di più impegna l'eredità in una quistione di stabilimento di dritti, che non è certamente un atto di semplice conservazione o manutenzione, ma riguarda sostanzialmente e formalmente dritti e doveri che competono al solo *erede*: epperò fino a quando non siano compiuti i termini, entro i quali il cittadino può un'eredità col beneficio dell'inventario accettare o ripudiare, non può essere costretto a fare dichiarazioni della natura di quelle volute dall'articolo, per le quali si troverebbe rivestito di una qualità, che a lui forse non converrà di ritenere e che potrà essergli causa di danni e forse non lievi, laddove il Codice gli dava maggior latitudine a potersi determinare in risoluzione di tanto momento.

Si è pure affermato che se si ammettesse la rettifica da me proposta, gravissimo danno ne risentirebbe la finanza dello Stato, dovendo attendere il compimento del trentennio dall'apertura della successione, termine col quale si verificherebbe la prescrizione del diritto alla rinuncia dell'eredità.

Ma questa affermazione è fuori proposito, perchè la mia proposta si limita al termine dei soli articoli 959 e 964, i quali riguardano l'accettazione col beneficio, e non la rinuncia. Per quella non vi sarebbe generalmente che una differenza di soli 10 giorni, ed eccezionalmente quella di 100 giorni, tempo che non tornerebbe mai di pregiudizio alla finanza dello Stato, non trattandosi di scemarne gl'introiti neanche di un centesimo, nè di rimandarne la riscossione a tempo lungo o indefinito.

Lo ripeto anche qui. L'essersi il mio principio consacrato anche nella legge di registro, e con più larghezza, perchè in essa il termine dei quattro mesi comincia a decorrere dopo compiuto l'altro per far l'inventario e deliberare prescritto dal Codice, è il più evidente ed inconcusso argomento della giustizia e regolarità del mio assunto.

Da ultimo, la Commissione non potendo sottrarsi all'evidenza di tali ragioni, ha proposto un'aggiunta all'articolo 14, con la quale si fa salvo all'erede il termine maggiore scritto negli articoli del Codice. Ma io per vero dire non so come e qual magistrato potrebbe ritenere tuttavia sussistente il diritto, nel chiamato alla successione, di poter la eredità col beneficio dell'inventario accettare, dopo che lo stesso ha compiuto atti di accettazione pura e semplice, quali sono la dichiarazione di redditi ereditari ovvero l'appellazione da qualche decisione relativa a redditi di ricchezza mobile. Sarei lieto se tanto si potesse ottenere, perchè avrei raggiunto lo scopo delle mie osservazioni, quello cioè dell'essersi mantenuto invulnerato un dritto ai cittadini garantito dalla legge e non esposti essi a molestie,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

contro la ingiustizia delle quali è tolto loro il mezzo di difendersi, meno quello di sottostare a pagamento di penalità, che non sono di lieve momento.

E qui non altro mi resta ad aggiugnere se non che, approvandosi l'articolo 14 come è proposto, si stabilisce un principio respinto dal Codice civile ed in opposizione a quello scritto nella legge di registro per casi perfettamente identici, ingenerandosi in tal modo anche una diversità di trattamento fra la legge civile e quelle d'imposte, ma pure tra queste medesime.

Insisto, per tutte le ragioni discorse, che l'articolo 14 sia modificato nei termini che l'ho innanzi formulato.

BERTOLINI. Ho chiesto di parlare per rallegrarmi colla Commissione, la quale ha proposto la mia aggiunta, cambiandovi una sola parola, la quale viene a dir lo stesso di quella che io aveva scritta.

Io aveva proposto di dire: « salvi i maggiori termini che ancora competessero al contribuente, » e la Commissione propone che si dica: « senza pregiudizio dei maggiori termini che ancora competessero al contribuente. »

Approvo quindi l'emendamento della Commissione, e nello stesso tempo ne rivendico la paternità.

GRIMALDI, relatore. La Commissione intende solo di fare il bene, e con questo scopo ha proposto l'aggiunta. Non si occupa quindi di esaminare la paternità di essa; lo che tornerebbe perfettamente ozioso. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 14 coll'aggiunta proposta:

« Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza di un termine per la denunzia, o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di 4 mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei maggiori termini che ancora competessero al contribuente. »

MINERVINI. Mi pare inconcepibile che in una cosa tanto semplice possa esservi divergenza...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma non c'è. Siamo tutti d'accordo.

MINERVINI. Interno a questa locuzione dovremmo essere tutti d'accordo, perchè, come la Commissione ha scritto adesso questo articolo, non si risolve la questione.

Chi è l'erede di cui si parla? Colui che presuntivamente lo sia per legge, e quindi possa avere questa qualità.

Poi si dice dalla legge, che nessuno possa essere obbligato ad assumere la qualità di erede, prima dei tre mesi per far l'inventario e i quaranta giorni per deliberare.

Ma dunque, in nome di Dio, dite che: « quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per le denunzie in corso, saranno tenuti alla denunzia, decorsi i tre mesi, a fare l'inventario e i quaranta giorni per deliberare. »

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ma questo la Camera non l'ha appoggiato.

MINERVINI. Scusi, l'emendamento non era in questo senso, perchè io sono stato attento alla discussione. L'onorevole Villani avrebbe voluto che, oltre i tre mesi ed i quaranta giorni, si fosse accordato un altro termine per le proroghe che l'erede avesse potuto chiedere ed ottenere, a norma del Codice di procedura civile. Vede bene adunque la differenza, onorevole presidente. Ed in questo senso io sono col ministro e colla Commissione.

La mia locuzione è conforme al Codice, e non turba nulla, perchè il termine non sarebbe che di quattro mesi e dieci giorni; perchè io trovo regolare che, decorsi i tre mesi per l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare, l'erede, che facesse una denunzia per la tassa, non comprometterebbe i suoi diritti, nè i suoi privilegi, con un atto che non sarebbe altro che un atto amministrativo. E noi non dobbiamo andare concedendo termini per quelle proroghe cui accennava l'onorevole Villani.

Quindi io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione ad accettare questa locuzione: « l'erede avrà il termine di tre mesi e quaranta giorni per fare la denunzia; » perchè allora sarebbe coordinato al Codice. E che cosa sarebbe di più? Dieci giorni. E per dieci giorni vorreste distruggere una generale ed organica disposizione del Codice? Se voi doveste occuparvi delle proroghe, sarei d'accordo, ma quando vi riferite al termine della legge, e dite che nel termine dato per l'inventario e per deliberare vi è quello per fare la denunzia, voi avete raggiunto lo scopo.

Ecco perchè io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio a volere riflettere su ciò, poichè egli, eminente uomo politico, è anche eminente avvocato, e quindi non vorrà opporsi a che sia stabilito lo stesso termine per deliberare e per l'inventario, cioè i tre mesi ed i 40 giorni.

PRESIDENTE. Fa una proposta speciale, onorevole Minervini?

MINERVINI. Non faccio una proposta speciale, essendo bastevole di avere manifestata cosa intuitivamente giusta, e di avere con ciò adempiuto un dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso accettare questa proposta, perchè la sua portata si estende-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

rebbe anche a modificare altre leggi che limitano l'obbligo dell'erede a quattro mesi. La denuncia dell'eredità ed il pagamento dei diritti per la tassa di successione, hanno un limite legale, che è di quattro mesi. Pertanto, per accogliere la proposta e coordinarla alle leggi esistenti, bisognerebbe rifare buona parte della nostra legislazione.

Non posso per conseguenza accettare la detta proposta.

MINERVINI. Io dico...

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella non ha licenza di parlare. Non faccia dialoghi.

MINERVINI. Io voglio soltanto...

PRESIDENTE. Ella non può parlare.

Non ignora di certo che il regolamento non permette che si parli due volte sullo stesso argomento.

MINERVINI. Io conchiudo...

PRESIDENTE. Ha già conchiuso.

MINERVINI. Allora bisogna far fagotto, ed andarsene. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Niente affatto: è il regolamento che vieta di parlare due volte sopra lo stesso argomento.

MINERVINI. Se dobbiamo reggimentare le parole e gli atti, allora non so che libertà sia la nostra. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Dobbiamo seguire il regolamento, onorevole Minervini, e lei per primo deve darne l'esempio come uno dei più antichi deputati.

MINERVINI. Ne ho dato sempre l'esempio.

PRESIDENTE. Ora non pare.

MINERVINI. Io protesto adunque che con questo sistema avrete moltissime liti nelle quali i magistrati vi daranno torto, poichè voi non potete sancire questo a meno che non revochiate, colla presente legge, il Codice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 coll'aggiunta della Commissione:

« Quando avvenga la morte del contribuente durante la decorrenza dei termini per la denuncia o per il ricorso, gli eredi avranno il termine di quattro mesi a contare dal giorno della morte del loro autore, senza pregiudizio dei termini maggiori che tuttora spettassero al contribuente. »

Coloro che approvano quest'articolo, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvi i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudi-

zio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla medesima salvezza l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

« Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito. »

Su quest'articolo furono proposti due emendamenti, uno dall'onorevole Bertolini, e l'altro dall'onorevole Cadenazzi; quello dell'onorevole Cadenazzi fu presentato dopo la chiusura della discussione generale.

L'onorevole Bertolini domanda che si aggiungano i capoversi seguenti all'articolo 15:

« Durante la sospensione delle iscrizioni in ruolo dei redditi accennati in questo articolo non corre prescrizione della tassa dovuta per redditi medesimi.

« Il creditore ha sempre il diritto di ottenere lo sgravio dalla tassa, mediante la cessione alle finanze dello Stato del credito del quale vi fu assoggettato.

« La cessione è ricevuta dall'agente delle tasse, senza spesa del cedente. »

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Bertolini?

GRIMALDI, relatore. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Domando allora se l'emendamento dell'onorevole Bertolini sia appoggiato.

Coloro che lo appoggiano sono pregati di alzarsi. (Non è appoggiato.)

L'emendamento dell'onorevole Cadenazzi è concepito in questi termini:

« Rimane sospesa la iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi categoria A a favore dei creditori i quali ne facciano domanda, fornendo la prova all'agente delle tasse che a sensi dell'articolo 663 Codice di procedura civile venne prodotto ricorso per la perizia dello stabile ipotecato o fu già notificato al debitore la citazione per l'autorizzazione a vendita dello stabile stesso.

« Il diritto alla sospensione della iscrizione in ruolo si perde irreparabilmente e si rendono esigibili anche gli arretrati dell'imposta quando da parte dei creditori ipotecari fossero trascurati i termini di legge per la prosecuzione del giudizio di espropriazione o di graduazione.

« Il deliberatario dello stabile è responsabile verso lo Stato per l'imposta tenuta in sospeso nel corso del giudizio, e deve pagarla in conto e fino alla concorrenza delle somme ripartite a favore dei singoli creditori utilmente collocati.

« Rimane pure sospesa, ecc., » come nel progetto della Commissione.

La Commissione accetta?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

GRIMALDI, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando allora se è appoggiato l'emendamento Cadenazzi.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 15 della Commissione, accettato dal Ministero, e ne do nuovamente lettura:

« Art. 15. L'iscrizione in ruolo della imposta sui redditi, per la percezione dei quali il creditore procede coll'esecuzione immobiliare, rimane sospesa quando all'epoca della formazione del ruolo sia scaduto il termine fissato ai creditori dall'articolo 709 del Codice di procedura civile per il deposito delle domande di collocazione, salvi i rimborsi o i supplementi d'imposta secondo i risultati del giudizio. Rimane anche sospesa dallo stesso termine, e colla medesima salvezza l'iscrizione in ruolo dell'imposta sui redditi per la percezione dei quali gli altri creditori concorrono nella esecuzione.

« Rimane pure sospesa l'iscrizione in ruolo dei redditi dipendenti da crediti contestati in giudizio, allorchè sia intervenuta una sentenza di prima istanza che dichiari l'inesistenza del credito. »

(È approvato.)

« Art. 16. A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

« Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni. »

L'onorevole Visocchi chiede che sia soppresso questo articolo 16.

L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Poichè l'onorevole Visocchi fa una proposta in senso contrario a quella che io vorrei fare, pregherei che si desse prima a lui la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, insiste nella sua proposta di soppressione?

VISOCCHI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Prego la Camera di voler considerare che l'articolo decimosesto in discussione è la disposizione più importante di questa legge.

Infino ad ora noi non abbiamo fatto che votare disposizioni tendenti o ad attenuare la tassa nelle quote infime e a diminuirne le asprezze, ovvero ad ottenere un migliore accertamento. Queste disposizioni erano tali da non dover richiedere una gran discussione; ma l'articolo 16 invece è tale che ci

porta a determinare fin d'ora il sistema che adotteremo per il miglioramento generale e per la correzione della tassa di ricchezza mobile.

Infatti, che cosa si stabilisce con quest'articolo? Di dare ai comuni un decimo del prodotto della tassa che si riscuoterebbe dai privati per i redditi delle categorie B e C. E perchè si accorderebbe questo decimo ai comuni?

ERCOLE. Per procacciare la loro cooperazione a procurare più ampi accertamenti.

VISOCCHI. Signori, possiamo attenuare, mascherare finchè vogliamo la portata di quest'articolo, ma è un fatto che esso ha per iscopo di cointeressare i comuni all'accertamento dei redditi.

Ora, o signori, facciamo un po' di sosta, e permettetemi che io vi ricordi qual è stata fino ad oggi l'intenzione del paese, dell'opinione pubblica, qual è stato il parere in cui vennero quegli uomini competentissimi, i quali si sono lungamente affaticati ad avvisare i difetti di questa tassa ed il modo da tenere per correggerla.

Tutti sono stati d'accordo nel decidere che il difetto sta nella eccessiva gravezza dell'aliquota, e il rimedio nell'attenuarla notevolmente. Questo atto di giustizia niuno dubita che non riesca ad aumentare le consegne dei redditi imponibili, a diminuire le frodi, i reclami, i lamenti, e ad ottenere equa distribuzione della imposta, e fra alquanti anni un provento anche maggiore dell'attuale.

Ma il ministro dipartendosi da queste intenzioni, ora si propone di venire per altro modo ai medesimi buoni effetti; ed io non negherò che vi sieno di quelli il cui intendimento è che questa partecipazione data ai comuni debba produrre una migliore consegna dei redditi dal lato dei contribuenti.

Ma dunque, signori, ci troviamo a fronte di due sistemi, ed io vi domando: vi pare egli conveniente di scegliere tra l'uno e l'altro in questo momento e con poca o niuna discussione?

Io, per me, non lo credo. D'altronde: esaminiamo un po' la cosa nel fatto. Quando ai comuni sarà concesso questo decimo d'imposta, che ammonta in totale a tre milioni per tutti i comuni d'Italia, crediamo noi che per questa piccola concessione le Commissioni di prima istanza diventeranno fiscali e tassatrici? Io credo di no.

Ed infatti non vedete voi che i comuni per esigere le loro proprie imposte hanno bisogno di ricorrere all'appalto? Questo mi fa credere che non sono punto disposti ad essere fiscali, e pure si tratta dei loro propri e vitali interessi. Quando poi si tratterà di contribuire all'aumento delle entrate dello Stato e di guadagnarvi un dieci per cento so-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

pra, credete voi di trovarli capaci di fare e procacciare fiscalità contro i propri concittadini? Questo io credo che non possiamo certamente aspettarcelo; intanto la perdita di tre milioni per l'erario è certa, il supposto guadagno è più che incerto.

Ma io voglio supporre per poco, o signori, che questo decimo che si dà ai comuni, che questa imbeccata, che loro si manda per farli diventare rigorosi cooperatori nell'accertamento della tassa, possa essere tale da eccitare nei loro petti il fuoco sacro del pubblico interesse, da farli diventare zelanti protettori delle tasse dello Stato. Ma non vi parrebbe che noi ci accingessimo a commettere con ciò la più nera e grave ingiustizia?

Ecco perchè sono di questa opinione.

Nel 1870 si disse: tutti i comuni hanno imposto sulla tassa di ricchezza mobile il 50 per cento di centesimi addizionali; avochiamo allo Stato questi centesimi addizionali e portiamo l'aliquota al 12 per cento che, coll'aumento del decimo, aumentò al 13 20.

Oggi noi diciamo ai municipi: datevi alla ricerca di nuovi redditi tassabili, aggiungete le vostre fiscalità a quelle degli agenti governativi, cercate di aumentare il contributo, e noi vi diamo ora una partecipazione in esso.

Ma in questo caso io domanderò se gli industriali, i produttori e i professionisti di questo regno d'Italia, i quali si vedessero in tale modo bistrattati, non dovessero desiderare di andare altrove ad esercitare il loro ufficio, piuttosto che rimanere così in balia di sempre nuove e crescenti fiscalità?

Non dico altro di quel che io penso contro questa compartecipazione dei municipi, come mezzo di correggere la tassa di ricchezza mobile, ma certo mi aspetterò dal patriottismo dell'onorevole ministro Depretis che non voglia in questo momento farci votare una disposizione la quale, non essendo atta a portare miglioramento all'erario, i cui interessi io so quanto gli stiano a cuore, invece è capace di toglierci la libertà di venire a rettificare questa tassa in modo più giudizioso e conveniente.

Certamente egli non vorrà metterci questo intralcio pel quale le nostre future discussioni intorno a ciò siano impedito.

Infatti, o signori, se noi volessimo e potessimo nell'anno venturo, ovvero in altro anno por mano a correggere davvero questa tassa, e decidessimo farlo minorando la gravità dell'aliquota, allora che cosa dovremo fare?

Dovremo richiamare dai comuni questo decimo che ora loro concediamo; e non credete voi che questo ecciterà grandi lamenti da parte dei comuni medesimi?

Certo che sì.

Per le ragioni cennate e per altre molte che lasciai, io pregherei la Camera a volere seriamente considerare quali siano le conseguenze di questo articolo 16.

Quanto a me senza guastare per nulla l'economia della presente legge, senza portare nessun danno alla finanza dello Stato, pregherei i miei onorevoli colleghi di sospendere questa loro risoluzione e di non dare la loro approvazione a questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16, e lo rileggo:

« A cominciare dall'anno 1879, sarà corrisposta ai comuni una parte dell'imposta incassata dallo Stato nell'anno precedente, tassativamente ai redditi contemplati dall'articolo 3, e nella misura di 1/10 della somma riscossa, detratti i rimborsi per quote indebite e inesigibili. È avocata allo Stato l'addizionale di 3/4 di centesimo spettante ai comuni per spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

« Le spese per le Commissioni di prima istanza restano a carico dei comuni. »

Coloro che approvano questo articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Lazzaro, ne do lettura:

« L'articolo 4 della legge 14 giugno 1874 è abolito. »

La Commissione l'accetta?

GRIMALDI, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Domando pertanto se questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Lazzaro è appoggiato. Coloro che l'appoggiano sono pregati di alzarsi.

(È appoggiato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro per svolgere la sua proposta.

LAZZARO. Io non ho bisogno di dire molte parole alla Camera.

Tutti quelli che erano deputati nel 1874 ricordano che la sinistra la combattuto questo articolo 4, ed io ricordo ancora i nomi dei nostri colleghi i quali nell'appello nominale risposero no.

Questo articolo 4 della legge del 1874 che cosa fa? Deroga ai principii sostanziali del diritto civile.

FOSSA. Domando la parola.

LAZZARO. E si noti che qui non è questione di diminuire o di elevare l'aliquota, la questione finanziaria resta riservata; si tratta solamente di togliere dalle nostre leggi sulla ricchezza mobile un articolo che fa parte di quel sistema di molestie e di vessazioni, contro cui abbiamo sempre protestato noi, e contro cui ha sempre protestato il presidente del

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Consiglio; perchè è un sistema di molestie e di vessazioni che è incarnato specialmente in questo articolo 4 della legge del 1874.

Ora, dico io, ci si presenta un'occasione di riformare la legge sulla ricchezza mobile. Io ho dichiarato che avrei votato di gran cuore questo progetto di legge, poichè è un passo serio, positivo verso la riforma generale. Ci si presenta il modo di diminuire le molestie ai contribuenti. E si noti che sono molestie le quali non portano nessun beneficio all'erario perchè, se ciò fosse, ci sarebbe almeno la ragione finanziaria che militerebbe in favore di questo articolo; ma non trattandosi dell'aliquota, nè dell'accertamento, l'erario da queste molestie non ricava utile alcuno.

Ripeto che questo articolo 4 deroga ai principii del nostro Codice civile, stabilisce che la finanza possa prendere l'altrui proprietà mobile, allorchando per caso questa proprietà mobile si trovi presso un contribuente moroso.

Mi pare adunque offrirsi qui il destro di riparare a questa irregolarità che si trova in quella legge la quale, come la Camera sa, segnò il massimo punto di fiscalità a cui il partito di destra sottoponesse i contribuenti.

Io mi auguro che tutti coloro i quali hanno votato contro quest'articolo allora votino anche oggi contro all'articolo medesimo. Ma d'altra parte, io sarei anche disposto a sentire che cosa pensi l'onorevole presidente del Consiglio intorno a questo argomento.

Egli ben sa non essere la prima volta che io abbia fatta un'istanza di questo genere. È impossibile che in massima non siamo d'accordo nel togliere una disposizione la quale non risponde a nessuno dei principii di morale e di giustizia.

Aspetterò la risposta che l'onorevole presidente del Consiglio farà perchè, se egli assicura, come ha assicurato in altre occasioni, che procederà attivamente anche in altre riforme, intorno a questa imposta, e che stabilirà un termine entro cui la parte riguardante le molestie e le vessazioni sarà riformata, mediante un apposito progetto di legge, allora io ritirerò per ora la mia proposta; in caso diverso la manterrò, augurandomi che quelli i quali l'hanno votata nel 1874 la votino anche adesso.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò francamente la mia opinione su questa gravissima questione sollevata dall'onorevole Lazzaro sull'abolizione dell'articolo 4 della legge del 1874.

Ammetto che il provvedimento è molto duro; d'altra parte io dichiaro che questa legge non è che

il principio della riforma della tassa di ricchezza mobile. Altre riforme dovranno seguirla; ma dichiaro con eguale franchezza che se la Camera, il cui verdetto io certamente dovrò rispettare, venisse ad abolire l'articolo 4, io crederei compromessa l'esistenza di questa legge.

ABIGNENTE. È un capestro al collo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sentitemi prima di giudicare.

ABIGNENTE. Vi abbiamo sentito.

MINISTRO PER LE FINANZE. Voi giudicate *a priori*, aspettate che abbia esposte tutte le ragioni e poi giudicherete. In questo caso dovete ricordare la massima del giurista: *audiatur et altera pars.* (*Interruzione*)

Ma scusatemi. L'onorevole Lazzaro ha dichiarato che l'articolo 4 si poteva abolire senza conseguenze per l'erario.

LAZZARO. Spiegherò il mio concetto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi perdoni, la cosa è in ben altri termini. L'esperienza ha dimostrato che prima di questo articolo, le frodi per sfuggire alla tassa erano innumerevoli. Per esempio, bastava che un commerciante di mobili, ridotto a quel punto estremo nel quale gli si debbono fare gli atti esecutivi, presentasse all'agente un atto di cessione dei mobili registrato uno o due giorni prima, per il quale tutti i mobili, tutta la merce del suo negozio era passata in proprietà di un terzo, perchè l'agente delle tasse dovesse partirsene senza riscuotere la tassa. E questo genere di frodi si era esercitato in larghissima proporzione.

Io ho fatto su questo articolo una specie d'inchiesta, o signori, e dovetti verificare che i danni delle finanze erano gravissimi. Poi in fondo pigliamo la cosa come è. In che consiste questa che io ammetto essere una severa disposizione di legge? Consiste nell'estendere il privilegio fiscale sui beni mobili coi quali si esercita una data professione o una data industria? (*No! no!*) Ma scusino, come c'è il privilegio del fisco sugli stabili per l'imposta fondiaria, così per la ricchezza mobile si è stabilito un privilegio sui mobili, e così in forza di questa disposizione che cosa avviene adesso? Avviene che chi vuol diventare cessionario di un negozio il quale ha per garanzia dell'imposta dovuta un dato capitale in beni mobili di diversa specie esistenti nel negozio stesso, deve prima di diventare acquirente e pagarne il prezzo, accertarsi col fatto che l'imposta si è pagata e che il venditore si trova senza alcun debito verso l'esattore.

Ecco tutto l'incaglio che produce questa disposizione di legge. Per modo che anche per le eccezioni contemplate dall'articolo 4 e per quella temperanza

con cui l'articolo si applica, gl'inconvenienti sono molto diminuiti; tanto è vero che in pratica non vi sono reclami. Del resto se aprite ancora questa porta, per la quale tanta parte della imposta è sfuggita, credete pure che sarà una breccia per la quale una grande parte delle entrate che derivano dalla tassa di ricchezza mobile svaniranno.

Si è dato il caso di città nelle quali a centinaia i contribuenti sfuggivano alla tassa con questa semplicissima manovra di fare la cessione dei mobili un momento prima che gli atti esecutivi si cominciassero.

Dunque per quanto possa spiacere al mio amico Abignente, torno a ripetere: non vogliate compromettere l'approvazione di questa legge accettando l'abolizione dell'articolo 4.

Io sono profondamente convinto che facendo altre modificazioni alla legge d'imposta di ricchezza mobile riusciremo a temperare anche queste disposizioni, ma nello stato attuale della questione, *hinc et nunc*, se vogliamo farle adesso in occasione di questa legge, noi ne compromettiamo il successo.

Io assicuro l'onorevole mio amico Lazzaro che non solo prendo impegno, ma dimostrerò col fatto, che è fermissima intenzione del Governo di introdurre altre modificazioni in tutto quanto l'assetto della tassa di ricchezza mobile. E parmi non aver nemmeno bisogno di fare questa dichiarazione, perchè in seno della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, ho indicato essere intenzione del Ministero di fare delle riforme ben più profonde, ben più radicali di quelle che si contengono in questo disegno di legge. Signori, date tempo al tempo, non prendete una decisione che, a giudizio del Governo, comprometterebbe l'esistenza della legge che vi sta innanzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

SORRENTINO. Ho chiesto di parlare.

PRESIDENTE. Ella non può parlare.

SORRENTINO. Perchè?

PRESIDENTE. Perchè è proibito dal regolamento. (*Voci di dubbio dell'onorevole Sorrentino.*)

La prego allora di leggere l'articolo 64 del regolamento. (*Movimento*)

Bruciatelo, se volete, ma, finchè esiste, si deve osservare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che se si abolisse oggi l'articolo 4 della legge 14 giugno 1874, si comprometterebbe l'effetto finanziario della legge.

Sono dolente che il presidente di un Ministero, che è uscito da questi banchi (*Sinistra*)

abbia potuto dire parole simili a quelle che pronunciava l'onorevole Minghetti, allorquando spingeva i suoi amici a votare l'articolo 4 della legge del 1874. (*ilarità a destra*) Una legge di finanza, il cui buon esito dipende da disposizioni che ripugnano alla morale ed alla giustizia, è una legge già condannata dalla pubblica opinione. Del resto comprendo che, in materia di imposta di ricchezza mobile, i nostri avversari erano logici in questo senso, che avevano un'aliquota elevata, un'aliquota di cui non c'è esempio in nessun paese civile.

Per riscuotere l'imposta su quella aliquota che cosa dovevano fare? Creare un sistema di torture, il quale, ripeto, non ha il simile in nessun paese oggi, e non lo ha avuto neanche nel medio evo. Ecco il sistema della Destra! (*Rumori a destra*)

L'onorevole presidente del Consiglio è venuto ora dinanzi alla Camera con un progetto di legge che indirettamente ribassa l'aliquota. Ha già fatto un passo verso il progresso, un passo verso la giustizia, un passo verso il buon sistema finanziario. Così noi ci mettiamo sulla buona via.

L'onorevole presidente del Consiglio, intimorito dalla situazione del bilancio, ha detto: io per momento non posso proprio proclamare la riduzione dell'aliquota, vi do quel che posso per ora. Sono timori che, forse, non si possono dividere, ma che si debbono giustificare, anche perchè i nostri avversari avevano dipinto l'avvenimento della Sinistra al potere come un pericolo per il pubblico credito.

L'onorevole presidente del Consiglio, impensierito di ciò, ha dovuto tenere ferma la mano, anche a rischio di disgustare i suoi amici.

Quindi io mi spiego la durezza, mi permetta, dell'onorevole presidente del Consiglio.

Ma poichè egli ha fatto un passo, che gli acquista le lodi sincere di quelli i quali desiderano di vederlo mettersi sulla buona via, quale bisogno ha di mantenere l'articolo 4?

MINISTRO PER LE FINANZE. È un bisogno delle finanze.

LAZZARO. Quando io diceva che questo articolo 4 non guasta la questione finanziariamente, voleva intendere che non tocca la questione dell'aliquota, non tocca la questione dell'accertamento. (*Movimento*)

Scusino, la questione dell'aliquota, che è uno dei primi fattori della legge dell'imposta di ricchezza mobile, e l'accertamento che è il secondo fattore importante, restano in disparte, e non ci hanno che fare: è il terzo periodo, il terzo fattore, per dire meglio, il mezzo di riscossione di cui qui si tratta.

E l'onorevole presidente del Consiglio noti che il pericolo, di cui temeva, non si può verificare, poichè a questo è provveduto dalle nostre leggi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Quando un commerciante esce da una bottega, da un magazzino, va via, viene un altro: a termini di legge, quest'altro è obbligato a pagare l'imposta del predecessore, affine di evitare le frodi.

Adesso di che cosa si tratta?

Si tratta che, soltanto perchè nel domicilio di un cittadino si trovi uno che non abbia pagato la tassa di ricchezza mobile, il fisco possa prenderne i mobili senza che egli possa reclamare.

Vedete che è qualche cosa d'enorme! Se noi dobbiamo a questo sistema un milione di più, io rinunzio al milione, onorevole presidente del Consiglio, poichè non solamente si deve badare al danaro, ma anche ai modi di averlo.

Aggiungo un'altra osservazione d'ordine politico.

Ognuno ricorda i malumori di Roma, di Napoli e di altre città a proposito dell'esecuzione di questo articolo 4; quando si sono visti posti in vendita gli utensili dei poveri esercenti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non era questo caso.

LAZZARO. Volete vendere i suoi utensili al fabbro-ferraio, quando in casa sua si trovi un contribuente moroso?

Voci. No! no! non è questo il caso.

LAZZARO. Sì, è questo: l'articolo è chiaro.

PRESIDENTE. È la seconda volta che lei parla.

LAZZARO. La prego di non interrompermi.

PRESIDENTE. Non interrompo: è il regolamento che me lo impone.

LAZZARO. La legge dice: « ancorchè i mobili e le mercanzie non siano di proprietà del debitore d'imposta. »

Ecco la questione. Si fa pagare a colui che non deve ciò che l'altro deve, sol perchè si trova per caso ad abitare presso di lui.

Ad ogni modo, dopo le parole dell'onorevole presidente del Consiglio io non voglio compromettere per il meglio, ciò che ora ci si presenta di buono. Intanto io prendo atto delle assicurazioni formali, categoriche e precise dell'onorevole presidente del Consiglio, con cui dice che presenterà alla Camera altri provvedimenti intorno alla tassa di ricchezza mobile, e che fra questi provvedimenti ci saranno anche quelli che servono a ricondurre la riscossione di questa tassa sopra quei principii di morale e di giustizia, dai quali essa non avrebbe dovuto mai allontanarsi.

Detto ciò, io non voglio di più annoiare la Camera, e rinvio la mia proposta. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Viene ora un'altra aggiunta dell'onorevole Zeppa, e ne do lettura:

« I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi

ufficio o Ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

La Commissione l'accetta?

GRIMALDI, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

ZEPPA. Rinunzio alla parola, posto che è accettata.

PRESIDENTE. Tanto meglio! Allora quest'aggiunta diverrebbe l'articolo 17.

Lo metto ai voti, e prima lo rileggo:

« I proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte in corrispettivo di qualsiasi ufficio o Ministero, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile. »

Coloro che sono d'avviso che questo articolo debba essere approvato, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole Bertolini aveva fatto anche un'altra proposta...

BERTOLINI. Domando la parola.

L'esperienza fatta sugli altri emendamenti mi comanda di ritirarla.

PRESIDENTE. La ritira? Va benissimo!

Finalmente viene la questione elettorale, sulla quale vi sono parecchie proposte. La prima è della Commissione, e ne diedi lettura quando si cominciò la discussione generale.

L'articolo della Commissione era così redatto:

« I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente iscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge. »

L'onorevole Cairoli ha proposto questo emendamento:

« La riduzione del reddito imponibile portata dall'articolo 1 non toglie i diritti elettorali ai contribuenti già iscritti nelle liste politiche ed amministrative. »

L'onorevole Baccarini ha proposto quest'altro emendamento:

« Eguale trattamento sarà usato a tutti coloro che per cessazione o riduzione di censo dovuta a causa diversa dalla presente legge, dovrebbero perdere dal 1878 in poi il diritto elettorale. »

Questo dell'onorevole Baccarini sarebbe aggiunto all'articolo della Commissione.

L'onorevole Bajocco presenta questo emendamento:

« I possessori di redditi mobiliari, i quali per la legge esistente sono iscritti nelle liste elettorali, o avrebbero diritto, per esservi iscritti, conserveranno questo diritto non ostante la minore imposta, alla

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

quale andranno soggetti per l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, e ciò fino alla revisione della legge elettorale. »

L'onorevole Pierantoni presenta anch'esso un emendamento, che è in questi termini:

« Tutti i cittadini che già si trovano regolarmente iscritti nelle liste elettorali, non ne potranno essere cancellati per la esecuzione della presente legge. »

L'onorevole Minervini anch'egli su questo argomento propone il suo articolo.

Ne do lettura:

« Le presenti disposizioni non alterano punto il diritto elettorale politico e amministrativo di tutti coloro che andrebbero a godere della diminuzione od esenzione d'imposta, e rimane quale trovasi attuato nelle liste politiche ed amministrative esistenti. »

Finalmente l'onorevole Sanguinetti mi manda quest'aggiunta:

Invece delle parole: « nonostante la diminuzione d'imposta, che sarà conseguenza della presente legge, » direbbe: « quando computata a loro favore la diminuzione d'imposta, che sarà conseguenza della presente legge, abbiano e continuino ad avere il censo prescritto dalla legge elettorale. »

Questa, dell'onorevole Sanguinetti, è di un altro genere.

La Commissione, naturalmente, non accetta tutti questi emendamenti?

GRIMALDI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Allora domando anzitutto se l'emendamento Cairoli è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Cairoli ha facoltà di svolgerlo.

CAIROLI. Debbo rallegrarmi che gli ultimi giorni della Sessione sieno i più belli, e per noi che ci siamo messi d'accordo sulle provvide disposizioni dell'articolo 1, e per il paese che le approverà.

Ricordo anzi a titolo d'onore, che le rappresentanze delle sue più copiose città hanno da molti anni invocato le riduzioni ieri votate. Le loro petizioni erano non sospetti allegati del malcontento, perchè venivano dalle rappresentanze delle classi più agiate nelle proprietà, nei commerci, nelle industrie, dai privilegiati dalla fortuna, in favore dei flagellati dalla miseria. (*Benissimo!*)

Si riconobbe l'equità dei reclami; la promessa che, rinviata d'anno in anno, da una Legislatura all'altra, finalmente fu ieri adempiuta, può, senza epigrammi, chiamarsi una vera riparazione.

Noi speriamo che apra la via alla più completa riparazione cioè ad un sistema tributario, che uscendo dal campo chiuso dalla consuetudine, e rompendo

la catena dei vecchi pregiudizi, affronti nuovi principii, riesca ad abolire interamente senza aggravio dell'erario, il carico delle tasse odiose.

Intanto l'appello nominale ieri ci presentò il nuovissimo e commovente idillio di un voto unanime sopra una buona proposta. (*Ilarità*) Ma l'impressione favorevole sarebbe distrutta, se non s'impedisce l'esclusione dalle liste di un gran numero di elettori, perchè la riduzione di questa tassa includerebbe il sacrificio del più sacro diritto.

Quanto alla determinazione della cifra, variano i pareri, perchè è difficile, direi quasi impossibile, il poterla ora precisare.

Dalla classificazione dei contribuenti nelle 4 categorie che hanno un reddito minore di 400 lire, sono 81,376; da 400 a 500 sono 94,545; da 500 a 600 sono 39,490; oltre 500 a 600 sono 39,973; complessivamente 255,384.

Da questi bisogna dedurre gli elettori per titoli diversi dal censo, quelli che lo sono per ragione di altre tasse, coloro che non hanno raggiunto l'età legale e infine le donne.

Ad ogni modo, se io credo esagerata la cifra data da parecchi giornali, che gli elettori da cancellarsi sieno 200 mila, non credo però superiore al vero la cifra di 100 mila.

Quindi io già da parecchi giorni presentai l'articolo transitorio e fui lieto di apprendere che l'onorevole Commissione l'accettò l'altra sera con una deliberazione concordata col Ministero. Però debbo rispondere alle obiezioni che possono farsi, che mi furono già susurrate, e che trovo contenute nell'ordine del giorno puro e semplice, che ho presentato oggi contro la proposta.

L'obiezione più seria sta nella assicurata, sollecita presentazione della riforma elettorale. Attenuerebbe certamente l'impressione prodotta dall'ecatombe di tanti elettori, l'annuncio della loro prossima risurrezione ad una nuova vita politica.

Lo credo; non esprimerei una fiducia che non sentissi; la lealtà del presidente del Consiglio e degli altri colleghi suoi è una garanzia, e lo è pure il sentimento della loro dignità impegnata davanti al paese con tanta solennità di promesse, incominciando da quello che spiccava nel programma inaugurale fino al discorso della Corona.

Una garanzia trovo anche in più remoti ricordi, cioè quello dell'adesione data dal presidente del Consiglio con la sua eloquente parola alla completa riforma elettorale presentata da me, e per due volte onerata dalla firma del ministro dell'interno.

Ma la fiducia nella lealtà delle intenzioni del Ministero non esclude la presunzione degli ostacoli che possono essere causa di prolungati indugi. La-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

sciando anche le ipotesi, che non sarebbero fantastiche, sulla questione che conturba il mondo, ed è minacciosa di eventi che possono soverchiare la volontà dei più saggi e pacifici governi, dobbiamo considerare che hanno una precedenza deliberata dalla Camera e desiderata dal Ministero, progetti di legge e tali e tanti da assorbire una intera e non breve Sessione.

Le circostanze imprevedute si succedono, qualche volta costituiscono una catena invisibile che paralizza le migliori intenzioni.

Infatti quante proposte di legge sono dichiarate d'urgenza da molti anni? Vi basti notare quella che lo è fin dal 1860, cioè la riforma della legge comunale e provinciale, che ogni Ministero trasmise all'altro come un legato, oggi ancora giacente.

Si affaccia poi naturalissimo questo dilemma: o sarà presentata la riforma elettorale, e questo articolo transitorio sarà un innocuo pleonasmo che però avrà adesso un'efficacia, dissipando i sospetti; o no, ed allora sarà un provvido rimedio fino alla presentazione del più radicale.

La pubblica opinione non bada al domani, guarda all'oggi, e sarebbe subito e dolorosamente impressionata nel vedere, invece del promesso allargamento del voto, una restrizione, dalla quale sarebbe ancora più esautorato il corpo elettorale, che con mezzo milione di cittadini o poco più, parla in nome della nazione, ed è arbitro dei suoi destini.

L'impronta caratteristica, benefica di questo progetto di legge sarebbe alterata, perchè il sollievo economico sarebbe accompagnato dalla destituzione politica, assumerebbe l'apparenza della male intesa pietà che umilia quando soccorre; sarebbe mostruosamente bifronte e metterebbe chi lo vota nella dura necessità di colpire il cittadino per giovare al contribuente.

Si obietta che questo articolo transitorio è contrario alla legge vigente, alle condizioni fondamentali del voto, che è il censo nella misura stabilita, insomma ad un principio.

Volendo pure per finzione rettorica decorare di questo nome il lacero travestimento di un privilegio moribondo, vi ha un più augusto e sempre più rispettato e riconosciuto principio, che nega ad una legge una forza retroattiva sui diritti acquisiti. (*Bene!*)

Lo vedemmo applicato in materia elettorale: trovo anzi un esempio nella legge, senza ricorrere ad altri paesi, che ce ne darebbero parecchi.

Una delle condizioni prescritte dalla legge per l'elettorato è *il sapere leggere e scrivere*; condizione fondamentale, per importanza prevalente a quella del censo, perchè quelli stessi che intendono

mantenerlo come criterio, che a noi sembra fallace, del diritto, però lo propugnano come un indizio, come una garanzia di capacità.

Tuttavia l'articolo 1 della legge elettorale ha stabilito che nulla sarebbe innovato ai diritti degli analfabeti iscritti nella lista alla promulgazione della legge. Identico principio al nostro, ma con più serie conseguenze, perchè il diritto di voto dato all'analfabeta può presentare inconvenienti che certamente non sono possibili, consentendolo al contribuente, che paga qualche lira di meno. Poichè con quella eccezione, equa perchè fondata sulla massima della non *retroattività*, si derogava perfino alla garanzia del voto segreto richiesto dalla legge.

Certamente una disposizione eccezionale e transitoria può produrre quelle differenze che sono notate quasi come una ingiustizia, che cioè i non iscritti che pagano un censo maggiore degli iscritti non acquistano il diritto che questi conservano.

Intanto osserverò che è una conseguenza naturale del principio di non retroattività questa disuguaglianza, perchè conservando ai possessori, il diritto che toglie per l'avvenire, ne deriva una differenza che non ha mai però l'aspetto odioso del privilegio. È una transitoria necessità. Nell'anomalia poi dei riscontri è più degno di nota quello dell'analfabeta che rimane elettore per il fatto solo dell'iscrizione, mentre non lo possono essere altri colle poderose opere dell'ingegno. Ma la maggiore anomalia sarebbe questa che dal Ministero e dalla Camera, che vogliono rinvigorire il corpo elettorale, fosse dissanguato con tanta sottrazione di vita. Il maggior male sarebbe che 100 e più mila elettori perdessero il diritto perchè è ridotto il censo, non per un atto di libero arbitrio, ma per disposizione di legge.

Nella legge stessa poi già vigente troviamo una differenza nella misura del censo; notate, non soltanto tra individui ed individui, ma tra provincia e provincia. L'articolo 105 dispone che per quelle di Sassari, di Cagliari, di Genova e circondario di Novi, eccettuati pochi comuni, sono ammessi all'elettorato i cittadini che pagano un censo di 20 lire.

Questo beneficio, al quale la legge ha data la sanzione della stabilità, per considerazioni di circostanze speciali per l'utile di qualche località, io lo propongo, per l'interesse di tutta la nazione, perchè non sarebbe prudente pertinacia il volere impoverire nuovamente la già meschina sorgente dalla quale scaturisce la sua rappresentanza. (*Benissimo!*)

Io quindi prego e spero che la Camera vorrà ac-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

ettare la proposta, alla quale mi associo ben di cuore, della Commissione, accettata dal Ministero.

Al grande motore della vita pubblica occorre dare la spinta di una riforma, perchè esso oggi funziona male per ruggine d'inerzia, e funzionerebbe peggio se noi vi aggiungessimo questo nuovo guasto. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Domando ora se è appoggiata l'aggiunta dell'onorevole Baccarini.

(È appoggiata.)

Ha facoltà di svolgerla.

BACCARINI. La disposizione transitoria accettata e non proposta a bella prima dal Ministero, si insinua, secondo me, di straforo nel delicato campo dei principii fondamentali dell'essere nostro. Tale disposizione... (*Mormorio e conversazioni*)

Se la Camera mi permette, dico venti parole. (*Parli! parli!*)

La disposizione transitoria, a mio avviso, non è che una premessa, la cui conseguenza, a rigore di logica, non si può lasciare in sospenso. Infatti o questa è intesa a sancire il principio, che il primo accesso all'urna conferisce indelebilmente il diritto all'elettorato vitalizio, ovvero crea un privilegio nemico di un altro pur sacro diritto, il diritto d'egualianza al cospetto dell'urna medesima.

Nel primo caso posso seguirvi quanto volete, poichè, in materia di capacità elettorale, io mi accontento di quel tanto di cultura intellettuale, che basti a dare sicurtà, che il voto possa essere reso con piena scienza e coscienza; nel secondo caso, no, perchè mi parrebbe di seguire la politica dei due pesi e delle due misure, una politica di mezzi termini, una politica di sentimento che soggioga la ragione; tutte qualità di politica, che non sono, secondo me, che un fomite di malcontento, o di artificiali agitazioni nel paese.

La disposizione transitoria da un altro lato ingenera la confusione elettorale. Un cittadino, il quale oggi si trova iscritto per 40 lire nella lista elettorale politica, per effetto di questa disposizione vi riusane, quantunque non le paghi più. Fra uno o due anni questo medesimo cittadino trova miglierati di tanto i suoi redditi, che egli rimane iscritto nelle liste per titolo fondamentale. Un anno ancora, o più tardi, per vicende di fortuna, questo cittadino trova diminuiti di nuovo i suoi redditi, e ritorna nella condizione che gli fa la disposizione transitoria. Domando se questo cittadino potrà per la seconda volta invocare l'efficacia di questa disposizione transitoria? Egli sarà pure allora lo stesso cittadino di adesso.

D'altronde tutti gli anni si fanno radiazioni dalle

liste elettorali per riduzione di redditi. Ebbene, signori, che differenza trovate voi fra il favorito da questa disposizione transitoria e colui che per disgrazie di famiglia, per incolpevole dissesto di affari, od anche per oppressione di tasse, le quali uccidano il suo capitale, venga ad avere i suoi redditi diminuiti? Per me la sola differenza è questa, che costui ne va col danno e col malanno, mentre il primo non soffre nè l'uno nè l'altro, rimanendo coi suoi redditi intatti e conservando il suo diritto elettorale. Gli inconvenienti della diversità di trattamento sono anche maggiori quando consideriamo che nelle stesse liste elettorali non si trovano coloro i quali pagano 39 lire e 99 centesimi: a fronte di questi rimarranno iscritti invece quelli che pagano meno o non pagano più nulla.

L'onorevole Cairoli ha citato in favore di questa disposizione la precedente, che riguarda gli analfabeti.

Mi permetta di fargli subordinatamente due osservazioni: la prima, che non sempre *repetita juvant*; la seconda, che il paragone non calza. Infatti gli analfabeti non costituiscono che una sola categoria, estinta la quale, tutto è finito; ma nel caso attuale abbiamo due categorie che camminano parallelamente. La prima è di cittadini i quali pagheranno le imposte, e non avranno il diritto di voto; la seconda di cittadini, i quali non pagheranno le imposte, ed avranno il diritto di voto. Questa, a mio avviso, è una contraddizione.

Io non m'estendo più oltre perchè non voglio infastidire la Camera, e perchè, d'altronde, non credo ce ne sia bisogno. Questa è una questione di principii, e non di ordine contingente; per conseguenza parla per se stessa, senza bisogno di molte parole.

Io mi riassumo dunque in pochissime parole, e dico, che non isto qui ad interrogare la dea dei governi, l'opportunità, perchè non sono io che ho fatta la proposta. Io trovo aperta la via delle mie preferenze, la via del progresso, e mi ci metto dentro coll'avanguardia. Propongo per conseguenza che sia fatto a tutti i cittadini un eguale trattamento. Questo a me pare il modo logico di scrivere per intero, se si ha da scrivere, e non incidentalmente, un articolo di legge elettorale, che si attagli al caso.

PRESIDENTE. Ora viene la proposta dell'onorevole Bajocco:

« I possessori di redditi mobiliari, i quali per la legge esistente sono iscritti nelle liste elettorali, o avrebbero dritto, per esservi iscritti, conserveranno questo dritto non ostante la minore imposta, alla quale andranno soggetti per l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, e ciò fino alla revisione della legge elettorale. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bajocco ha facoltà di svolgerlo.

BAJOCCO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Baccarini, alle quali mi associo, rinunzio alla parola. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ora viene la proposta dell'onorevole Pierantoni:

« Tutti i cittadini che già si trovano regolarmente iscritti nelle liste elettorali non ne potranno essere cancellati per la esecuzione della presente legge. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Quando io proposi la disposizione transitoria che voi conoscete, io non sapeva che l'onorevole deputato Cairoli, di cui mi dichiaro discepolo nelle opere d'iniziativa liberale, e la Commissione, d'accordo col Ministero, avesse già deciso di far salva la maggiore delle capacità politiche dei cittadini, quella del voto elettorale, a favore di coloro, i quali già hanno esercitato questo diritto, anzi hanno contribuito alla formazione della presente Legislatura. Quindi non essendo mia intenzione di parlare per dire, intendo di ritirare il mio articolo e di associarmi a quello concordato. Domando soltanto alla Commissione se non creda preferibile la redazione da me proposta, la quale brevemente afferma la ricognizione di un diritto acquisito in favore degli elettori, che per lo innanzi pagavano la imposta di lire 40 di ricchezza mobile.

Siccome poi si tratta di una questione essenzialmente politica, domando due minuti alla Camera perchè io spieghi le ragioni (*Movimenti e segni d'impazienza*) che mi determinarono a formulare la mia proposta.

Io non sono fautore del suffragio universale. Voglio dire per quali idee creda giusto far conservare nelle liste elettorali cittadini che, contro la legge vigente, non avranno un censo.

PRESIDENTE. Non è argomento della giornata. (*Rumori*)

Una volta che l'ha ritirato...

PIERANTONI. Ho detto che lo volevo ritirare, salvo a conoscere se la Commissione avrebbe preferita la mia redazione. (*Rumori*)

Potrei ancora mantenerlo. Trattandosi di una dichiarazione, se non fossi stato interrotto, a quest'ora avrei già finito di farla. (*Conversazioni*)

La vita politica dell'uomo è intimamente attaccata alla terra, *homo humus*.

Quando la maggior parte della terra era posseduta dal clero, la chierisia era il primo braccio dei

Parlamenti medioevali; quando i baroni possedevano anch'essi una grande parte della terra, formavano il secondo braccio. Venne il movimento municipale, lo svolgimento dell'industria, delle arti e dei commerci; sorse la borghesia che formò il braccio comunale, che poscia diventò il braccio più forte dei Parlamenti, la rappresentanza dei comuni. (*Conversazioni e segni d'impazienza*)

Oggi però lo svolgimento della vita politica ha prodotto nuove sorgenti di civiltà e di azione. La democrazia richiede l'eguaglianza dei diritti. Essa deve far in modo che le classi popolari si innalzino alla dignità delle classi dirigenti, e prendano parte alla pubblica cosa.

La capacità è una condizione necessaria. Però il censo, anche nelle sue forme più larghe, come ammissione dei prodotti delle industrie, della proprietà mobiliare ed intellettuale, non è criterio giusto e possibile.

Un censo alto produce le timocrazie inconciliabili con gli ordini politici moderni e con gli Stati fondati sopra le nazionalità. Un censo basso produce deplorabili ineguaglianze le quali, invece di essere principio di conservazione, irritano quei cittadini che per la differenza di pochi centesimi si trovano privati del maggiore dei diritti politici. (*Rumori vivissimi*)

Il censo per la oscillazione delle fortune private rende instabile siffatto diritto. D'altronde il censo non corrisponde ad una vera eguaglianza. Un reddito di mille lire in un piccolo comune e lo stesso reddito in una grande città possono essere uguali nominalmente, ma non lo sono realmente, perchè il prezzo delle cose è differentissimo nelle due località. Perciò la scienza politica condanna oggi il censo, come condizione di ammissibilità alla vita politica del cittadino, imperocchè lo Stato non è il solo difensore della proprietà in tutte le sue forme. L'uomo che presta il braccio alla patria, che le rende altri onoratissimi servigi, non deve essere escluso dall'elettorato politico. Questa Legislatura, che ha votata l'istruzione obbligatoria, ha fatto ciò che fecero i grandi popoli civili: ha preparata la dignità vera del cittadino coll'istruzione elementare, ha imposta la sola condizione indispensabile dopo la capacità civile.

Così fece l'Inghilterra, che nel 1832, quando proclamò la prima legge che dava sussidi alla pubblica istruzione, iniziò pure l'era delle riforme elettorali. L'abolizione del censo non conduce però al suffragio universale.

Il suffragio universale è una parola che non ha senso.

L'universo non è la nazione; le donne, i minori,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

gl'interdetti, i condannati non saranno ammessi alla dignità di elettori. Il certificato delle scuole comunali, la cittadinanza, l'età di anni ventuno ci daranno il suffragio *virile*, come disse un grande statista inglese. La disposizione transitoria, che siamo per votare, mentre riconosce i diritti acquisiti in moltissimi nostri elettori, inizia in parte la riforma che io vagheggio.

Per queste ragioni mi accosterò contentissimo all'urna, votando una legge, che, alleviando il contribuente, non ne umilia la dignità di cittadino.

PRESIDENTE. Avverto che l'aggiunta dell'onorevole Minervini e quella dell'onorevole Sanguinetti Adolfo sono state presentate dopo chiusa la discussione generale.

Domando ora se sono appoggiate, per metterle ai voti.

MINERVINI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

Poichè abbiamo l'articolo combinato tra la Commissione e il Ministero, io mi associo al medesimo. E accetto egualmente di mettere dopo quello della Commissione l'emendamento Baccarini, senza del quale... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma questo spetta alla Camera. Ritira la sua proposta?

MINERVINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Va bene.

L'onorevole Sanguinetti insiste?

SANGUINETTI ADOLFO. Sì.

PRESIDENTE. Domando allora se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti Adolfo all'articolo della Commissione.

Coloro che lo appoggiano, sono pregati di alzarsi.

(È appoggiato.)

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI ADOLFO. Ma io doveva parlare.

PRESIDENTE. Non le ho dato la parola, e non poteva dargliela, perchè il suo emendamento fu presentato dopo chiusa la discussione.

Posso metterlo ai voti; ma ella non può svolgerlo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io spiegherò brevemente alla Camera quale sia, nelle intenzioni del Governo, la portata e la natura dell'articolo aggiuntivo a cui il Ministero ha acconsentito d'accordo colla Commissione, e che riproduce esattamente il concetto dell'onorevole mio amico il deputato Cairoli.

Si è molto esagerata la conseguenza pratica di questa disposizione che stiamo per votare in ordine al numero di elettori politici che avrebbero, in conseguenza di questa legge, a perdere tale loro qualità.

Ma, o signori, avendo fatto un esame un po' attento io ho dovuto (e non debbo dissimularlo alla Camera) ridurre a proporzioni molto minori le conseguenze di questa legge.

Infatti, signori, se voi volete esaminare il numero dei contribuenti iscritti nei documenti che furono presentati alla Camera, e precisamente la tabella 47, voi vedrete che un numero considerevolissimo di elettori, cioè tutti quelli che hanno un reddito che giunge appena a 400 lire, non possono per questo solo reddito essere elettori e quindi la loro posizione, in conseguenza di questa legge, non muta. Non sarà che una parte di questi contribuenti, cioè quelli che pagano, oltre l'imposta di ricchezza mobile, qualche altra imposta diretta, che li avrà fatti iscrivero nelle liste elettorali politiche che perderanno la qualità di elettori.

Invece le conseguenze sarebbero importanti per redditi che oltrepassano le 400 lire imponibili.

Per una parte considerevole di questi elettori una diminuzione d'imposta farebbe perdere la qualità di elettore politico ed anche di elettore amministrativo.

Ma il numero di questi contribuenti è ben lontano dal raggiungere quello che fu previsto da alcuni diari, e sta molto al disotto anche dal numero che fu indicato dall'onorevole mio amico Cairoli. Infatti le due categorie di redditi che stanno fra le 400 e le 600 lire d'imponibile, tutti insieme, non arrivano che ad 80,000. Ma voi, signori, dovete considerare che fra questi elettori vi sono quelli che hanno questa qualità in conseguenza di altri redditi colpiti da imposte dirette, e che quanto pagano in complesso supera di tanto il censo voluto dalla legge che la diminuzione della tassa di ricchezza mobile non toglie loro la qualità di elettori.

Dovete dedurre dal numero dei contribuenti le donne che non hanno ancora, per quanto ne spiaccia al mio amico Salvatore Morelli, il diritto elettorale. (*Si ride*)

MORELLI SALVATORE. L'avranno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dovete considerare che ci sono tutti i minori di 25 anni che secondo la legge elettorale vigente, non sono elettori politici. Escludete poi, e sono in numero considerevole, tutti quegli elettori che rimarrebbero iscritti nelle liste elettorali sia amministrative sia politiche per ragione di capacità indipendentemente dal censo.

Dovete infine considerare che vi sono fra i contribuenti non pochi che nemmeno per la primitiva proposta del mio amico Cairoli potrebbero diventare elettori politici, intendo parlare degli illetterati.

Se terrete conto di tutte queste deduzioni voi ve-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

direte che la quantità degli elettori i quali verrebbero a perdere il diritto elettorale politico e amministrativo, in forza di questa legge, sarà di molto diminuito.

Quanto alla natura e all'importanza di questa disposizione transitoria, noi non stabiliamo nulla di nuovo; l'*uti possidetis* a favore dell'elettore politico, noi lo riscontriamo rispettato in tutte le nostre leggi elettorali.

Noi abbiamo mantenuto la qualità di elettore anche agli illetterati che ne erano in possesso in forza di leggi che furono abrogate; la stessa norma fu mantenuta quando una nuova legge elettorale mantenne il diritto di cui erano in possesso alcune provincie nelle quali si esercitava il diritto elettorale con un censo minore di quello stabilito generalmente dalla nuova legge.

Dunque questo provvedimento, è ammesso dai precedenti della nostra legislazione, e noi non facciamo che seguire lo stesso sistema già altra volta adottato e in altri casi meno degui di considerazione del caso attuale.

Ciò premesso è facile comprendere come il Ministero non abbia esitato ad acconsentire alla proposta dell'onorevole Cairoli, che fu poi fermata dal Ministero d'accordo con la Commissione.

Io non aggiungerò a queste considerazioni che pochissime parole.

L'onorevole Cairoli ha parlato di sospetti che meritavano di essere dissipati, di ecatombe elettorali che qualcuno ha supposto nella intenzione del Gabinetto, ed ha esortato il Ministero a non ritardare di troppo la presentazione della nuova legge elettorale politica che è la parte principale del programma del Governo.

Quanto all'ecatombe di elettori l'onorevole Cairoli ha potuto vedere col fatto come le intenzioni del Governo fossero lontane da quelle che con tanta leggerezza gli erano attribuite.

Gli uomini che compongono l'attuale amministrazione hanno sempre difesa la teoria di un maggiore allargamento del corpo elettorale, e sfido a citare un fatto solo della loro vita politica, dal quale possa inferirsi che essi propendono verso una restrizione del voto.

E quindi io debbo respingere qualsiasi dubbio sulle intenzioni del Governo di ritardare la presentazione della nuova legge elettorale politica che ha promesso.

Se occorre, queste mie dichiarazioni saranno ripetute dal mio egregio collega il ministro dell'interno, che deve presentare questa legge.

Io sono sicuro che la Camera porrà fede nelle mie parole, ed io non esito a dire che se tale fosse il

suo desiderio, noi siamo disposti a presentare la legge elettorale politica anche domani. In ogni caso, se tale sarà il desiderio della Camera, al riaprirsi della Sessione, noi ci faremo un dovere di presentare alle sue deliberazioni la nuova legge elettorale politica.

E con ciò credo che tutti i dubbi saranno dissipati, e sarà messa in chiaro quale sia l'intenzione del Governo.

Dopo queste dichiarazioni che, debbono far cessare interamente tutti i dubbi, che pure si sono manifestati in questo recinto e nel pubblico, io debbo con mio dispiacere dichiarare che non posso accettare nè la proposta dell'onorevole Baccarini, nè qualsiasi altra proposta, all'infuori di quella che fu concordata tra la Commissione ed il Governo.

Non posso accettare quella dell'onorevole Baccarini, perchè esorbita da un provvedimento che è la conseguenza naturale di questa legge. Sento dire che quella proposta è logica, ma io sfido di provare che sia logica quella parte della proposta Baccarini, che vuol concedere il diritto elettorale politico anche a chi cesserà di essere elettore per la cessazione del reddito imponibile, mentre non sarà nemmeno elettore in forza del progetto di legge stato presentato dall'onorevole deputato Cairoli, quando sia illetterato.

La proposta Baccarini, mi si permetta di dirlo, non è abbastanza studiata; essa contiene una riforma parziale improvvisata, e mi si permetta di dirlo, fuori di tempo.

Io mi riassumo.

Ho dichiarato quali sono le intenzioni del Governo, e non posso accettare proposte diverse da quella concordata tra il Ministero e la Commissione.

Spero che la Camera voterà questa proposta, e saprà grado al Governo delle sue franche dichiarazioni.

BERTANI AGOSTINO. Mi compiacco grandemente delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha detto non esservi difficoltà, potersi assicurare la Camera che la legge elettorale sarà presentata.

Se ho ben compreso alcune manifestazioni chiare dell'onorevole ministro dell'interno, al quale fu delegata dallo stesso onorevole presidente del Consiglio la presentazione di questa legge, pare che egli sarebbe disposto a presentarla anche subito, purchè noi rimanessimo.

Io non posso impegnare che la mia persona per rimanere, essendo troppo il voler presumere che i miei colleghi vogliano trattenersi per questa legge. Io quindi pregherei l'onorevole presidente del Con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

siglio ad affidare la Camera che nei primi di novembre sarà presentata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'ho già dichiarato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti Adolfo.

SANGUINETTI ADOLFO. Io vorrei domandare qualche schiarimento alla Commissione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Parli, parli!

SANGUINETTI ADOLFO. Se la Camera non vuol sentire... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Li prego di fare silenzio.

Parli, onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI ADOLFO. L'articolo della Commissione non rende giustamente, precisamente, nettamente il concetto che essa intese di includere nella sua proposta.

Io credetti opportuno di fare una leggerissima modificazione, la quale spiega meglio il concetto della Commissione e non lascia luogo ai dubbi cui si presterebbe la redazione della Commissione.

Io prego la Commissione di spiegarsi sull'emendamento da me proposto, e prego il ministro e la Commissione a dichiarare se lo accettano...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non l'ho visto.

SANGUINETTI ADOLFO... perchè, ripeto, questo emendamento renderà più chiaro il concetto della Commissione.

Io prego il ministro di esaminarlo, perocchè si tratta di una questione importante. (*Rumori*)

Io propongo di sopprimere nell'articolo della Commissione le seguenti parole: « nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza di questa legge, » e di sostituirvi le seguenti: « quando, computata a loro favore la diminuzione d'imposta, che sarà conseguenza della presente legge, abbiano, o continuino ad avere il censo prescritto dalla legge elettorale. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Non fa bisogno.

SANGUINETTI ADOLFO. Esistono questi dubbi...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma no.

SANGUINETTI ADOLFO. Io credo che esistano. Del resto alcuni membri della Commissione sono consenzienti con me nel ritenere che il mio emendamento spieghi meglio il loro concetto.

ALLI MACCARANI. (*Della Commissione*) No, no!

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Io dichiaro che voterò a favore della proposta della Commissione, accettata dal Ministero, e mi compiaccio di dar lode all'uno e all'altra per avere accolta la proposta dell'onorevole Cairoli, in quanto che essa risponde a un sentimento di alta convenienza e di saggezza politica.

Io voterò questa proposta, o signori, perchè essa è la conferma di una tradizione, della quale, a parer nostro, il Parlamento e il paese possono andar superbi; essa è la consacrazione di quella tradizione, della quale parlava testè l'onorevole presidente del Consiglio; e mercè di cui non è mai avvenuto, dacchè le libertà costituzionali furono sancite in Italia, che per una disposizione di legge, un cittadino sia stato spogliato del più sacro dei diritti politici che gli apparteneva.

Io rammenterò, e l'onorevole presidente del Consiglio lo sa quanto me, che la Liguria nel 1848 entrò a godere del beneficio del diritto elettorale politico, mediante il solo censo di lire 20, perchè in quelle circostanze essa pagava per censimento territoriale assai meno del Piemonte.

Mutate le circostanze, il censimento della Liguria fu innalzato e pareggiato all'altra parte del compartimento ligure-piemontese; eppure in quella occasione non sorse pure una voce a reclamare che alla Liguria fosse accresciuto il censo necessario per l'elettorato politico; nè, a seguito delle nuove imposte che vennero applicate a tutto il paese, fu mai fatta proposta, perchè la Liguria fosse pareggiata per questo argomento alle altre parti d'Italia. Onde se nella presente discussione vi doveva essere chi più di qualsiasi dovesse sentire il dovere di propugnare la proposta della Commissione, questi non poteva non essere un rappresentante di quella Liguria, che fruisce tuttora di un privilegio che mai le fu contestato.

E a me sembra che se in allora fu giustamente rispettato il diritto che era stato acquisito ai cittadini della Liguria, oggi non vi possa essere ragione per manomettere il diritto acquisito dai cittadini di tutta Italia. Ed è, o signori, molto prezioso che sia per noi mantenuta questa tradizione, e che sia oggi solennemente confermata, inquantochè vi ha un principio di alta politica a cui ci dobbiamo ispirare: quello di por bene in sodo, ed affermare dinanzi al paese, che in Italia i diritti dei cittadini non seguono l'oscillazione dei partiti, e non sono abbandonati alle passioni ed ai capricci che possono talora trascinare un partito più che un altro a proporre tali disposizioni di legge, che potrebbero mettere in pericolo la conservazione di quei diritti medesimi.

Io vi prego, signori, di considerare che forse, in nessun paese retto a liberali istituzioni, è avvenuta una profonda catastrofe, senza che la medesima sia stata preceduta o da un attentato, o da un tentativo d'attentato contro il diritto elettorale politico. Ora a me preme di pregare vivamente la Camera a non volere stabilire un precedente che potrebbe riuscire

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

fatale alle nostre libertà; a me preme invitarvi caldamente ad affermare oggi questo principio: che i diritti dei cittadini abbiano ad essere sottratti interamente al potere di disposizioni che partono spesso, non tanto dalla volontà, quanto dalle passioni degli uomini politici. E noi daremo prova di grande saggezza politica, accettando la proposta dell'onorevole Cairoli.

Io non mi dissimulo che da questa proposta siano per scaturire alcuni inconvenienti. Di questi ha fatto cenno per il primo l'onorevole Cairoli, e dopo di lui l'onorevole Baccarini.

Peraltro mi acconsenta l'onorevole Baccarini che io gli faccia osservare, come la conseguenza che egli vuol trarne non mi paia logica, inquantochè qui trattasi della spogliazione di un diritto appartenente ai cittadini, che avrebbe luogo non per loro volontà, ma per effetto di una disposizione di legge; mentre invece la proposta dell'onorevole Baccarini tenderebbe a conservare il diritto elettorale politico, anche alloraquando il cittadino dovrebbe esserne spogliato in conseguenza di un fatto da lui dipendente.

In ciò sta la ragione per la quale io voterò la sola proposta del Governo, e non l'altra dell'onorevole Baccarini.

Altri inconvenienti si affacciano, e non ce li possiamo certo dissimulare; ma evidentemente potranno e dovranno scomparire, quando la Camera sarà invitata ad esaminare il nuovo progetto elettorale, del quale ha parlato l'onorevole presidente del Consiglio.

A me non spetta punto di dire, se la presentazione di questo progetto sia o non sia urgente, nè quando debba o non debba aver luogo; poichè ritengo che il vero ed unico giudice di questa opportunità sia il Governo. Esso ha la fiducia della Camera; esso deve conoscere i veri interessi, i legittimi desiderii, le ponderate aspirazioni del paese, ed a lui s'appartiene di giudicare quando questo progetto di legge debba essere presentato.

In allora, esaminando siffatto disegno di legge, io non so se avrò la ventura di trovarmi d'accordo, come oggi, con l'onorevole mio amico Cairoli, ben, però, mi so e me ne tengo sicuro che, per quanto potessero tra noi sorgere dei dissensi politici, questi non potrebbero mai far tacere i nostri affetti personali. Mi compiaccio intanto di constatare, che l'allargamento del censo elettorale fu sostenuto non solo da quella parte, ma anche da questa (*Accenna a destra*) della Camera; ed io che talune volte ho espressi i miei sentimenti a questo proposito, non mi farò ora a ripeterli, poichè i miei colleghi già li conoscono, e perchè mi parrebbe il momento

inopportuno. Per queste considerazioni, brevemente esposte, io voterò l'articolo transitorio proposto dalla Commissione, lo voterò tanto più perchè è mio convincimento che, in fatto di diritti elettorali politici, quello che sia stato una volta concesso non sia più possibile ritogliere, senza andar incontro a gravissimi pericoli. Onde io ne piglierò argomento, più tardi, per invitare i miei colleghi ad andar molto a rilente nell'accordare quella soverchia larghezza di suffragio da taluni desiderata, e che, a parer mio, esporrebbe il paese a gravi disastri e forse ad irreparabili calamità.

Io non ho l'onore di parlare a nome di altri; conosco quanto sia umile il posto che occupo in questa Camera; certo però che se anche da questa parte si voterà a favore di questa proposta, allora sarà rinnovata nell'onorevole Cairoli la soddisfazione di quel commovente idillio di cui ha parlato testè, e di cui tanto si compiacque nella seduta di ieri, e si sarà dato prova che, quando trattasi dei grandi interessi del Paese, qui non si ascolta che una voce, quella che parte dalla coscienza; non si obbedisce che ad un sentimento, quello ispirato dal patriottismo. (*Benissimo! — Applausi*)

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare.

SORRENTINO. Io dichiaro che ritiro l'ordine del giorno puro e semplice; però non so persuadermi come sia un atto di liberalismo, e non so come il Ministero possa accettare l'articolo concordato colla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'ho scritto io stesso.

SORRENTINO. È una enorme ingiustizia, e che la sia è chiaro come la luce del giorno. Perchè, se è vero che ci sono degli elettori ai quali si dà un privilegio a vita, come se fossero dei senatori a vita, come se fossero gli *abbas semper abbas*, è innegabile dall'altro lato che, avendo accordato questo privilegio a quegli elettori che pagano meno, voi mettete di cattivo umore tutti coloro che pagano spesso il doppio, il triplo. Di modo che, mentre voi consentite con questa legge che vi siano dei cittadini i quali con 6, con 10 lire, con niente possano esercitare il diritto elettorale, altri poi che ne pagano 120, 130 non potranno essere elettori.

La cosa è molto facile a dimostrarsi; ma siccome pare che la concordia sia universale, ed io non voglio d'altronde disturbarla, mi basta di aver fatto questa protesta di essere molto meravigliato che il Ministero abbia accettato quella proposta che, oltre ad essere un'ingiustizia, scardina il fondamento dell'attuale sistema elettorale fondato sul censo.

Dichiaro inoltre che una riforma alla legge elettorale per l'allargamento del censo non credo si

possa fare in un articolo di legge per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile. Ciò non credo che sia conveniente pel Governo, nè per l'importanza che ha una questione così grave.

Ecco perchè mi sono meravigliato che il Governo abbia consentito a trattare una questione così grave in un articolo di una legge sull'imposta di ricchezza mobile.

Cosicchè pare a me che il Ministero non abbia intenzione di presentare questa legge di riforma elettorale.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò solo due parole.

L'onorevole Sorrentino fa una protesta e si meraviglia che il Governo abbia qui, di straforo, in occasione di questa proposta di legge, presentato una riforma alla legge elettorale, che costituisce secondo lui una grande ingiustizia. E non solo protesta per questo, ma, non ostante le dichiarazioni fatte ripetutamente nella Camera, egli dubita che il Ministero abbia intenzione di presentare la proposta della legge elettorale politica, che fu anche promessa al paese colla parola del capo agosto dello Stato.

E che cosa debbo rispondere, onorevole Sorrentino a questi suoi dubbi? Con questa modesta disposizione di legge che riguarda la materia elettorale che cosa ha fatto il Governo? Ha ricusato di spogliare del diritto elettorale politico alcuni cittadini che ne erano investiti. (*Voci di approvazione*) Con ciò il Governo non ha fatto che il suo dovere, ed avrebbe meritato di essere censurato se avesse esitato ad accettarla. (*Bene! bene!*)

Quanto ai dubbi che egli ha espressi, mi permetta l'onorevole Sorrentino di dirgli che egli non ha il diritto di mettere in dubbio le dichiarazioni fatte dal Governo innanzi al Parlamento. (*Benissimo!*)

SORRENTINO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

L'onorevole presidente del Consiglio s'è molto riscaldato, ed ha voluto mettermi in cattiva luce innanzi alla Camera, perchè ho dubitato delle sue intenzioni.

Delle sue intenzioni dubita egli stesso, perchè se fosse vero tutto ciò che oggi egli ha affermato, quest'articolo non avrebbe ragione d'essere.

Le liste elettorali sono compilate per un anno, durante il quale gli iscritti continuerebbero a godere dei diritti elettorali. In questo frattempo si potrebbe discutere e votare la riforma alla legge elettorale. Non sono dunque io che sospetto, è l'onorevole ministro che dà occasione a sospettare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il ragionamento dell'onorevole Sorrentino non regge. Egli sa che da un giorno all'altro possono essere convocati gli elet-

tori per esercitare il loro diritto, possono riformarsi le liste degli elettori amministrativi e quindi un elettore iscritto potrebbe essere impedito dall'esercitare il suo diritto. (*Benissimo!*) Egli poi non sa quando la nuova legge elettorale politica entrerà in vigore, quindi non regge l'osservazione dell'onorevole Sorrentino.

Voti. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Poichè l'onorevole Pierantoni v'insiste, debbo mettere ai voti il suo emendamento.

Una voce. L'ha ritirato.

PIERANTONI. Ho detto che se la Commissione non preferisse il mio emendamento in ragione della forma, io mi associavo a quello che essa propone, che è identico nel concetto che l'informa. La Commissione tace. Io non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, insiste?

PIERANTONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora va bene.

Non resta ora se non che l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti Adolfo.

Prego prima di tutto gli onorevoli deputati a volere sgombrare l'emicielo, e riprendere i loro posti, poichè si deve votare. Senza di ciò farò sosta.

(*I deputati che erano nell'emicielo vanno ai loro posti.*)

Dunque l'onorevole Sanguinetti Adolfo propone che si tolgano dall'articolo della Commissione le parole « nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge » e si sostituiscano le seguenti: « quando computata a loro favore la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge abbiano, e continuino ad avere il censo prescritto dalla legge elettorale. »

Questo emendamento è stato appoggiato.

Lo metto per primo ai voti.

ALLI-MACCARANI. (*Della Commissione*) Domando la parola a nome della Commissione.

La Commissione dichiara all'onorevole Sanguinetti che il suo inciso, non tanto breve, traduce precisamente, con un maggior numero di parole, le idee della Commissione: legga l'articolo e se ne persuaderà. Il dubbio poi viene escluso sostanzialmente, perchè quest'articolo è oramai stato illustrato e dall'adesione dell'onorevole Cairoli, e da quella dell'onorevole presidente del Consiglio, i quali hanno fatte dichiarazioni che non lasciano nessun dubbio sulle disposizioni dell'articolo. Per cui io lo inviterei a ritirare il suo inciso.

SANGUINETTI ADOLFO. Prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, la quale dichiara che il suo articolo... (*Vivissimi segni d'impazienza ed interruzioni*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

Lasciatemi dire...

PRESIDENTE. Abbiamo la bontà di fare silenzio.

Poichè l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha ritirato...

SANGUINETTI ADOLFO. Mi lasci dire il perchè, onorevole presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dica pure.

SANGUINETTI ADOLFO. Io prendo atto delle dichiarazioni della Commissione, che cioè all'articolo da essa proposto si deve dare l'intelligenza che io intendeva meglio chiarire col mio emendamento, e ciò stante lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha ritirato il suo emendamento, metto ai voti l'articolo della Commissione, e lo rileggo:

« I contribuenti per tassa di ricchezza mobile attualmente iscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche continueranno a rimanervi iscritti, nonostante la diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge. »

Quest'articolo diviene il 18.

Coloro che l'approvano, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'aggiunta dell'onorevole Baccarini, la quale formerebbe un paragrafo dell'articolo 18.

Ne do nuovamente lettura:

« Eguale trattamento sarà usato a tutti coloro che per cessazione o riduzione di censo dovuta a causa diversa dalla presente legge, dovrebbero perdere dal 1878 in poi il diritto elettorale. »

Quest'aggiunta, essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

Coloro che l'approvano, favoriscano d'alzarsi.

(Non è approvata.)

Viene ora l'articolo ultimo, che era il 17 del progetto, e che diviene il 19.

Esso fu modificato dal Ministero e dalla Commissione.

Ne do lettura:

« Il Governo del Re provvederà a riordinare ed a pubblicare in unico testo le diverse leggi precedenti sull'imposta della ricchezza mobile, unitamente alle disposizioni della presente. »

Metto ai voti quest'articolo.

Coloro che l'approvano, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto di questo progetto di legge.

(Il segretario Quartieri procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. Annunzio il risultamento della votazione sul progetto di legge per modificazioni alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile.

Presenti e votanti 222

Maggioranza 112

Voti favorevoli 217

Voti contrari 5

(La Camera approva.)

La parola spetta all'onorevole presidente del Consiglio.

Sono pregati di riprendere i loro posti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il mio onorevole collega il guardasigilli, non ostante la malattia sofferta, volendo mantenere le promesse fatte al Parlamento prima che la Camera prenda le sue vacanze, mi ha incaricato di presentare in suo nome le proposte legislative che riguardano la magistratura.

Queste proposte sono distinte nei tre seguenti progetti di legge:

1° Modificazioni nelle circoscrizioni e nelle piante organiche delle Corti, dei Tribunali e delle Preture. (V. Stampato, n° 122.)

2° Garentie ed incoraggiamenti alla magistratura. (V. Stampato, n° 123.)

3° Riforma della giustizia correzionale. (V. Stampato, n° 124.)

Ho l'onore di deporre questi tre progetti sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Passiamo ora al progetto di legge sullo stato degli impiegati civili. (*Oh! oh!*) Se ne dà lettura.

Il Ministero accetta le proposte della Commissione?

Voci. Non e' è il relatore.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Se la Camera così crede, si andrà a domani.

Domani adunque alle 9 Comitato segreto per discussione di affari interni della Camera.

Alle due pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 1/2.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

(Alle ore nove antimeridiane.)

Comitato segreto per la discussione di affari interni della Camera.

(Alle ore due pomeridiane.)

Discussione del progetto di legge sullo stato degli impiegati civili.